

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

# CORSO DI DOTTORATO IN DIRITTO ED ECONOMIA DEI SISTEMI PRODUTTIVI, DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA

### CICLO XXVIII

### TESI DI DOTTORATO DI RICERCA

### "VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI E IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO"

RELATORE: Chiar.mo prof. Mario NUSSI

DOTTORANDA: Giovanna GUGLIELMUCCI

ANNO ACCADEMICO 2014/2015

## INDICE

INTRODUZIONE p. 7

### CAPITOLO I

## IL CONTRATTO DI VIAGGIO

1.	. Dal contratto di trasporto al contratto di viaggio. Evoluzione della		
fa	ttispecie	p. 11	
2.	Quadro normativo di riferimento: la Convenzione Internazionale		
di	Bruxelles	p. 14	
	2.1 Ambito applicativo	p. 16	
	2.2 Il contratto di viaggio nella Convenzione Internazionale di Bruxelles	p. 20	
3.	Dalla Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i		
	circuiti "tutto compreso" al Codice del Consumo	p. 24	
4.	La nozione di pacchetto turistico e i rapporti con il contratto di		
	organizzazione di viaggio della CCV	p. 28	
	4.1 Ambito applicativo	p. 30	
	4.2 La definizione di "pacchetto turistico"	p. 31	
	4.3 Casistica: soggiorni studio – viaggi su misura	p. 35	
	4.4 I soggetti del rapporto	p. 38	
	4.5 L'interpretazione della giurisprudenza	p. 39	
5.	Il Codice del Turismo: la specialità del consumatore-turista	p. 43	
	5.1 Le novità introdotte dal Codice del Turismo	p. 46	
6.	I pacchetti turistici <i>on line</i>	p. 50	

### CAPITOLO II

# LE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

1. La nascita delle agenzie di viaggio	p. 59		
2. L'evoluzione delle agenzie di viaggio in Italia: i primi interventi normativi degli anni Trenta	p. 60		
3. Le agenzie viaggio e l'impresa turistica	p. 65		
3.1 Dalla legge quadro del 17 maggio 1983 alla Riforma della legislazione nazionale del turismo del 2001	p. 65		
3.2 Il rapporto tra agenzia di viaggi e impresa turistica nell'attuale quadro normativo	p. 69		
4. L'agenzia di viaggio e turismo nel Codice del Turismo	p. 73		
5. Il controllo pubblico: dall'autorizzazione alla SCIA	p. 75		
6. La tutela a favore del consumatore previste dal Codice del Turismo p. 82			
7. Le associazioni senza scopo di lucro	p. 86		
CAPITOLO III			
IL REGIME SPECIALE IVA PER LE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO			
1. Il regime speciale delle agenzie di viaggio: quadro normativo e ratio della disciplina p. 93			
2. Ambito soggettivo di applicazione	p. 98		
2.1 Attività di organizzazione e intermediazione di viaggi	p. 98		
2.2 Le agenzie di viaggio e turismo e gli organizzatori di giri turistici.			
L'irrilevanza della qualificazione formale	o. 102		

2.3 Il destinatario della prestazione: la nozione di "viaggiatore"	p. 105
3. Presupposto oggettivo	p. 111
3.1 La molteplicità di servizi turistici	p. 111
3.2 Servizi resi mediante strutture proprie	p. 114
3.3 I singoli servizi pre-acquisiti	p. 117
3.4 Le prestazioni turistiche congressuali	p. 119
4. Territorialità dell'imposta	p. 123
5. Determinazione dell'imposta: il sistema detrattivo "base da base	" p. 127
5.1 Fattispecie esemplificative: ipotesi di calcolo dell'imposta e regole	: di
fatturazione	p. 130
5.1.1 Rivendita diretta del viaggio da parte dell'agen	zia
organizzatrice dello stesso	p. 131
5.1.2 Rivendita del viaggio organizzato tramite un intermediario d	con
rappresentanza	p. 133
5.1.3 Agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per co	nto
proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggo	etti
e prestazioni dei mandatari senza rappresentanza	p. 136
6. Registrazione e liquidazione dell'imposta	p. 140
Conclusioni	p. 143
Bibliografia	p. 149

#### **INTRODUZIONE**

Le agenzie di viaggio e turismo che organizzano pacchetti turistici, sono soggette, per tale tipo di operazioni, ad un particolare regime di applicazione dell'Iva dettato dall'art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972: il c.d. regime del "margine commerciale".

Secondo tale metodologia applicativa, la determinazione del tributo non avviene in base al classico schema della detrazione di "imposta da imposta" ma mediante il procedimento di detrazione "base da base": in estrema sintesi, l'Iva è applicata sulla differenza tra il corrispettivo dovuto all'operatore turistico e i costi sostenuti dal medesimo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate da terzi soggetti, al lordo della relativa imposta.

Il regime in questione è stato introdotto dal legislatore comunitario, il quale, con un intento agevolativo nei confronti degli operatori turistici, volto ad evitare che si vedano applicati obblighi e formalità fiscali in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea in cui vengono forniti i servizi, ha previsto, prima all'art. 26 della Dir. n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 (c.d. VI Direttiva CEE), e poi all'art. 306 della Dir. n. 2006/112/CE, che i paesi membri dell'UE debbano applicare il regime Iva speciale alle prestazioni effettuate dagli operatori turistici che, per l'esecuzione del viaggio, agiscano in nome proprio nei confronti di un viaggiatore e utilizzino cessioni di beni e prestazioni di servizi di altri soggetti passivi.

La Direttiva n. 2006/112/CE, così come la VI Direttiva, non forniscono una definizione precisa della nozione di viaggio. Occorre pertanto

mutuare la definizione generalmente ammessa nella Comunità, facendo riferimento al contenuto della Direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, recepita in Italia dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111, dal quale trae origine la nozione di pacchetto turistico oggi riportata all'art. 34 del Codice del Turismo.

All'atto del recepimento della direttiva comunitaria sull'Iva, sul punto, la normativa italiana è stata molto precisa. L'art. 74-ter, infatti, circoscrive l'applicazione del regime speciale all'organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale.

Il presente lavoro è volto ad approfondire l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo del regime in esame, effettuando, innanzitutto, un'analisi della nozione di contratto di viaggio organizzato, alla luce della sua evoluzione normativa, con un'attenzione particolare all'interpretazione data dalla giurisprudenza comunitaria, in modo da effettuare un confronto tra la nozione dettata dalla disciplina di tutela del turista consumatore e quella rientrante nel peculiare regime fiscale, al fine di delinearne con precisione il perimetro.

La trattazione prosegue soffermandosi sul concetto di agenzia di viaggio e turismo. Senza pretesa di esaustività, viene delineato un quadro della definizione normativa di tali operatori economici e della sua evoluzione nel tempo, con una breve panoramica sui principi dettati a tutela del turista dal Codice del Turismo, senza entrare nel merito della disciplina di dettaglio prevista dalla normativa regionale.

Infine, all'ultimo capitolo, viene esaminato il peculiare regime Iva di cui all'art. 74-ter, analizzando i principi espressi in materia dalla giurisprudenza comunitaria nonché, operativamente, il sistema di determinazione della base imponibile e dell'imposta e i connessi adempimenti contabili.

#### **CAPITOLO I**

### IL CONTRATTO DI VIAGGIO

1. Dal contratto di trasporto al contratto di viaggio. Evoluzione della fattispecie.

Il contratto di viaggio nasce per derivazione dal contratto di trasporto di persone, originariamente nella formulazione di "crociera" o "viaggio circolare".

Il contratto di viaggio storicamente è collegato all'assunzione dei compiti di organizzazione di viaggi turistici da parte di imprenditori specializzati – dapprima, in special modo, i vettori marittimi ideatori del contratto di crociera, e, in seguito, gli agenti di viaggio – e alla graduale trasformazione del turismo in fenomeno di massa<sup>1</sup>.

La rivoluzione industriale segna un discrimine tra il concetto di viaggio in senso contemporaneo e i viaggi del passato<sup>2</sup>. Fino ai primi decenni del novecento il turismo è un fenomeno elitario, prerogativa di una ristretta fascia sociale, connotato da una organizzazione individuale dei viaggi, improntata sulle specifiche richieste del singolo viaggiatore.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> G. TASSONI, *Il contratto di viaggio e di turismo*, Milano, 1998, p.4. Sul punto si veda altresì G. MINERVINI, *Il contratto turistico*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1974, I, p. 275 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si pensi ai pellegrinaggi religiosi, agli spostamenti dei mercanti tra le varie fiere mercantili dell'Europa medievale, al cosiddetto Gran Tour, viaggio di formazione, della durata di circa tre anni, del giovane aristocratico diffuso nell'età moderna, con tappe nelle principali città dell'Europa continentale. G. TASSONI, *Il contratto di viaggio, cit.*, p. 6.

Nel momento in cui il viaggiare diventa fenomeno di massa, si assiste ad un mutamento sia del concetto di viaggio che del rapporto tra viaggiatore e operatore del settore<sup>3</sup>.

Si passa da una organizzazione *ad hoc* del viaggio, incentrata sulle specifiche richieste del singolo, ad un viaggio "preconfezionato": il viaggiatore chiede all'operatore del settore turistico di compattare in un'unica offerta servizi potenzialmente oggetto di singole contrattazioni, i quali vengono organizzati e coordinati tra loro, e offerti come unico prodotto complesso<sup>4</sup>.

Come accennato, uno dei primi fenomeni di organizzazione turistica è la crociera. Nella fase iniziale, la prestazione prevalente del contratto di crociera turistica è quella del trasporto marittimo di persone. Le prestazioni accessorie, benché presenti e collegate alla soddisfacente realizzazione del viaggio, appaiono ancora come prestazioni secondarie rispetto a quella principale di trasporto<sup>5</sup>.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Convenzionalmente, nello studio della storia del turismo, il primo viaggio organizzato viene datato al 1841, quando un artigiano inglese Thomas Cook ottenne condizioni particolarmente favorevoli per una comitiva di 570 viaggiatori diretti ad un convegno antialcoolista. Nel 1845 sig. Thomas e il figlio fondarono la prima agenzia di viaggio – la "Cook". La rivoluzione industriale ha dato un forte impulso al fenomeno determinando da una parte un incremento di reddito di strati sempre più ampi di popolazione, e dall'altra profonde innovazioni nel settore dei trasporti che hanno consentito un abbattimento dei tempi necessari per gli spostamenti e quindi un incremento dei viaggi. Tuttavia, negli altri paesi europei lo sviluppo del turismo di larga scala fu più tardo che in Gran Bretagna. In particolare in Italia la comparsa delle agenzie di viaggio si colloca alla fine dell'Ottocento.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> F. ROMEO, *Il contratto di viaggio – Tutele specifiche e risarcimento del danno*, Padova, 2011, p. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> V. VITALE, Sulla natura giuridica del contratto di crociera turistica, in Riv. dir. navigazione, 1938, I, 97 ss.

In questa fase l'operatore turistico è lo stesso vettore; l'agente di viaggio svolge solo un ruolo di intermediazione tra il viaggiatore ed il vettore, riconducibile al rapporto di mandato.

La vera trasformazione si ha nel momento in cui le prestazioni accessorie assumono la valenza di prestazioni autonome. La causa del contratto non è più quella del trasporto, ma i diversi elementi che compongono l'offerta si pongono sullo stesso piano, diventando un tutt'uno funzionalmente e strutturalmente collegato che richiede una valutazione globale dell'assetto di interessi. Ne è espressione il fatto che il viaggio, nella crociera, assume un carattere c.d. circolare, con la coincidenza dello scalo di destinazione con quello di partenza. La circolarità del viaggio, che diventa *tour*, ne sottolinea, proprio, il carattere voluttuario.

Il vettore, inoltre, inizia a riservarsi la facoltà di modificare l'itinerario stabilito, il numero e il luogo degli scali intermedi e si impegna, durante le soste a terra, a fornire ai viaggiatori il servizio di guida per le escursioni. Il contratto, infine, viene, normalmente, subordinato alla condizione sospensiva del raggiungimento di un numero minimo di partecipanti<sup>7</sup>. Il trasporto, da componente centrale del contratto, diventa elemento strumentale al godimento dell'intera prestazione turistica. La finalità turistica non è più solo motivo del contratto, ma arriva a diventarne la causa, qualificandone la struttura stessa.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> F. ROMEO, Il contratto di viaggio, cit., p. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> G. TASSONI, *Il contratto di viaggio, cit.*, p. 18.

2. Quadro normativo di riferimento: la Convenzione Internazionale di Bruxelles.

Il contratto di viaggio, noto nel nostro ordinamento sin dai primi decenni del 1900<sup>8</sup> non conobbe, inizialmente<sup>9</sup>, una specifica regolamentazione legislativa.

Con la ricodificazione del 1942, il legislatore non colse l'occasione per disciplinare il contratto in esame, né nel codice civile, né nel codice della navigazione. La dottrina ha individuato in più elementi i motivi di una tale esclusione<sup>10</sup>. Una prima ragione è stata ravvisata nella mancata sistemazione dottrinale della fattispecie contrattuale, in epoca precedente alla ricodificazione. In secondo luogo, la tendenza alla tipizzazione da parte della giurisprudenza, ha fatto sì che il contratto *de quo* fosse sussunto in un tipo contrattuale noto, individuato, a seconda dei casi, o nel contratto di trasporto, o nel contratto di mandato. Infine, la sensibilità alla tutela del consumatore, la quale rappresenta la *ratio* ispiratrice degli interventi normativi in tema di contratto di viaggio, si è sviluppata in

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Il contratto in esame viene inizialmente esaminato nella sua configurazione di "crociera". Risale al 1938 il primo saggio che si occupa della tematica della qualificazione giuridica del contratto, cfr. V. VITALE, *Sulla natura giuridica del contratto di crociera turistica, cit.*. Nel 1939 la Corte di Appello di Milano si pronuncia in merito alla responsabilità di un agente di viaggio per i danni subiti da un turista a causa di un incidente occorsogli durante un'escursione a terra nel corso di una crociera. Applicando il codice di commercio del 1882 la Corte ritenne che la responsabilità non fosse da individuare in capo all'agente di viaggio, non avendo lo stesso assunto la qualità di vettore, bensì in capo alla compagnia di navigazione incaricata del trasporto marittimo. App. Milano, 17 marzo 1939, in *Giur. it.*, 1940, I, 2, c. 32 ss., in *Dir. maritt.* 1939, p. 563 ss. e in *Riv. dir. Nav.*, 1939, II, p. 263 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> La prima regolamentazione del contratto, nei suoi aspetti privatistici, si ha a livello sovranazionale, con la Convenzione Internazionale sul contratto di viaggio (CCV) del 1970, ratificata in Italia con Legge n. 1084 del 1977.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> G. TASSONI, *Il contratto di viaggio, cit.*, p. 12

epoca successiva, improntando le scelte di politica legislativa. Ne è espressione, almeno nelle intenzioni, la Convezione Internazionale sul contratto di viaggio (CCV) del 1970, ratificata in Italia con Legge n. 1084 del 1977, nonché la successiva Direttiva 90/314/CEE del 1990, attuata in Italia con il D. Lgs. n. 111/1995.

La disciplina, dal punto di vista privatistico dei rapporti tra operatori turistici e clienti, venne dettata, quindi, solo successivamente e a livello sovranazionale.

L'esigenza di armonizzare la legislazione europea ed extraeuropea in tema di contratti di viaggio, e, in particolar modo, proprio la necessità di disciplinare in modo condiviso alcuni aspetti propri delle agenzie di viaggio e dei *tour operators*, materia dai connotati fortemente transnazionali, portò alla nascita della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970<sup>11</sup>.

Va subito detto, però, che la Convenzione in esame venne ratificata, da pochi Paesi, lasciando così irrisolti, soprattutto a livello comunitario, i problemi legati alla coesistenza di molteplici normative nazionali in materia di contratti turistici<sup>12</sup>.

-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> F. ROMEO, *Il contratto di viaggio, cit.*, p. 19. A. TURCO, *Il contratto di viaggio e il contratto di vendita di pacchetti turistici*, in *Trasporti e turismo*, a cura di RIGUZZI E ANTONINI, in *Tratt. dir. piv. dell'Unione Europea*, diretto da AJANI E BENACCHIO, Torino, 2008, p. 437.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> I Paesi che ratificarono la Convenzione furono, inizialmente, oltre all'Italia, il Belgio, Taiwan e Togo. Successivamente aggiunsero il Dahomey – Benin (28 marzo 1975), il Camerun (16 aprile 1975), l'Argentina (25 novembre 1976). La CCV, promossa ed elaborata dall'UNIDROIT (Institut International puor l'Unification du Droit Privé) fu discussa nella conferenza diplomatica convocata dal Governo belga dal 13 al 23 aprile 1970, cui parteciparono i rappresentanti di 48 Stati, ed fu siglata inizialmente da 11 Paesi, ai quali se ne aggiunsero due entro il 31 dicembre 1971, termine ultimo per la firma.

#### 2.1. Ambito applicativo.

Ai sensi dell'art. 2 CCV, la disciplina internazionale uniforme in essa contenuta si applica "a qualunque contratto di viaggio concluso da un organizzatore di viaggi o da un intermediario di viaggi qualora la sua sede di lavoro principale, o in mancanza di tale sede, il suo domicilio abituale o la sede di lavoro per tramite della quale il contratto di viaggio è stato concluso, si trovi in uno Stato contraente". La stessa "si applica senza pregiudizio delle legislazioni speciali che stabiliscono trattamenti più favorevoli per certe categorie di viaggiatori".

Nella normativa in esame, per la determinazione del campo di applicazione, viene, quindi, privilegiato il criterio soggettivo della sede dell'organizzatore o dell'intermediario. La scelta trova il proprio fondamento nel fatto che il contratto di viaggio si atteggia normalmente come contratto internazionale, legato a più ordinamenti, considerato che il suo luogo di conclusione, generalmente, non coincide con il luogo di esecuzione dello stesso, né con il luogo in cui hanno sede le imprese che forniscono le prestazioni oggetto del contratto<sup>13</sup>.

Per quanto riguarda il nostro ordinamento, la CCV fu ratificata con la legge 17 dicembre 1977, n. 1084<sup>14</sup> (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 17 febbraio 1978), conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, della Costituzione. Il 4 luglio 1979, in base ad autorizzazione disposta con la legge di ratifica, fu depositato a Bruxelles lo strumento di ratifica della Convenzione. All'atto del deposito il Governo italiano,

-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> C. ALVISI, *Il diritto privato del turismo nell'ordine giuridico del mercato*, Torino, 2007, p. 151.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> La Legge n. 1084 del 1977 consta unicamente di due articoli, il primo dei quali autorizza il Presidente delle Repubblica a ratificare la Convezione, mentre il secondo dà piena esecuzione alla CCV. Fa seguito, in allegato, il testo della Convenzione.

tuttavia, avvalendosi della facoltà di riserva riconosciuta ai vari Stati in sede di ratifica dall'art. 40 CCV<sup>15</sup>, scelse di riservarne l'applicazione "ai soli contratti di viaggio internazionali che debbano essere eseguiti totalmente o parzialmente in uno Stato diverso dallo Stato dove il contratto è stato stipulato o il viaggiatore è partito."

Ne risultavano quindi esclusi i viaggi nazionali, interni o casalinghi, che si svolgono entro i confini della Repubblica italiana, salvo che il documento di viaggio non operasse un esplicito rinvio alla Convenzione.

Nonostante ciò, la Convenzione ha esplicato una decisiva influenza sull'assetto normativo dei viaggi interni e ciò per una molteplice serie di ragioni<sup>16</sup>.

Innanzitutto, parte della dottrina ha negato la validità, o comunque l'efficacia, della riserva, obiettando che il Governo italiano avesse espresso la stessa non al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, come richiesto dall'art. 40 della Convenzione, bensì all'atto del deposito dello strumento di ratifica<sup>17</sup>. A tale contestazione, è stato, tuttavia, replicato che la ratifica si effettua con il deposito del relativo strumento, e tale

-

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> La CCV riconosce agli Stati contraenti la possibilità di esperire due tipi di riserva, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione. La prima è quella esercitata dal Governo italiano, avente ad oggetto l'applicazione della convenzione solo "ai contratti di viaggio internazionali che debbano essere eseguiti totalmente o parzialmente in uno Stato diverso dallo Stato dove il contratto è stato stipulato o il viaggiatore è partito." La seconda prevede la possibilità di derogare alla procedura di arbitrato internazionale per la soluzione delle controversie sorte tra Stati contraenti sull'interpretazione o applicazione della Convenzione. Tale riserva non è stata esercitata dall'Italia.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> G. TASSONI, *Il contratto di viaggio, cit.*, p. 86.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> M. ARATO, Le condizioni generali di contratto e i viaggi turistici organizzati, in Riv. Giur. Circ. trasp., 1982, p. 436.

operazione non può essere scissa dalla ratifica stessa, rappresentandone il momento operativo<sup>18</sup>.

Sono stati, poi, sollevati dubbi in ordine alla legittimità della riserva considerata la mancata autorizzazione parlamentare alla formulazione della stessa. Si è osservato che quando l'assetto normativo interno cambia a seconda che la riserva venga formulata o meno, come nel caso della CCV, sottrarre tale atto al controllo parlamentare significherebbe impedire al Parlamento di conoscere l'esatto contenuto della Convenzione che è chiamato ad approvare, attribuendo così un potere sostanzialmente legislativo al Governo, al di fuori delle ipotesi costituzionalmente previste<sup>19</sup>.

La dottrina ha osservato, poi, come sussista tra la fattispecie regolata del contratto di viaggio internazionale, e la fattispecie non regolata del viaggio nazionale, una corrispondenza degli elementi fondamentali tale da giustificare un'applicazione analogica della normativa dettata per la prima ipotesi.

In ogni caso, la successiva legge-quadro sul turismo (L. n. 217 del 1983), all'art. 9, nel definire la nozione di agenzie di viaggio ha operato un espresso richiamo alla L. 1084 del 1977. In ottemperanza ai principi dettati dalla legge quadro, numerose Regioni, nel disciplinare le agenzie di viaggio e turismo, hanno stabilito che l'attività di tali imprese dovesse

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> M. DEIANA, La disciplina del contratto di organizzazione del viaggio turistico nei viaggi interni, in Diritto dei trasporti, II, 1998, p. 115.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> G. TASSONI, *Il contratto di viaggio, cit.* pag. 80; nello stesso senso G. TASSONI, *Organizzatore di viaggi nazionali e internazionali e doveri di protezione,* in *Giur.it.,* 1991, I, 2, p. 68.

rispettare la normativa della Convenzione in esame<sup>20</sup>. Le normative regionali, inoltre, hanno regolato il contenuto necessario dei programmi di viaggio offerti al pubblico mediante l'elencazione delle clausole che devono essere necessariamente inserite tra le condizioni generali del contratto, prevedendo che tali contratti dovessero essere sottoposti alla disciplina della CCV, e stabilendo, in alcuni casi, che il contratto dovesse espressamente rinviare alla Convenzione<sup>21</sup>.

La mancanza di normativa interna per la regolamentazione della fattispecie era, quindi, limitata alle Regioni che non avevano normato prevedendo un rinvio alla Convenzione.

Tuttavia, nonostante ciò, va osservato come fosse prassi diffusa degli organizzatori di viaggio, inserire tra le condizioni contrattuali il rinvio alla CCV, predisponendo delle condizioni generali "standard" valevoli sia per i viaggi nazionali, che internazionali.

In questo caso, quindi, il rinvio, pur non essendo previsto dalla legge, veniva stabilito convenzionalmente.

Infine, anche la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, come osservato da attenta dottrina, in alcune pronunce non è parsa distinguere tra viaggi nazionali ed internazionali, relativamente all'applicabilità della Convenzione<sup>22</sup>.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Prima della riforma del Titolo V della Costituzione, l'art. 117 Cost. riconosceva alle Regioni autonomia legislativa in materia di turismo, in ottemperanza dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Per un dettaglio sulle normative regionali cui si fa riferimento si veda G. TASSONI, *Il contratto di viaggio cit,* p. 83. Va segnalato, inoltre, che numerose normative regionali ancor oggi contengono un espresso richiamo alla CCV. Cfr. *infra*, capitolo II.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> A. TURCO, Il contratto di viaggio, cit., p. 442.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione, l'art. 1 della Convenzione, ai punti 5 e 6 definisce rispettivamente "Organizzatore di viaggi: qualunque persona che abitualmente assuma l'impegno definito al paragrafo 2, sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno, e "Intermediario di viaggi: qualunque persona che abitualmente assuma l'impegno definito al paragrafo 3, sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno"<sup>23</sup>.

Dal testo normativo si desume, quindi, come per l'applicabilità della disciplina non sia richiesto un esercizio professionale dell'attività di organizzatore o intermediario di viaggio, essendo sufficiente che l'attività venga esercitata in modo non occasionale<sup>24</sup>.

### 2.2. Il contratto di viaggio nella Convenzione Internazionale di Bruxelles.

La CCV è la prima fonte legislativa che regola, sotto il profilo privatistico il contratto di viaggio.

Secondo la dottrina maggioritaria la L. 1084 del 1977 ha, quindi, fornito tipicità legale al contratto di viaggio, intendendo per tipici non solo i contratti regolati dal codice civile ma anche quelli disciplinati dalle leggi speciali<sup>25</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Per il contenuto delle prestazioni si rinvia all'analisi condotta al paragrafo successivo.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Cass. 19 gennaio 1999, n. 469, in *Contratti*, 1999, I, p. 903.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> G. TASSONI, *Il contratto di viaggio, cit.*, p. 87. È stata espressa in dottrina anche opinione contraria, ritenendo che il contratto in esame resti innominato nonostante la Convenzione, considerato che la stessa ha un ambito di applicazione limitato e non detta una disciplina esaustiva della materia, rinviando, in diversi punti, alla normativa statale . In contrario, è stato osservato che l'organicità e la sistematicità della regolamentazione non sono requisiti essenziali per la tipizzazione di un contratto.

Grazie a tale fonte sovranazionale, il contratto di viaggio organizzato si trasformò, pertanto, da contratto socialmente tipico a contratto legalmente tipico<sup>26</sup>.

La CCV non contiene una definizione generale di "contratto di viaggio". Il testo normativo, piuttosto, contiene un'indicazione delle species sussunte all'interno del genus "contratto di viaggio"<sup>27</sup>.

In particolare, l'art. 1 della Convezione prevede che: "Ai sensi della presente Convenzione deve intendersi per: 1. contratto di viaggio: sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia un contratto di intermediazione di viaggio"28.

Sotto il medesimo nomen iuris vengono, quindi, racchiusi due tipi contrattuali autonomi.

Il contratto di organizzazione di viaggio è il "contratto tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare ad un'altra per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca" (art. 1, comma 1, punto 2).

Rientra nella nozione di contratto di intermediazione, invece, qualunque contratto tramite il quale "una persona si impegna a procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio sia uno dei servizi separati che permettono di effettuare il viaggio o un soggiorno qualsiasi" (art. 1, comma 1, punto 3).

<sup>27</sup> A. TURCO, Il contratto di viaggio, cit., p. 438.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> F. ROMEO, Il contratto di viaggio, cit., p. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> La dottrina che si è occupata del punto, ha così individuato una possibile definizione per il contratto di viaggio: "modello contrattuale ad elevata diffusione sociale che, in quanto tale, assume pure rilevanza costituzionale in considerazione proprio dello specifico interesse sotteso alla sua stipulazione". A. TURCO, Il contratto di viaggio, cit., p. 439.

I criteri che consentono, quindi, di distinguere un organizzatore (*tour operator*) da un intermediario (*travel agent*), enucleabili dalle definizioni appena riportate, sono essenzialmente i seguenti:

- l'organizzatore si impegna "a proprio nome" nei confronti del cliente a
  procurargli le diverse prestazioni (trasporto e servizi), anche se queste
  vengono poi materialmente eseguite da soggetti diversi;
- l'organizzatore fornisce un "insieme di prestazioni", quindi un complesso di servizi combinati tra loro in modo da fornire un unico prodotto finale;
- il corrispettivo viene pattuito come "prezzo globale", à *forfait*, e non come sommatoria del prezzo delle singole prestazioni.

La dottrina maggioritaria nega all'ultimo elemento una reale portata discriminatrice<sup>29</sup>, mentre assumono una maggiore rilevanza i primi due criteri. In particolare, l'organizzatore assume in proprio, a suo nome e rischio, l'obbligo di procurare al viaggiatore i servizi oggetto del contratto<sup>30</sup>, a differenza dell'intermediario che non assume in proprio, né con mezzi propri, né con mezzi altrui, i servizi dedotti in contratto, spendendo nei confronti del viaggiatore il nome degli imprenditori che forniscono le prestazioni richieste<sup>31</sup>. Tuttavia, secondo l'orientamento dominante e la giurisprudenza, il reale spartiacque tra le due fattispecie va individuato nell'oggetto del contratto. Nella prima ipotesi, infatti, l'oggetto che l'organizzatore si obbliga a procurare a proprio nome è

22

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> G. FOSSATI, Clausola di intermediazione e responsabilità dell'agente di viaggio, in Giur.it. 1988, I, 2, c. 185 e ivi altri richiami.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> In questo caso, gli imprenditori che concretamente erogano i diversi servizi assumono il ruolo di ausiliari dell'imprenditore.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> S. MONTICELLI, *Il contratto di viaggio*, in G. CIURNELLI, S. MONTICELLI, G. ZUDDAS, *Il contratto d'albergo. Il contratto di viaggio. I contratti del tempo libero*, in *Il diritto privato oggi*, a cura di P. Cendon, Milano, 1994, p. 150.

rappresentato da un insieme di prestazioni organizzate e coordinate in un unico contesto, configurante il viaggio, qualificabile come un "prodotto composito"; nella seconda ipotesi, invece, l'oggetto del contratto può essere vario, potendo consistere in un viaggio (pre)organizzato da altri o in uno o più servizi separati, funzionali alla realizzazione del viaggio<sup>32</sup>. Il *travel agent* si impegna a fornire una mera attività di intermediazione tra l'utente-viaggiatore e il fornitore o i fornitori dei vari servizi.

Le definizioni in esame ricalcano le differenti funzioni tecnicoeconomiche dei due tipi di operazione. In esse però la distinzione si impernia non solo sulla differenza tra i due oggetti della fattispecie, ma anche nella diversa veste giuridica che l'organizzatore e l'intermediario assumono nei confronti del viaggiatore<sup>33</sup>.

Il rapporto tra turista e intermediario è, infatti, riconducibile alla figura del contratto di mandato, al quale può accedere o meno la rappresentanza. Il turista dà incarico all'intermediario di concludere per

Sul punto si veda Cass., 2 aprile 2009, n. 8012, in Foro it., 2009, I, c. 2365, nella quale la Corte indica i criteri sulla base dei quali qualificare la prestazione resa dall'impresa controricorrente. In particolare, suggerisce di valutare la sussistenza dei seguenti elementi al fine di qualificare il soggetto come organizzatore di viaggio: "il soggetto a cui risultano intestati i contratti e il programma del viaggio; il soggetto che ha condotto le trattative, fissato i prezzi e diffuso a suo nome depliants e materiali inerenti al viaggio; le indicazioni fornite nella suddetta documentazione circa la persona a cui rivolgersi per informazioni, cambiamenti di programma, assistenza, reclami, ecc; in sintesi, il soggetto che si è posto rispetto ai turisti come interlocutore diretto per ogni problema attinente al viaggio". Nel caso in cui il soggetto, invece, "risulti avere fornito ai turisti un pacchetto di servizi interamente preconfezionato e da essa direttamente acquistato" presso un soggetto terzo, senza che i viaggiatori abbiano avuto la possibilità di concordare direttamente con il soggetto terzo "il programma del viaggio, la natura e la qualità dei servizi, i prezzi, ed ogni altro aspetto essenziale delle prestazioni e dei servizi resi, al di là degli "optionals" o di questioni del tutto secondarie", allora lo stesso dovrà essere considerato quale intermediario.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> S. MONTICELLI, *Il contratto di viaggio, cit.* p. 150.

suo conto, con uno o più fornitori, uno o più contratti aventi rilevanza turistica.

Il rapporto tra turista e organizzatore, invece, è stato ricondotto dalla dottrina e dalla giurisprudenza al contratto di appalto di servizi. La prestazione dell'organizzatore costituisce la somma delle singole prestazioni relative ai diversi servizi turistici, i quali vengono forniti o direttamente dall'organizzatore, o più frequentemente, da terzi fornitori, cui l'organizzatore si rivolge<sup>34</sup>.

3. Dalla Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso" al Codice del Consumo.

Visto lo scarso successo della CCV, ratificata, come visto, da pochi paesi, l'obiettivo di armonizzare le legislazioni nazionali in materia di contratto di viaggio è stato successivamente perseguito a livello comunitario, mediante l'emanazione della Direttiva 90/314/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"<sup>35</sup>.

24

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> A. Antonini, Prestazione di servizi turistici e diritti del cliente danneggiato, in *Riv. dir. civ.*, 1997, II, p. 391 ss. e in *Studi in memoria di Maria Luisa Corbino*, Milano, 1999, p. 41 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> La Direttiva viene recepita in Italia con il D.Lgs. 17 marzo 1955, n. 111, le cui disposizioni sono state in seguito trasfuse, con modificazioni, nel D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo) e, oggi, nel D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (c.d. Codice del Turismo).

In realtà la Direttiva perseguiva un duplice obiettivo: uniformare le singole legislazioni interne connesse al fenomeno turistico da un lato, e, dall'altro, attribuire una maggior tutela al "turista consumatore" <sup>36</sup>.

Dal punto di vista delle competenze dell'Unione Europea, l'armonizzazione dei diritti nazionali in materia di tutela del turista presentava un duplice rilievo. La Direttiva, infatti, non era solo volta all'attuazione di una politica comunitaria del turista, ma aveva lo scopo di tutelare i consumatori<sup>37</sup>, finalità strettamente collegata alla salvaguardia dei meccanismi di libera concorrenza.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Si legge, infatti, tra i "considerando" in apertura della Direttiva che "in materia di viaggi, vacanze, e circuiti tutto compreso, in seguito definiti servizi tutto compreso, esistono notevoli divergenze tra gli Stati membri, sia sul piano normativo, sia per quanto riguarda la prassi corrente, il che comporta ostacoli alla libera prestazione dei servizi tutto compreso e distorsioni di concorrenza tra gli operatori stabiliti nei diversi Stati membri".

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> La Direttiva 90/314/CEE viene comunemente ricompresa nell'elenco di una serie di provvedimenti varati dalla CEE in esecuzione di uno specifico programma di tutela dei consumatori. Si vedano, ad esempio, la Direttiva 71/307/CEE sui prodotti cosmetici; la Direttiva 79/112/CEE sull'etichettatura e la pubblicità di prodotti alimentari; Direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole (direttiva abrogata a far data dal 12 giugno 2007, per effetto della Direttiva CE 2005/29); la Direttiva 85/577/CEE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi; Direttiva CEE 87/102 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, poi emendata dalle direttive CEE 90/88 e CE 98/7 (D.Lgs. 385/1993, TU in materia bancaria e creditizia, artt. 40-43 Codice consumo); Direttiva CE 92/59 sulla sicurezza generale dei prodotti, abrogata dalla Direttiva 95/01; Direttiva CE 93/13 sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori (art. 1469-bis ss. cod.civ., ora art. 33 ss. Codice consumo); Direttiva CE 94/47, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (multiproprietà) (D.Lgs. 427/98, ora art. 69 ss. Codice consumo); Direttiva CE 97/7 riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (D.Lgs. 185/1999, ora art. 50 ss. Codice consumo); Direttiva CE 97/55 sulla pubblicità comparativa (D.Lgs. 67/2000, ora art. 18 ss. Codice consumo; la direttiva è abrogata a far data dal 12 giugno 2007, per effetto della Direttiva CE 2005/29); Direttiva CE 98/6 relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (D.Lgs. 84/2000, ora art. 6 ss. Codice consumo); Direttiva CE 98/27 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli Direttiva CE 99/44 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (artt. 1519-bis ss. cod. civ., ora art. 128 ss. Codice

La Direttiva prevedeva che gli Stati interessati avrebbero dovuto adottare la normativa di recepimento entro il 31 dicembre 1992. Nonostante ciò, molti Paesi hanno disatteso tale termine, generando un generale ritardo nell'attuazione del testo comunitario.

In Italia, con la legge 22 febbraio 1994 n. 146 (Legge Comunitaria 1993) il Governo venne delegato ad emanare i provvedimenti di attuazione di una serie di Direttive CEE, tra le quali la Direttiva in esame. La legge dettava i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo avrebbe dovuto attenersi nell'attuazione della delega. In generale, l'art. 2, lett. *c*, stabiliva che dovessero essere adottate le necessarie modifiche o integrazioni alla disciplina vigente per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di evitare disarmonie.

Per quanto concerne nello specifico la Direttiva 90/314/CEE, l'art. 24, *lett. a e b,* prevedeva, poi, che dovesse essere garantito il coordinamento con la disciplina uniforme dettata dalla CCV, dettando i seguenti "principi e criteri direttivi:

a) l'offerta del servizio "tutto compreso" ed il relativo contratto sono disciplinati tenendo conto delle disposizioni più favorevoli dettate in tema di contratto di organizzazione di viaggio dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084;

consumo); Direttiva CE 31/2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (D.Lgs. 70/2003); Direttiva CE 95/01 relativa alla sicurezza generale dei prodotti (D.Lgs. 172/04, ora art. 102 ss. Codice consumo); Direttiva CE 2002/22 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (Direttiva servizio universale) (D.Lgs. 259/03, Codice delle comunicazioni elettroniche); Direttiva CE 2002/65 concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la Direttiva 90/619/CEE e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (D.Lgs. 190/05); Direttiva CE 2005/29 sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (D.Lgs. 145/2007 e 146/2007, recanti modifiche al Codice del consumo); Direttiva CE 2006/114 concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (versione codificata).

b) il risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona, derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni, sarà ammesso nei limiti stabiliti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084".

La scelta del Governo fu quella di emanare un autonomo decreto legislativo, il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111, il quale si limitò ad attuare la Direttiva 90/314/CEE, senza modificare e integrare il testo della Legge n. 1084 del 1977<sup>38</sup>. Inevitabilmente, quindi, nell'ordinamento italiano vennero a coesistere due fonti normative, la Convenzione Internazionale di Bruxelles e, per l'appunto, il D.Lgs. n. 111 del 1995, che per molti versi risultarono tra loro sovrapporsi, lasciando, quindi, all'interprete il compito di coordinare i due testi normativi.

Le definizioni di pacchetti turistici, organizzatore di viaggi, venditore e consumatore, fornite dagli artt. 2, 3, 4, 5, del D.Lgs. n. 111 del 1995, furono successivamente recepite dal Codice del Consumo, di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, senza mutare nella sostanza.

Il Codice del Consumo si limitò, infatti, a riorganizzare in modo sistematico, all'interno di una cornice unitaria, le numerose leggi a tutela del consumatore, senza operare profonde modifiche<sup>39</sup>. Alcuni autori hanno osservato come il legislatore si sia limitato ad operare un semplice "taglia e incolla" dei testi normativi previgenti, proprio dei testi unici compilativi e non di una normazione codicistica. Il testo in esame non ha, infatti,

l'abrogazione della Convenzione di Bruxelles del 1970.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Fino all'intervenuta abrogazione ad opera del Codice del Turismo, di cui al D.Lgs. 79/2001, il nostro Paese è risultato, quindi, l'unico in Europa in cui ha continuato a trovare completa applicazione la CCV. Infatti l'unico altro paese europeo che a suo tempo aveva ratificato la CCV, il Belgio, con il recepimento della direttiva comunitaria, ha optato per

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Si veda sul punto G. DE CRISTOFARO, *Il "codice del consumo": un'occasione perduta*, in *Studium Iuris*, 2005, 1137.

disciplinato in modo innovativo, completo e sistematico un settore dell'ordinamento, come un codice dovrebbe fare<sup>40</sup>.

Tale assetto trova conferma nella disciplina dei "servizi turistici": all'atto del trapianto dal D.Lgs. n. 111 del 1995 al Codice del Consumo, la normativa è stata riprodotta sottoponendola a dei ritocchi solo marginali<sup>41</sup>.

4. La nozione di pacchetto turistico e i rapporti con il contratto di organizzazione di viaggio della CCV.

Il "pacchetto turistico" viene definito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 111 del 1995, prima, e dall'art. 84 del D.Lgs. n. 206 del 2005, come quel contratto avente ad oggetto "i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio [...] che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico" 12. Il secondo comma della norma in

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> G. DE NOVA, La disciplina della vendita dei beni di consumo nel Codice di consumo, in Contratti, 2006, 392.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> F. ROMEO, Il contratto di viaggio, cit., p. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> La norma in esame, nel riferirsi ai "servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio" rimanda letteralmente "all'art. 86, lettere i) e o)". la dottrina ha osservato come tale richiamo appaia frutto più di mero errore di trascrizione che di un reale interesse volto a variare quanto precedentemente previsto e cioè il più corretto rimando alla lettera m) del medesimo articolo 86. La lettera o), richiamata, fa riferimento, quale elemento da indicare nel contratto, al termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto. Il che non appare essere un eventuale servizio accessorio da combinarsi al trasporto o l'alloggio. La norma va, quindi, corretta interpretativamente come sopra illustrato. A. Turco, Dalla Direttiva 13 giugno 1190, n. 90/314/CEE al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in Trasporti e turismo, a cura di

esame precisa che "la fatturazione separata degli elementi di uno stesso «pacchetto turistico» non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente decreto".

La figura contrattuale delineata prima dal D.Lgs. n. 111 del 1995 e, poi, dal Codice del Consumo, è stata ricondotta dalla dottrina alla nozione di contratto di organizzazione di viaggio elaborata dalla CCV, per quanto riguarda l'individuazione dell'obbligazione assunta dal debitore della prestazione<sup>43</sup>.

Il tour operator, infatti, nella previsione di derivazione comunitaria, è quel soggetto che provvede a ideare, assemblare, confezionare i singoli elementi componenti il pacchetto, offerti all'utenza, nel loro insieme, quale risultato precipuo della propria attività, a differenza del travel agent intermediario, il quale si limita a svolgere una mera attività di cooperazione esterna tra il turista ed il fornitore dei servizi turistici.

Pertanto, dal punto di vista della prestazione oggetto del contratto, l'art. 2 del D.Lgs. n. 111/1995 e l'art. 84 del Codice del Consumo non divergono sensibilmente dall'art. 1.2 CCV, sopra richiamato<sup>44</sup>.

La normativa di matrice comunitaria, rispetto alla normativa dettata dalla CCV, presenta, tuttavia, delle significative differenze.

RIGUZZI E ANTONINI, in *Tratt. dir. piv. dell'Unione Europea*, diretto da AJANI E BENACCHIO, Torino, 2008, p. 462.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Posizione diversa viene assunta dalla giurisprudenza, come meglio si chiarirà al paragrafo 4.5 del presente capitolo.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> G. SILINGARDI, F. MORANDI, La vendita di pacchetti turistici: la direttiva 13 giugno 1990, n. 90/314/CEE, ed il D.Lgs. 17 marzo 1995, n.111, Torino, 1998, p.20.

### 4.1 Ambito applicativo.

In primo luogo va evidenziato che i due testi normativi hanno ambiti di applicazione diversi.

Mentre la disciplina convenzionale si applica a seconda che la sede dell'organizzatore o dell'intermediario di viaggi si trovi in un Paese che abbia aderito alla convenzione o meno, l'art. 1 del D.Lgs. n. 111/1995 elige come criterio discriminante il luogo di conclusione del contratto, a prescindere dalla cittadinanza o dal luogo di stabilimento delle parti del contratto. L'art. 1 del D.Lgs. n. 111/1995 è stato riprodotto nell'art. 82 del Codice del Consumo<sup>45</sup>.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Il D.Lgs. n. 111 del 1995 stabiliva che le diposizioni del decreto si applicassero ai contratti di vendita di pacchetti turistici conclusi in Italia da un organizzatore o un venditore in possesso di regolare autorizzazione. L'art. 82 elimina tale ultimo inciso. Secondo parte della dottrina l'omesso riferimento al requisito dell'autorizzazione non va inteso nel senso di ritenere che il legislatore abbia voluto ampliare la tutela, facendo rientrare nella disciplina anche i contratti conclusi con gli operatori abusivi, ma vada interpretato come tentativo di coordinamento con il nuovo assetto delle competenza normative in materia, che lascia alle Regioni la decisione di imporre o meno un'autorizzazione all'esercizio dell'attività di venditore e organizzatore. Ciò in quanto l'art. 86 continuava a richiedere, fra gli elementi che dovevano essere specificati per iscritto nel contrato, anche gli "estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto". Inoltre, la normativa comunitaria definiva l'organizzatore e il venditore come esercenti non occasionali, richiedendo quindi che l'operatore turistico avesse la qualifica di imprenditore. C. ALVISI, Il diritto privato del turismo, cit., p. 155. È stata, tuttavia, espressa in dottrina anche l'opinione contraria. Alcuni autori hanno ravvisato nell'espunzione del riferimento all'autorizzazione la volontà di ampliare il più possibile l'ambito di applicazione della disciplina di tutela, la quale troverebbe applicazione anche nel caso di un contratto concluso con un'esercente sprovvisto di regolare autorizzazione. Così G. TASSONI, sub art. 83, in Codice del Consumo e norme collegate, a cura di CUFFARO, 2 ed., 2008, 470; F. ROMEO, Il contratto di viaggio, cit., p. 52.

La normativa della CCV si applica, poi, vista la riserva contenuta nell'art. 40, solo ai viaggi internazionali, e cioè ai contratti eseguiti in uno Stato diverso da quello di partenza o stipulazione del contratto.

Differente appare, poi, l'ambito di applicazione oggettivo, che deriva dalla definizione stessa di pacchetto turistico.

La normativa di matrice comunitaria introduce la nozione di contratto di viaggio e vacanza "tutto compreso", anche definito come contratto di "package" o "pacchetto turistico".

L'intermediazione dei singoli servizi turistici rimane quindi di competenza della CCV. Tuttavia laddove l'intermediazione dei singoli servizi venga operata all'interno del territorio nazionale, entrambi i provvedimenti normativi non trovano campo di applicazione. Il decreto legislativo disciplina, infatti, solo i pacchetti "tutto compreso", mentre la CCV, vista la riserva di cui all'art. 40, risulta applicabile ai soli contratti internazionali. Nel caso in esame, se il contratto non opera un espresso richiamo ad una o all'altra normativa, dovrà farsi ricorso alle norme in tema di mandato<sup>46</sup>.

### 4.2 La definizione di "pacchetto turistico".

Per quanto concerne, invece, la definizione di "pacchetto turistico", il legislatore delinea un duplice ordine di requisiti. Un primo, di natura "strutturale", per il quale è previsto che il pacchetto turistico abbia ad

31

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Si veda quanto riportato al paragrafo 2.2 del presente capitolo, a proposito della natura contrattuale del rapporto di intermediazione.

oggetto la prefissata combinazione di almeno due prestazioni comprendenti il trasporto e/o l'alloggio e i "servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio", "che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico", la cui vendita o offerta debba avvenire ad "un prezzo forfettario".

È previsto, poi, un secondo requisito di carattere "temporale", per il quale è richiesto che la prestazione si protragga per almeno "ventiquattro ore" ovvero comprenda "almeno una notte"<sup>47</sup>.

Come è evidente dalla definizione, per avere un pacchetto turistico non è necessaria la presenza né del servizio di alloggio (si pensi al caso del vettore che offre, unitamente al trasporto, un servizio di guida turistica) né, soprattutto del servizio di trasporto. La non necessarietà del trasporto differenzia questa fattispecie dal "viaggio organizzato" previsto dalla Convenzione di Bruxelles, per la cui configurabilità esso rappresenta, invece, elemento essenziale<sup>48</sup>. Pertanto, rientrano nella nozione in esame anche combinazioni diverse, quali, ad esempio, quella vasta gamma di soggiorni organizzati ed offerti in vendita, ad un prezzo forfetario, comprensivi, oltre che della mera ricettività, anche di altri diversi servizi turistici. Si pensi ai pacchetti offerti dai villaggi turistici che comprendono alloggio e visite guidate oppure attività sportive e di animazione, ai soggiorni offerti in località sciistiche, comprensivi delle lezioni di sci, etc.. La non necessaria presenza del trasporto rappresenta una significativa novità, posto che sin dall'origine tale elemento aveva un ruolo centrale e predominante rispetto alle altre prestazioni offerte. Quest'ultime, nella disciplina attuale, assumono tutte pari dignità e peso contrattuale,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> A. TURCO, Dalla Direttiva 13 giugno 1190, cit., p. 463.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> G. SILINGARDI, F. MORANDI, La vendita di pacchetti turistici, cit., p. 23.

rendendo il trasporto solo uno degli eventuali elementi che compongono il pacchetto<sup>49</sup>.

La normativa richiede, poi, che servizi turistici che compongono il pacchetto debbano essere *non accessori al trasporto o all'alloggio* [...] e debbano costituire "parte significativa del pacchetto turistico".

Per quanto riguarda il concetto di "significatività", sono state espresse in dottrina opinioni diverse. Parte della dottrina ritiene che questa vada individuata nella rilevanza che i contraenti abbiano dato al servizio stesso nel raggiungimento dell'accordo contrattuale. Secondo tale orientamento è necessario che entrambe le parti convengano nel riconoscere che il servizio in oggetto abbia un peso significativo nell'ambito del pacchetto predisposto<sup>50</sup>.

Un diverso orientamento ha ritenuto che la significatività vada valutata unilateralmente, secondo la volontà del consumatore. È l'interesse riposto dal turista nel servizio a conferire allo stesso carattere significativo<sup>51</sup>. A tale interpretazione si è obiettato osservando come la significatività di un elemento ai fini della configurazione della fattispecie contrattuale non possa prescindere dall'individuazione degli elementi su cui si è formato il consenso; in altre parole dall'oggetto del contratto. Apparirebbe infatti irragionevole estendere la disciplina dei pacchetti turistici ad una fattispecie negoziale in cui il debitore (*tour operator*) non fosse affatto consapevole di aver assunto un preteso obbligo di eseguire,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> F. ROMEO, Il contratto di viaggio, cit., p. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> G. SILINGARDI, F. MORANDI, La vendita di pacchetti turistici, cit., p. 24; F. MORANDI, I contratti di viaggio, in MORANDI, COMMENALE PINTO, LA TORRE, I contratti turistici, Milano, 2004, p. 13; A. TURCO, Dalla Direttiva 13 giugno 1990, cit., p. 464;

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> S. ZUNARELLI, La Direttiva CEE n. 90/314 del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", in Dir. Trasporti, 1994, p. 72.

non già una singola prestazione turistica, ma un insieme combinato e coordinato di servizi<sup>52</sup>.

Vi è, infine, un ultimo orientamento, più risalente nel tempo, che individuava la significatività in termini di peso economico della prestazione. In contrario, tuttavia, si è osservato come la significatività della prestazione possa essere ricondotta anche a prestazioni che abbiano uno scarso rilievo economico, laddove alle stesse sia stata data rilevanza dalle parti nella conclusione dell'accordo contrattuale<sup>53</sup>.

Per quanto concerne il requisito dell'accessorietà, più agevole ne appare l'interpretazione. Il carattere non accessorio della prestazione va, infatti, commisurato all'intrinseca autonomia della relativa attività economica rispetto ai servizi di trasporto o alloggio<sup>54</sup>.

Infine, la nozione di pacchetto turistico viene completata dalla precisazione secondo cui l'eventuale fatturazione separata degli elementi che lo compongono non sottrae l'organizzatore o venditore agli obblighi nascenti dal decreto. La norma viene delineata allo scopo di scoraggiare qualsiasi intento volto ad aggirare l'applicazione coattiva della normativa

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> G. SILINGARDI, F. MORANDI, La vendita di pacchetti turistici, cit., p. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> La giurisprudenza ha a tal punto esteso la tutela del consumatore da ritenere che i servizi turistici di cui al contratto di viaggio "non sono soltanto quelli direttamente dipendenti dall'attività e dalla struttura imprenditoriale dell'organizzatore del viaggio, ma comprendono anche i presupposti estrinseci della vacanza che rendono rilevanti e utili i servizi offerti, come la fruizione delle attrattive ambientali, artistiche o storiche, che sono alla base della scelta da parte del turista di acquistare quello specifico pacchetto turistico". Così Cass., 24 aprile 2008, n. 10651, in Dir. Turismo, 2009, p. 825; in Corriere giur., 2008, p. 1396 ss., con nota critica di V. MARICONDA, Contratto di viaggio, mare sporco e diritti del consumatore.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> La dottrina ha, ad esempio, qualificato meramente accessorio il servizio di prima colazione o di spiaggia rispetto all'alloggio, di assicurazione bagagli rispetto al trasporto. Di converso, non sono accessori i servizi di equitazione rispetto all'ospitalità alberghiera, ovvero la locazione di un'autovettura rispetto al trasporto aereo. G. SILINGARDI, F. MORANDI, *La vendita di pacchetti turistici, cit.*, p. 26.

a tutela del viaggiatore, mediante la fatturazione separata di servizi turistici che vengono offerti nel loro combinato insieme. La modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo può rappresentare un indice ermeneutico della volontà delle parti, ma non determinante per la qualificazione del rapporto. La determinazione di un prezzo unico, forfettario, per i diversi servizi turistici oggetto del contratto, può essere spia dell'intenzione di concludere un contratto di "package", ma non è elemento costitutivo dello stesso<sup>55</sup>.

#### 4.3 Casistica: soggiorni studio – viaggi su misura.

Al fine di meglio delineare la nozione di viaggio organizzato, appare interessante esaminare alcune fattispecie affrontate dalla giurisprudenza.

In primo luogo, la Corte di Giustizia CE ha avuto occasione di pronunciarsi in merito all'applicabilità della Direttiva concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso" a viaggi che consistono in scambi i studenti della durata approssimativa di sei mesi oppure di un anno, che hanno come finalità il fatto che lo studente frequenti un istituto scolastico in un paese ospitante affinché familiarizzi con la sua società e la sua cultura, e durante i quali lo studente soggiorna gratuitamente presso una famiglia locale, come se fosse un membro della stessa<sup>56</sup>.

La Corte, in tale occasione, ha fornito importanti precisazioni in merito alla nozione di "alloggio", chiarendo che: "Per quanto riguarda l'interpretazione della nozione di «alloggio», occorre osservare che, anche se,

.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> G. SILINGARDI, F. MORANDI, La vendita di pacchetti turistici, cit., p. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Corte giust. CE, sent. 11 febbraio 1999, C-237/97, in *Foro it.*, 1999, IV, c. 385.

tradizionalmente, si tratta di alberghi, locande o stabilimenti simili che forniscono questo servizio a titolo oneroso, il fatto che il soggiorno si svolga in un tale stabilimento che fornisce tale servizio a titolo oneroso non costituisce un elemento indispensabile della nozione di alloggio ai sensi della direttiva. Occorre inoltre rilevare che, anche se l'alloggio facente parte di un viaggio tutto compreso è abitualmente di una durata relativamente breve, questo non può essere considerato come un elemento determinante della nozione di alloggio ai sensi della direttiva. Infatti, [...] in forza dell'art. 2, punto 1, della direttiva, tutti i viaggi che superano le 24 ore rientrano nella definizione dei servizi tutto compreso, in quanto non è prevista alcuna durata massima".

Pertanto, viene chiarito come la gratuità e la durata dell'"alloggio" non sono, in quanto tali e considerati isolatamente, elementi determinanti della nozione di alloggio ai sensi della Direttiva. Nonostante ciò la Corte conclude escludendo che rientri nell'ambito del concetto di "alloggio" il soggiorno di uno studente presso una famiglia ospitante in cui è trattato come se fosse un membro della stessa ed è equiparato ai figli di tale famiglia. Tutti gli elementi che caratterizzano tale prestazione, considerati nel loro insieme, fanno sì, infatti, che un'accoglienza di tal fatta non possa essere qualificata come alloggio ai sensi della Direttiva.

La Corte, in seconda battuta, esamina la possibilità che l'ipotesi degli scambi scolastici internazionali possa qualificarsi nell'ambito degli «altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscono una parte significativa del "tutto compreso"», escludendo tale eventualità dal momento che "questo servizio, proposto agli studenti che partecipano a scambi scolastici internazionali", non ha natura di "servizio turistico", avendo "come scopo specifico l'educazione dei partecipanti".

Altra ipotesi sulla quale la Corte di giustizia delle Comunità Europee è stata chiamata a pronunciarsi, è quella dei "viaggi sui misura", ossia dei viaggi organizzati su domanda di un consumatore o di un gruppo ristretto di consumatori e conformemente alle loro richieste<sup>57</sup>.

La Corte chiarisce che, dalla definizione data dall'art. 2, punto 1 della Direttiva, si desume che "perché un servizio possa essere qualificato «tutto compreso», è sufficiente, da una parte, che la combinazione dei servizi turistici venduti da un'agenzia di viaggi ad un prezzo forfettario comprenda due dei tre tipi di servizi indicati dalla medesima disposizione [...] e, d'altra parte, che il servizio prestato superi le 24 ore o comprenda un pernottamento. Tale definizione non comporta elementi che implicano che i viaggi organizzati su domanda del consumatore o di un gruppo ristretto di consumatori e conformemente alle loro richieste non possano essere considerati viaggi «tutto compreso» ai sensi della direttiva".

A sostegno di tale conclusione, viene poi citato quanto riportato alla lett. *j* dell'allegato della Direttiva, secondo il quale "tra gli elementi da inserire in un contratto considerato dalla direttiva, figurano i «particolari desideri che il consumatore ha fatto conoscere all'organizzatore o al venditore al momento della prenotazione e che le due parti hanno accettato»".

Pertanto, la nozione di «prefissata combinazione» non va intesa nel senso di ritenere che la preordinazione degli elementi costitutivi del pacchetto debba essere tale da limitare la libertà di scelta del viaggiatore in ordine ai servizi che egli desidera. Si rientra nel concetto dettato dalla Direttiva anche nei casi in cui la combinazione di servizi turistici risulti dai "desideri espressi da detto consumatore fino al momento in cui le parti pervengano ad un accordo e stipulino il contratto".

\_

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Corte di giustizia, 30 aprile 2002, in causa C-400/10, in *Foro it.*, 2002, IV, c. 329.

## 4.4 I soggetti del rapporto.

Ulteriore differenza tra le due normative è rappresentata dalle nozioni di organizzatore e intermediario assunte dalle stesse.

L'art. 83, comma 1, lett. a del Codice del Consumo definisce l'organizzatore di viaggi come "il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all'articolo 84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici". Al secondo comma viene precisato che l'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.

Il venditore viene, invece, definito dall'art. 83, comma 1, lett. *b*, come il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 84 verso un corrispettivo forfetario.

La Direttiva 314/90/CEE, di cui la normativa in esame è attuazione, definiva, inoltre, l'organizzatore come esercente "non occasionale"<sup>58</sup>.

Da ciò, la dottrina ha ritenuto che l'organizzatore debba essere un soggetto dotato di qualifica imprenditoriale<sup>59</sup>.

Come già osservato, la CCV, invece, prevede che sia l'organizzatore che l'intermediario possano svolgere la propria attività "sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno" 60.

38

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> L'art. 2, comma 1, punto 2) della Direttiva 314/90/CEE definisce "organizzatore" "la persona che organizza in modo non occasionale servizi tutto compreso e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un venditore".

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> C. ALVISI, Il diritto privato del turismo, cit., p. 159; G. SILINGARDI, F. MORANDI, La vendita di pacchetti turistici, cit., p. 32, in cui l'autore precisa che "l'elemento della non occasionalità è richiesto solo per l'assunzione del ruolo di organizzatore di servizi tutto compreso, non già di intermediario-venditore, il quale sarà assoggettato al testo comunitario anche se svolge solo occasionalmente l'attività di intermediazione".

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Art. 1, punti 5 e 6 CCV. Si veda quanto indicato al paragrafo 2.1 del presente capitolo.

La normativa convenzionale si applica, pertanto, anche nell'ipotesi di contratti conclusi con esercenti occasionali, privi delle prescritte autorizzazioni. L'effetto pratico che ne deriva, è quello di consentire l'applicazione della disciplina anche al contratto eventualmente concluso con organizzatori o intermediari abusivi<sup>61</sup>, a differenza di quanto si è ritenuto con riferimento al campo di applicazione del D.Lgs. n. 111 del 1995 e oggi, con qualche incertezza in più, del Codice del Consumo<sup>62</sup>.

## 4.5 L'interpretazione della giurisprudenza.

La Corte di Cassazione si è occupata del contratto di viaggio organizzato in tre recenti pronunce, e precisamente le sentenze n. 16315 del 24 luglio 2007<sup>63</sup>, n. 26958 del 20 dicembre 2007<sup>64</sup>, e n. 10651 del 24 aprile 2008<sup>65</sup>.

Particolarmente significativa appare la prima delle tre sentenze, alle quali le successive si richiamano, con la quale la Corte di Cassazione approfondisce, proprio, il tema dei rapporti tra la figura contrattuale in

\_

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> C. ALVISI, Il diritto privato del turismo, cit., p. 160.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> C. ALVISI, Il diritto privato del turismo, cit., p. 160; G. SILINGARDI, F. MORANDI, La vendita di pacchetti turistici, cit., p. 32; F. MORANDI, I contratti di viaggio, cit., nota 10, pag. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Cass. civ. Sez. III, 24-07-2007, n. 16315 in *Giur. It.*, 2008, 5, 1133 nota di B. IZZI, *Causa in concreto e sopravvenienze nel contratto di viaggio vacanza tutto compreso*.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Cass. civ. Sez. III Sent., 20-12-2007, n. 26958 in *Nuova Giur. Civ.*, 2008, 5, 1, 531 nota di S. NARDI, *Contratto di viaggio "tutto compreso" e irrealizzabilità della sua funzione concreta*.

<sup>65</sup> Cass. civ. Sez. III Sent., 24-04-2008, n. 10651 in *Dir. Turismo*, 2008, 4, 349; in *Corriere giur.*, 2008, p. 1396, con nota di V. MARICONDA, *Contratto di viaggio, mare sporco e diritti del consumatore*.

esame e quella disciplinata dalla Convezione di Bruxelles del 13 dicembre 1970.

La Corte, in particolare, tenta di realizzare una sorta di regolamento di confini tra le figure cui si riferisce la CCV e quella disciplinata dagli artt. 82 e ss. del Codice del Consumo.

La Corte, dopo aver definito il contratto in esame richiamando la nozione dettata dalla normativa sopra illustrata, emancipa la figura stessa dal contratto di organizzazione e di intermediazione di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1970. Essa, infatti, precisa che il contratto di vacanza "tutto compreso" è una fattispecie che va "distinta dal contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio di cui alla Conv. Bruxelles del 23/4/1970 (resa esecutiva con L. 27 dicembre 1977, n. 1084), in base al quale un operatore turistico professionale si obbliga verso corrispettivo a procurare uno o più servizi di base (trasporto, albergo, ecc.) per l'effettuazione di un viaggio o di un soggiorno.

Rispetto a quest'ultimo, in cui le prestazioni ed i servizi si profilano come separati, e vengono in rilievo diversi tipi di rapporto, prevalendo gli aspetti dell'organizzazione e dell'intermediazione, con applicazione in particolare della disciplina del trasporto ovvero - in difetto di diretta assunzione da parte dell'organizzatore dell'obbligo di trasporto dei clienti - del mandato senza rappresentanza o dell'appalto di servizi, ed al di là del diverso ambito di applicazione derivante dai (differenti) limiti territoriali, il contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (o di package) si caratterizza sia sotto il profilo soggettivo che per l'oggetto e la finalità.

Tale precisazione assume importanza in quanto la dottrina prevalente aveva sempre considerato il c.d. "package" come una *species* del *genus* "organizzazione" di viaggio, ritenendo applicabile, per tutto quanto

non espressamente disciplinato dal D.Lgs. n. 111/1995, la normativa di cui alla Convenzione di Bruxelles<sup>66</sup>.

La Suprema Corte osserva, invece, come nel contratto di vendita di pacchetto turistico la pluralità di attività e servizi che compendiano la prestazione viene proprio a connotare la finalità che il contratto è volto a realizzare, individuabile nella c.d. "finalità turistica".

Afferma, infatti, che "il trasporto o il soggiorno o il servizio alberghiero assumono [...] al riguardo rilievo non già singolarmente e separatamente considerati bensì nella loro unitarietà funzionale, non potendo al riguardo prescindersi dalla considerazione dei medesimi alla stregua della "finalità turistica" che la prestazione complessa di cui si sostanziano appunto quali elementi costitutivi è funzionalmente volta a soddisfare.

I plurimi aspetti e profili in cui viene a compendiarsi la complessa prestazione ideata ed organizzata dal cd. tour operator sono infatti funzionalizzati al soddisfacimento dei profili - da apprezzarsi in condizioni di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso - di relax, svago, ricreativi, ludici, culturali, escursionistici, ecc. in cui si sostanzia la "finalità turistica", o lo "scopo di piacere" assicurato dalla vacanza, che il turista-consumatore in particolare persegue nell'indursi alla stipulazione del contratto di viaggio vacanza "tutto compreso"".

La "finalità turistica", quindi, assume rilievo come elemento di qualificazione del contratto, connotandone la causa.

Secondo la pronuncia in esame, infatti, la "finalità turistica" non può essere assunta a mero motivo del contratto dal momento che l'interesse che essa rappresenta non rimane "nella sfera volitiva interna dell'acquirente il

\_

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> A. MACCARONE, Il contratto di viaggio "tutto compreso" e i limiti alla risarcibilità del danno alla persona, in Corriere Giur., 2013, 7, 901.

package costituendo l'impulso psichico che lo spingono alla stipulazione del contratto, ma viene ad (anche tacitamente) obiettivarsi in tale tipo di contratto, divenendo interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, pertanto connotandone la causa concreta"67.

Il tratto differenziale di maggior rilievo sarebbe costituito, secondo la Corte, dal fatto che, mentre la Convenzione di Bruxelles si riferirebbe a contratti di viaggio nei quali le prestazioni e i servizi si presentano separati e separabili tra loro, invece il pacchetto turistico sarebbe caratterizzato dalla sostanziale unità delle prestazioni comprese nel pacchetto.

La dottrina ha, tuttavia, criticato questa posizione.

È stato osservato, infatti, come il contratto di organizzazione di viaggio, così come definito dalla Convenzione di Bruxelles, consiste anch'esso in "un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca".

L'organizzatore, quindi, si obbliga a procurare un "prodotto composito", un insieme di prestazioni organizzate e coordinate in un unico contesto.

Non appare, quindi, che il tentativo fatto dalla Cassazione, nella sentenza in esame, di delineare un nuovo tipo contrattuale distinto dalle figure disciplinate dalla Convenzione, in ragione dell'unitarietà delle prestazioni in esso contenute, possa ritenersi avvenuto con successo. Appare piuttosto che la Corte abbia sottovalutato la portata della disciplina del contratto di organizzazione, il quale viene riferito al solo caso in cui "un operatore turistico professionale si obbliga verso corrispettivo a

<sup>67</sup> Cfr. Cass., 25 maggio 2007, n. 12235, in Giust. Civ. Mass., 2007, 7-8.

procurare uno o più servizi di base (trasporto, albergo, ecc.) per l'effettuazione di un viaggio o di un soggiorno"68.

Invece, il contratto di organizzazione di viaggio disciplinato dalla CCV è caratterizzato dalla stessa funzione unitaria che permea il pacchetto turistico.

## 5. Il Codice del Turismo: la specialità del consumatore-turista.

Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 reca il "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio"69.

Tale provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 6 giugno 2011, viene emanato con la finalità di riordinare e semplificare la normativa statale in materia, con l'obiettivo di stimolare lo sviluppo del settore turistico e dare maggiore tutela a consumatori ed operatori del settore.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> V. MARICONDA, Contratto di viaggio, mare sporco e diritti del consumatore, nota a Cass., 24 aprile 2008, n. 10651, in Corriere giur., 2008, p. 1396 ss.

<sup>69</sup> Lo schema di decreto legislativo è composto da 4 articoli e da 2 Allegati. L'Allegato 1 reca il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, mentre l'Allegato 2 reca l'attuazione della Direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. In particolare, l'art. 3 prevede le norme abrogate dallo schema di decreto legislativo e l'art. 4 stabilisce che le disposizione del decreto "de quo" sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Codice, di cui all'Allegato 1, di compone di 70 articoli.

A questo fine, viene effettuato un riassetto nelle norme in tema di "servizi turistici", che viene risistemata nel Codice del Turismo, con conseguente abrogazione degli artt. 82-100 del Codice del Consumo<sup>70</sup>.

Le regioni di tale scelta si fondano sulla specialità della figura del consumatore-acquirente di pacchetti turistici rispetto al consumatore generale delineato dall'art. 3, comma 1, lett. a del Codice del Consumo, che per ragioni di ordine "tecnico-giuridico", al fine di rendere il quadro normativo più coerente e ordinato, rende opportuno il rinvio ad un codice di settore specialistico per la disciplina finalizzata alla tutela di tale tipologia di utente.

La dottrina aveva già evidenziato come la nozione generale di consumatore delineata dall'art. 3, comma 1, lett. *a* del Codice del Consumo, secondo cui si intende per tale "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta", non fosse sufficiente ad edificare una fattispecie unitaria ai fini dell'applicazione delle regole di protezione e tutela recate dal testo normativo<sup>71</sup>.

Ciò appariva evidente anche nell'ambito della disciplina dei "servizi turistici", in cui era rinvenibile un'autonoma definizione sia del "consumatore di pacchetti turistici", profondamente diversa da quella generale, sia del "professionista<sup>72</sup>", identificato, in tale ambito, come "venditore" o "organizzatore" di "pacchetti turistici", visto il particolare e

44

.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> La disciplina dei "contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio" è rimasta, invece, all'interno del Codice del Consumo, agli artt. 69-81-bis, pur novellata dal Codice del Turismo.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> L. ROSSI CARLEO, *Il turista come consumatore speciale*, in *Le clausole vessatorie nei contratti con il consumatore*, a cura di Alpa e Patti, vol. II, Milano, 1997, p. 815 s.

 $<sup>^{72}</sup>$  La definizione di "professionista" da parte del Codice del Consumo, è resa dall'art. 3, comma 1, lett. c.

più accentuato squilibrio esistente tra le due parti del contratto di viaggio, che l'ordinamento giuridico dovrebbe tendere ad attenuare<sup>73</sup>.

Tale squilibrio viene ben delineato dalla stessa Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo in esame, in cui si evidenzia come, da un lato, il turista sia un consumatore "non attrezzato a risolvere i problemi che si pongono durante la vacanza in un luogo lontano dalla sua dimora abituale" e comunque, sia, spesso, razionalmente inerte, ed incline a subire il disservizio pur di non perdere il poco tempo a disposizione per rilassarsi; dall'altro, il tour operator, "pur essendo di regola dotato di un apparato organizzativo idoneo a fronteggiare i possibili disservizi avvertiti dai turisti", non sia affatto "incentivato ad attivarsi, specie se gli interventi richiesti risulterebbero onerosi e non strettamente indispensabili ed il prezzo dei servizi turistici rimasti inadempiuti è già stato corrisposto dallo sfortunato turista"<sup>74</sup>.

In questa prospettiva, il nuovo testo valorizza anche il cosiddetto "turismo per motivazione", tiene conto cioè, nella valutazione del danno, delle specifiche esigenze ricreative che il viaggio mira a soddisfare e che un eventuale inadempimento può frustrare. Viene espressamente riconosciuta, infatti, la risarcibilità del c.d. danno da vacanza rovinata e tale profilo vale a giustificare la specialità della disciplina in esame rispetto a quella del generale rapporto di consumo.

La scelta di risistemare la disciplina dei pacchetti turistici nel Codice del Turismo consente anche di delimitare così con nettezza le fattispecie

2012, p. 162.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> R. SANTAGATA, I contratti del turismo organizzato: profili sistematici, in L'ordinamento del mercato turistico, a cura di S. COGLIANI, M. GOLA, M.A. SANDULLI, R. SANTAGATA, Torino,

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Cfr. Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della Direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio", p. 36.

nelle quali la risarcibilità del danno in questione è ammissibile, eliminando profili di incertezza.

Inoltre, tale soluzione, è apparsa in linea con l'orientamento della Suprema Corte, sopra delineato, che riconosce al viaggio tutto compreso natura di "nuovo tipo contrattuale", di cui la "finalità turistica" rappresenta la causa concreta<sup>75</sup>.

### 5.1. Le novità introdotte dal Codice del Turismo.

Passando alla disamina delle innovazioni introdotte dal Codice del Turismo alla nozione di pacchetto turistico, oggetto della presente trattazione, si osserva quanto segue.

Innanzitutto la locuzione "servizi turistici" che intitolava il Capo II del Titolo IV del Codice del Consumo, ora abrogato, è stato sostituito con il più puntuale riferimento ai "contratti del turismo organizzato", che apre il Capo I, del Titolo VI, del Codice del Turismo.

La dottrina ha evidenziato che, in questo modo, l'applicazione della disciplina speciale, di cui al Codice del Turismo, viene circoscritta ai "contratti del turismo organizzato", facendo sì che i servizi turistici disaggregati restino disciplinati dalle regole del codice civile e del Codice del Consumo<sup>76</sup>.

Viene poi meglio puntualizzato l'ambito di applicazione della disciplina, prevedendo che la stessa si applichi "ai pacchetti turistici definiti

-

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Si veda quanto riportato al paragrafo 4.5 del presente capitolo.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> R. SANTAGATA, I contratti del turismo organizzato, cit., p. 164.

dall' articolo 34, venduti od offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale dall'organizzatore o dall'intermediario, di cui all' articolo 33<sup>77</sup>.

Con l'aggiunta della locuzione "a chiunque" il legislatore ha inteso puntualizzare che le disposizioni del presente capo sono applicabili anche ai cittadini stranieri che acquistino in Italia un pacchetto turistico da un organizzatore di viaggi extracomunitario<sup>78</sup>.

Significative innovazioni vengono apportate anche alla definizione dei soggetti del rapporto turistico.

Per quanto riguarda l'"organizzatore", l'art. 33, comma 1, lett. *a*, precisa che assume tale qualificazione anche colui che offre al turista, "anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione". Si pensi all'ipotesi del vettore aereo che offre sul proprio sito Internet la possibilità per il viaggiatore di acquistare, oltre al viaggio, altre prestazioni turistiche quali il noleggio di un'autovettura, o notti in albergo<sup>79</sup>.

Accanto a ciò, scompare l'aggettivo "prefissata" relativamente alla combinazione di servizi turistici che definiscono il pacchetto turistico. Si è già avuto modo di osservare come la dicitura "prefissata combinazione" avesse fatto dubitare circa l'applicabilità della normativa ai cc.dd. "viaggi su misura"; dubbio, poi, positivamente risolto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia<sup>80</sup>.

47

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> L'art. 8, primo comma, del Codice del Consumo prevedeva: "Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti all'articolo 84, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui all'articolo 83".

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, cit., p. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Si veda, più approfonditamente, quanto riportato al paragrafo 6 del presente capitolo.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Si veda quanto riportato al paragrafo 4.3 del presente capitolo.

A seguito delle modifiche illustrate, risulta potenziata la tutela del turista la quale viene estesa non solo ai cc.dd. "viaggi su misura", ma anche al c.d. "turista fai da te" che realizza la combinazione degli elementi del pacchetto sulla base delle offerte promozionali presenti su un unico sito Internet81.

Anche dal lato dell'utente il termine "consumatore di pacchetti turistici" viene sostituito con il termine "turista", restando invariata la definizione dal punto di vista sostanziale<sup>82</sup>.

In tal modo, anche sul piano terminologico, viene sottolineata la specialità di tale tipo di "consumatore", da cui discende un'esigenza di maggior protezione.

Inoltre, la scelta è collegata alla previsione della risarcibilità del "danno da vacanza rovinata", mirando a circoscrivere la legittimazione ad agire per ottenere ristoro a colui che acquista un pacchetto turistico, escludendo il consumatore di singoli servizi turistici disaggregati<sup>83</sup>.

Nonostante ciò, va precisato che il "turista" viene inteso come "acquirente di un pacchetto turistico" indipendentemente dalla finalità per il quale lo stesso viene acquistato. La sussistenza di uno scopo di svago e vacanza è certamente rilevante ai fini del risarcimento del danno morale da inadempimento contrattuale, di cui all'art. 47, per la lesione dell'interesse al godimento del tempo libero e dell'occasione di svago e di divertimento programmata, che spesso è un'occasione irripetibile.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> R. SANTAGATA, I contratti del turismo organizzato, cit., p. 164.

<sup>82</sup> L'art. 33, comma 1, lett. c, definisce il turista: "l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico".

<sup>83</sup> In tali termini si esprime la Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo.

Tuttavia, secondo la dottrina, per il riconoscimento delle altre tutele previste dalla normativa si deve prescindere dalla finalità che l'acquisto del pacchetto vuole realizzare, vista la generica espressione usata dal codice nel definire il soggetto<sup>84</sup>. Si pensi al turista d'affari, che viaggia per partecipare ad un congresso (c.d. turismo congressuale) o ad incontri di lavoro.

In tal modo, la "finalità turistica" accolta dal testo normativo in esame, appare ben più ampia della definizione delineata dalla Corte di Cassazione, come sopra richiamata, incentrata principalmente sullo scopo voluttuario della prestazione<sup>85</sup>.

Per quanto concerne la definizione di pacchetto turistico, mentre il previgente art. 84 Cod. Consumo, richiedeva che il viaggio, la vacanza o il circuito tutto compreso avessero una durata minima, "superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte", tale requisito è stato eliminato dalla nuova normativa.

In tal modo viene valorizzato il c.d. "turismo motivazionale". I motivi individuali del contraente diventano decisivi per l'inquadramento giuridico della fattispecie, facendo rientrare, così, il contratto nell'alveo dei contratti di turismo organizzato, da cui discende il particolare regime di responsabilità del *tour operator* o degli agenti di viaggio in caso di eventuali inadempimenti. A titolo esemplificativo, si pensi a chi acquista un biglietto per una manifestazione sportiva e, contestualmente, il biglietto di trasporto. Laddove, a causa di un ritardo nel trasporto, o cancellazione dello stesso, il turista perda la possibilità di partecipare

<sup>84</sup> R. SANTAGATA, *I contratti del turismo organizzato, cit.*, p. 166; C. ALVISI, *Il diritto privato del turismo, cit.*, p. 214. Di diverso avviso è la Corte di Giustizia, 11 febbraio 1999, causa C-237/97, in *Foro it.*, 1999, IV, 345.

49

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> R. SANTAGATA, I contratti del turismo organizzato, cit., p. 167.

all'evento sportivo, la valutazione dell'inadempimento avverrà alla luce della normativa in esame con eventuale ristoro del danno non patrimoniale subito. Alla stessa stregua si considerino le ipotesi del c.d. turismo culturale (pacchetti giornalieri composti da trasporto e visita guidata, o ingressi a musei), al c.d. turismo enogastronomico, al fine di degustare prodotti tipici di un determinato luogo, o al c.d. turismo musicale, per la partecipazione a eventi, concerti o spettacoli musicali.

Inoltre, l'abolizione del requisito della durata minima della prestazione, consente di considerare "pacchetto turistico" anche le escursioni giornaliere acquistate nell'ambito di una prestazione turistica più ampia<sup>86</sup>.

# 6. I pacchetti turistici on line.

Il Codice del Turismo si è prefissato, tra gli altri, anche l'obiettivo di aggiornare la disciplina della vendita dei pacchetti turistici tenendo conto dell'evoluzione sociale e tecnologica e dei problemi riscontrati negli anni.

Una delle evoluzioni più significative nell'ambito del turismo è rappresentata, certamente, dall'avvento del commercio elettronico e dallo sviluppo e dalla diffusione di internet. Per commercio elettronico si intende il fenomeno della vendita per via telematica di beni o servizi al pubblico dei consumatori, detta convenzionalmente business to consumer

\_

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Si pensi all'ipotesi di un soggetto che, nel corso di una vacanza, decida di acquistare di un'escursione presso l'ufficio dell'organizzatore del viaggio, presente nell'hotel dove soggiorna. Di caso è stato sottoposto al vaglio della giurisprudenza. Si veda, in particolare, Trib. Milano Sez. XI, 27 gennaio 2004, in *Dir. Turismo*, 2006, 1, 47, con nota di A. Turco, (*Ir*) responsabilità del tori operator per i danni occorsi durante l'escursione facoltativa acquistata in loco dal viaggiatore.

(B2C), ovvero, nelle transazioni commerciali tra professionisti, c.d. *business to business* (B2B)<sup>87</sup>.

Il settore turistico è stato quello che maggiormente ha risentito della rivoluzione digitale. Nell'industria turistica l'introduzione di internet ha cambiato, infatti, radicalmente il modello di *business* esistente, tanto sul lato della fornitura dei servizi, quanto sul versante della grande distribuzione. I *tour operator*, le agenzie di viaggio, le compagnie aeree, gli albergatori possono oggi vendere direttamente al cliente senza ricorrere ad un intermediario<sup>88</sup>.

La realtà del mercato turistico *on line* ha conosciuto un'evoluzione continua, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti legati alla distribuzione al pubblico.

Basti pensare alle compagnie aeree di linea, che hanno spostato gran parte della loro attività di prenotazione sui propri siti web, anche grazie all'introduzione del biglietto elettronico. Senza contare che le compagnie aeree *low cost* commercializzano il proprio prodotto praticamente solo *on line* oppure attraverso sistemi di vendita diretta tramite *call center*.

Si pensi, poi, alla prassi dei consumatori di "confezionare" da sé i pacchetti turistici effettuando le loro prenotazioni direttamente attraverso i siti delle compagnie aeree, degli hotel e senza ricorrere ad intermediari (c.d. *dynamic packaging*)<sup>89</sup>.

<sup>88</sup> E. SIMONINI, La compravendita di pacchetti turistici on-line e l'esclusione del diritto di recesso da parte del turista, in Dir. Turismo, 2007, 1, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> M. GUARINI, I contratti del turismo organizzato on line e la tutela del "turista", in L'ordinamento del mercato turistico, a cura di S. COGLIANI, M. GOLA, M.A. SANDULLI, R. SANTAGATA, Torino, 2012, p. 217 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> G. CASTOLDI, Marketing per il turismo. Dai bisogni dei turisti al prodotto turistico, Milano, 2005, p. 107.

La materia dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali e dei contratti a distanza è stata inizialmente disciplinata, a livello comunitario, rispettivamente dalla Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, dalla Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997.

Tali direttive sono state recentemente unificate, con l'emanazione della Direttiva 2011/83/UE<sup>90</sup>, con lo scopo di garantire l'armonizzazione delle due normative, semplificando e aggiornando le norme applicabili, nell'ottica di promuovere un effettivo mercato interno dei consumatori, che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese, ai sensi dell'art. 26, paragrafo 2, TFUE, nonché dell'art. 169, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera *a*, TFUE.

La Direttiva stabilisce norme sulle informazioni da fornire per i contratti a distanza, per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e per i contratti diversi dalle due tipologie appena menzionate. Essa disciplina altresì il diritto di recesso per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e armonizza talune disposizioni concernenti l'esecuzione e altri aspetti dei contratti tra imprese e consumatori<sup>91</sup>.

La stessa si applica solo ai contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

La Direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 21-2-2014 n. 21, pubblicato nella Gazz. Uff. 11 marzo 2014, n. 58, con il quale è stato modificato il Capo I del titolo III della parte III del decreto legislativo 6

\_

<sup>90</sup> Pubblicata nella G.U.U.E. 22 novembre 2011, n. L 304, entrata in vigore il 12 dicembre 2011.

<sup>91</sup> Cfr. il considerando n. 9.

settembre 2005, n. 206, recante il Codice del Consumo, riscrivendo gli articoli da 45 a 67.

Tuttavia l'art. 47, comma 1, lett. *g*, espressamente esclude l'applicazione delle disposizioni delle Sezioni da I a IV del Capo I, del titolo III (Artt. 45 – 68) ai contratti "che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", di cui agli articoli da 32 a 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79".

Ai pacchetti turistici telematici si applica, sicuramente, la disciplina "speciale" del Capo I del Codice del Turismo, rubricato "Contratti del turismo organizzato", come espressamente stabilito dall'art. 32, comma 2.

Troverebbe, poi, applicazione, la disciplina speciale in materia di commercio elettronico, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70<sup>92</sup>, in forza del rinvio operato dal comma 3 dello stesso articolo al Codice del Consumo, il quale, all'art. 68, a propria volta vi fa richiamo, per quanto da esso non disciplinato.

Collocando, poi, il contratto telematico in esame tra i contratti a distanza, vista la prenotazione telematica, parte della dottrina invocava l'applicabilità della normativa prevista dal Codice del Consumo per tali contratti. Tuttavia tale conclusione si scontrava con il dato normativo che, rinviando esclusivamente agli articoli da 64 a 67 Cod. Cons. (in tema di diritto di recesso dai contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali) faceva propendere per un'applicabilità della normativa sui

53

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> Decreto emanato in attuazione della Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico. Per un approfondimento si veda E. FALLETTI, *I contratti di viaggio*, in *Il diritto applicato*, collana diretta da G. Cassano, Padova, 2008, p. 257 e ss.

contratti a distanza limitata alle sole norme richiamate (art. 32, comma 2, secondo periodo, Cod. Turismo<sup>93</sup>). Non è questa la sede per ripercorrere l'iter interpretativo che ha interessato il diritto di ripensamento dal contratto di viaggio, il quale secondo parte della dottrina andava comunque escluso, in virtù del disposto dell'art. 55, comma 1, lett. b, nel testo ante riforma ad opera del D.Lgs. n. 21 del 201494, nonostante il rinvio di cui all'art. 32, comma 2, Cod. turismo, mentre altra parte della dottrina lo ammetteva, sottolineando come il disposto dell'art. 55, comma 1, lett. b si riferisse ai singoli servizi disaggregati e non al "pacchetto turistico", il quale gode di un regime "speciale" di disciplina<sup>95</sup>. Ad oggi, da una parte l'art. 32 del Codice del Turismo non è stato coordinato con le modifiche al Codice del Consumo avvenute ad opera del D.Lgs. n. 21 del 2014, permanendo il rinvio agli artt. da 64 a 67 Cod. Cons., dall'altra, il disposto dell'art. 55 Cod. Cons. è stato riprodotto, riformandolo, all'art. 47 Cod. Cons., il quale espressamente esclude l'applicabilità delle norme in esame (artt. 45-68 Cod. Cons.) ai contratti che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina concernente "i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", di cui agli articoli da 32 a 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79", senza più riferirsi ai servizi disaggregati.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> Art. 32, comma 2, secondo periodo: "Restano ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il tale caso il professionista è obbligato a comunicare per iscritto l'esclusione del diritto di recesso. L'omessa comunicazione in merito all'inesistenza del diritto di recesso determina l'applicabilità degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206".

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> La norma in esame, testualmente, recitava: "Il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti, nonché gli articoli 52 e 53 ed il comma 1 dell'articolo 54 non si applicano: [...]

b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito".

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup> M. GUARINI, I contratti del turismo organizzato on line e la tutela del "turista", cit., p. 224 ss.

Ciò è in linea con quanto disposto dalla Direttiva 2011/83/UE, la quale, al considerando 32 prevede che "La legislazione dell'Unione esistente, tra l'altro nell'ambito dei servizi finanziari per i consumatori, dei viaggi tutto compreso e delle multiproprietà, contiene numerose regole per la tutela dei consumatori. Per questo motivo la presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai contratti in detti settori.".

Come evidenziato, la disciplina sui contratti di viaggio contenuta nel Codice del Turismo, trova applicazione anche ai contratti turistici *on line*, in virtù di quanto espressamente sancito dall'art. 32, comma 2.

A tale fine, rispetto alle nozioni contenute nel Codice del Consumo, sono state modificate le definizioni di "pacchetto turistico" e di "organizzatore", ricomprendendo in quest'ultima anche coloro che offrono al turista, "anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione". Inoltre, dalla definizione di pacchetto turistico è stato eliminato il requisito della "prefissata combinazione".

In tale modo, la disciplina dei contratti del turismo organizzato può essere estesa a tutte le tipologie di pacchetti dinamici a prescindere se vengano acquistati contestualmente su un solo sito, o attraverso il rinvio a siti *web* tra loro collegati, ferma restando l'irrilevanza della fatturazione separata e diversa delle diverse prestazioni.

Il "pacchetto dinamico" viene, infatti, definito come quel pacchetto composto da due o più elementi che non sono insignificanti rispetto al valore totale del pacchetto, i quali vengono forniti da soggetti economicamente collegati, o in *co-branding*, e vengono acquistati contestualmente. Anche se l'acquisto non è contestuale e il consumatore

riceve fatture separate dai diversi fornitori, laddove i siti web siano comunque collegati economicamente, ossia il sito web di un fornitore rinvii con un collegamento ipertestuale al sito web di una società collegata (associated company), si delineerà comunque un pacchetto dinamico. In caso contrario si tratterà di un'organizzazione indipendente<sup>96</sup>.

Nell'ambito dei pacchetti dinamici, è stata, poi, delineata la distinzione, tra pacchetti assemblati dal consumatore, che sceglie tra i diversi servizi forniti da un unico soggetto su un solo sito (c.d. *dynamic package one – supllier*) e i pacchetti c.d. *affiliate o click through*, dove l'acquisto dei vari elementi del pacchetto viene effettuato attraverso il rinvio tramite *links* da un sito *web* ad altri siti *web*<sup>97</sup>.

Tali modalità di vendita, prima della riforma, conoscevano un vuoto di tutela. Le norme in vigore, infatti, consentivano agli operatori di escludere dal concetto di pacchetto turistico la "combinazione" effettuata dal consumatore sul proprio sito web. Alcuni operatori (es. Expedia), infatti, alle condizioni generali dei servizi offerti precisavano che i servizi che consentono al cliente di combinare, secondo le proprie necessità, la destinazione, la data e il volo con l'hotel o l'autonoleggio non rientrano nella definizione di combinazione fissa, tali da potersi qualificare come "pacchetto turistico" 98. Per i servizi proposti in vendita attraverso il link a siti di soggetti terzi, si precisava di agire non quali intermediari, ma di offrire semplicemente "l'interfaccia" del sito agli stessi<sup>99</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> M. GUARINI, I contratti del turismo organizzato on line e la tutela del "turista", cit. p. 228.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> Study on Consumer detriment in the area of dynamic packages, in http://ec.europa.eu/consumers/rights/travel\_en.htm#travel.

<sup>98</sup> M. GUARINI, I contratti del turismo organizzato on line e la tutela del "turista", cit. p. 225.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> Al punto 7.2 delle Condizioni Generali in vigore a partire dal 21/05/2015 attualmente si legge: "Responsabilità di Expedia, Inc. in relazione ai Servizi di Terze Parti (inclusi i Pacchetti

Tali escamotage non sono oggi più possibili, alla luce della riforma introdotta dal Codice del Turismo. L'estensione dell'applicabilità della disciplina della Direttiva ai pacchetti confezionati autonomamente dal cliente sul sito web del fornitore rappresenta la logica evoluzione dell'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia in tema di contratti su misura, come precedentemente illustrato<sup>100</sup>.

In linea con il ragionamento della Corte, non vi sono difficoltà a considerare come "pacchetti turistici" i viaggi organizzati, attraverso una piattaforma informatica che combina su richiesta del consumatore i servizi offerti da diversi fornitori. Maggiori difficoltà si presentano in relazione ai pacchetti dinamici c.d. *click through*; tuttavia, considerata l'ampia nozione di organizzatore accolta dal Codice del Turismo, appare più difficile per l'operatore telematico nascondersi dietro la qualifica di "offerente dell'interfaccia" di un sito, al fine di sottrarsi alla disciplina dei contratti del turismo organizzato<sup>101</sup>.

In linea generale, anche il contratto di viaggio *on line*, come quello stipulato per le vie tradizionali, si caratterizza per il suo contenuto

Turistici offerti nella sezione "Vacanze"). In relazione all'acquisto dei Servizi di Terze Parti (inclusi i Pacchetti Turistici), Expedia, Inc. non svolge alcuna attività di intermediazione tra i Fornitori e i Clienti e in nessun caso si potrà ritenere che essa operi quale intermediario o organizzatore ai sensi del Codice del Turismo. Expedia, Inc. gestisce il Sito come una mera vetrina d'acquisto dove i Fornitori di Servizi di Terze Parti mostrano le loro offerte. Pertanto, Expedia non potrà essere considerata parte di un contratto con il Cliente per l'acquisto di un Servizio di Terze Parti. Expedia, Inc. non potrà essere ritenuta in nessun caso responsabile per le informazioni fornite nelle pagine dedicate alle offerte di Servizio di Terze Parti né potrà essere ritenuta responsabile per i danni eventualmente subiti dai Clienti in relazione ai Servizi di Terze Parti.

 $<sup>^{100}</sup>$  Si veda quanto riportato al paragrafo 4.3, in relazione a Corte Giust. CE, 30 aprile 2002, causa C-400/00.

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> M. GUARINI, *I contratti del turismo organizzato* on line *e la tutela del "turista"*, cit. p. 229.

puntualmente determinato dalla normativa di settore (art. 36 Cod. Turismo).

Inoltre, per quanto riguarda le informazioni che devono essere contenute nell'opuscolo informativo, l'art. 38, comma 3, stabilisce che "sono parificati all'opuscolo le informazioni ed i materiali illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica".

### **CAPITOLO II**

### LE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

## 1. La nascita delle agenzie di viaggio.

Il ruolo dell'agente di viaggio, alle origini, non aveva assunto una grande rilevanza dal punto di vista economico e tale attività veniva svolta prevalentemente da libero professionisti. Con lo sviluppo del turismo<sup>102</sup>, le agenzie di viaggio iniziarono ad organizzarsi sotto forma di impresa, al fine di soddisfare al meglio una domanda di servizi turistici che diveniva sempre più complessa e consistente<sup>103</sup>. L'organizzazione professionale dei viaggi presentò, infatti, fin da subito, i propri vantaggi rispetto all'iniziativa individuale, e ciò non solo in termini di professionalità nel fornire informazioni e consigli, ma soprattutto sotto il profilo del risparmio dei costi per i vari servizi. Il professionista gode, infatti, di un maggior potere contrattuale che gli consente di spuntare condizioni migliori nelle stipulazioni con i singoli fornitori.

In particolare, tale cambiamento si palesò a seguito della diffusione dell'organizzazione della crociera come servizio autonomo e separato da quello di trasporto.

Le agenzie di viaggio, nel tempo, si trasformarono in imprenditori specializzati, con un'organizzazione adeguata a garantire l'assolvimento di molteplici servizi, prestazioni complesse funzionalmente collegate allo

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup> Si veda, più approfonditamente, quanto riportato al capitolo 1, paragrafo 1.

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup> C. ALVISI, Il diritto privato del turismo nell'ordine giuridico del mercato, Torino, 2007, p. 131.

svolgimento di un viaggio di piacere. Si assistette, così, alla nascita dei *tour* operators.

E nel contempo venne a mutare l'organizzazione del turismo, delineandosi una separazione tra l'attività di organizzazione del viaggio, che vede coinvolti professionisti del settore che si occupano dell'ideazione e della creazione di un pacchetto-viaggio tutto compreso, e l'attività di commercializzazione del prodotto, nella quale si trovano impegnati soggetti che, vendendo il prodotto finito, si pongono come intermediari nei confronti del viaggiatore<sup>104</sup>.

Tuttavia, questa evoluzione avvenne molto gradualmente. In una prima fase gli operatori del settore continuarono, infatti, a presentarsi ai clienti come semplici intermediari, e ciò al fine di escludere la loro responsabilità relativamente ai contratti di viaggi conclusi per conto dei clienti.

2. L'evoluzione delle agenzie di viaggio in Italia: i primi interventi normativi degli anni Trenta.

In Italia, la prima agenzia comparve a Milano, nel 1878 ad opera dell'agente di viaggio Massimiliano Chiari, la cui attività ebbe inizio con l'organizzazione di comitive dirette all'esposizione internazionale di Parigi dell'anno 1900. Associatosi in seguito con il rag. Giuseppe Sommariva, diede vita ad una società denominata Chiariva, con sede sempre a Milano, che costituì una delle più importanti imprese organizzatrici<sup>105</sup>. Negli anni

60

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> F. ROMEO, Il contratto di viaggio cit., p. 8

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> F. MOLFESE, *Il contratto di viaggio e le agenzie turistiche*, Padova, 2006, p. 667.

seguenti sorsero altre agenzie nelle principali città italiane, ma la loro attività, inizialmente,<sup>106</sup> fu di sola intermediazione nella vendita di biglietti di viaggio (servizio di biglietteria) o di iniziative turistiche offerte al pubblico dai vettori, quali le crociere<sup>107</sup>.

Accanto alle agenzie di viaggio, nacquero, negli ultimi decenni dell'Ottocento, anche associazioni private con scopo turistico. Nel 1863, su iniziativa di Quintino Sella, nacque il Club Alpino Italiano<sup>108</sup>; nel 1894 venne fondato a Milano il Touring Club Ciclistico Italiano, trasformatosi nel 1900 in Touring Club Italiano, con lo scopo di sviluppare e promuovere il velocipedismo. Accanto a queste sorsero altre associazioni, tra le quali l'ACI<sup>109</sup>, l'Aero Club d'Italia e le Associazioni Pro Loco<sup>110</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup> Rappresentano un'eccezione alcune iniziative aventi ad oggetto l'organizzazione di comitive per l'esposizione internazionale di Parigi.

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> G. TASSONI, Il contratto di viaggio cit., pag. 8.

Per un approfondimento sulla storia del Club Alpino Italiano si veda: CAI, Commissione per il centenario, 1863-1963: i cento anni del Club Alpino Italiano, Milano, s.e., 1964.

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> L'Automobile Club Italiano trae le sue origini dall'istituzione, nel 1898, dell'Automobile Club di Torino che, nel 1904, assume la denominazione di Unione Automobilistica Italiana allo scopo di favorire lo sviluppo dell'automobilismo in Italia, di associare gli automobilisti e di organizzare manifestazioni sportive.

<sup>110</sup> La prima Pro Loco nasce a Pieve Tesino, in Trentino Alto Adige, all'epoca territorio Austro-Ungarico, nel 1881, con lo scopo di promuovere la bellezza del territorio, le professioni, le personalità, le specificità della terra, dell'ambiente e della natura circostante, rendendole, attrattiva turistico-culturale per i viaggiatori ed i pellegrini dello Spirito. Inizialmente denominati "Comitati di cura" o "Società di abbellimento", secondo alcuni studi hanno un'origine strettamente legata alle Badìe, gli antichi gruppi a cui le comunità demandavano in passato la gestione delle festività collettive. Nel 1910 la L. 11 dicembre 1910, n. 863 sul turismo, pose le basi per le Pro-loco. In Italia attualmente le Pro Loco riconosciute sono circa seimila, riunite e coordinate dall'UNPLI – Unione nazionale delle pro loco d'Italia, nata nel 1962. Per un approfondimento sul punto si veda A. SCACCHERI, (a cura di), Vino e territorio. Tipicità del vino e gusti del consumatore, Milano, 2010, p. 37.

La prima guerra mondiale determinò una battuta d'arresto nell'attività delle agenzie di viaggio, che riprese nell'immediato dopoguerra. In questi anni il settore turistico venne coinvolto in alcuni interventi pubblici, quali l'istituzione dell'ENIT (Ente Nazionale per le Industrie Turistiche) ad opera del R.D. 12 ottobre 1919, n. 2099, e l'emanazione del R.D.L. 23 novembre 1936 n. 2523, convertito dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2650, e rubricato *Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo*, che riconobbe la natura privatistica delle agenzie sottoponendole però al controllo pubblico. Gli interventi pubblicistici degli anni Trenta in materia di agenzie viaggio trovavano il proprio fondamento nella connessione esistente tra l'attività in esame e il settore dei trasporti e del turismo, connotati di forte interesse pubblico. Attenta dottrina ne ha ravvisato, tuttavia, la *ratio* anche in una certa inclinazione del legislatore nazionale dell'epoca a controllare l'eccessiva mobilità dei cittadini, considerata potenzialmente pericolosa<sup>111</sup>.

Il R.D.L. 23 novembre 1936 n. 2523<sup>112</sup> definiva, all'art. 1, le agenzie di viaggio come le "aziende che, disponendo di una organizzazione adeguata, prestano mediante compenso l'assistenza turistica ai viaggiatori". L'attività di "assistenza turistica" veniva individuata mediante la suddivisione delle agenzie in tre categorie, e precisamente:

-

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup> Attenta dottrina osserva come la politica dell'epoca favorisce il turismo in entrata o tra i confini del Paese, mentre guarda con sospetto al viaggiatore italiano che si reca all'estero. Sul punto si veda l'analisi condotta da G. TASSONI, *Il contratto di viaggio, cit.*, pag. 9, nota n. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup> Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del provvedimento in esame. Il decreto ha, infatti, individuato le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore.

Categoria A - Uffici viaggi e turismo (art. 2);

Categoria B - Uffici turistici (art. 3);

Categoria C - Uffici di navigazione (art. 4).

La nozione di "uffici viaggi e turismo" comprendeva le aziende che svolgevano tutte o gran parte delle seguenti attività:

- vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre o di navigazione interna, sia nazionale che estero, in tutte le forme d'uso; prenotazione di posti nelle carrozze ferroviarie ed in ogni altro mezzo di trasporto; vendita di biglietti di passaggio e di cabine per conto di imprese nazionali od estere di navigazione marittima; vendita di biglietti di trasporto per linee nazionali od estere di navigazione aerea;
- organizzazione di viaggi isolati od in comitiva e di crociere con o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno; organizzazione di escursioni private o collettive, con o senza accompagnamento, per la visita delle città e dei dintorni, e noleggio di autovetture;
- emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni d'albergo emessi da organizzazioni nazionali od estere;
- attività accessorie quali spedizione e ritiro di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti; rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per viaggiatori (*traveller's cheques*) altresì di lettere di credito emessi da istituti bancari e cambio di valute, in quanto attinenti a servizi turistici, e sempre che il titolare della azienda abbia ottenute le prescritte autorizzazioni; rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio, a persone o cose, per conto di imprese autorizzate; informazioni di ogni genere in materia turistica; diffusione gratuita di materiale turistico di propaganda e vendita di guide, orari, ecc.; speciali prestazioni, purché di qualche interesse turistico anche se indiretto (visti consolari ai

passaporti, vendita di biglietti teatrali, per manifestazioni di pubblico interesse, lotterie, ecc.); e assistenza in genere ai clienti.

Venivano qualificate "uffici turistici" le aziende che, delle attività predette, ne svolgevano soltanto alcune e con carattere ricettivo o locale, escluse in ogni modo la vendita dei biglietti e l'organizzazione di viaggi e crociere.

Infine, venivano definite "uffici di navigazione" le aziende che fornivano informazioni e biglietti di passaggio per i servizi di navigazione sia interna che marittima (esclusi quelli per emigranti) od aerea di società ed imprese nazionali od estere delle quali fossero diretta emanazione o ne avessero la rappresentanza, ponendo in essere, quindi, un'attività di mera intermediazione tra i passeggeri ed i vettori.

Il provvedimento legislativo in esame dettava una disciplina amministrativa in materia, non regolando, dal punto di vista civilistico, i rapporti tra agenzie e clienti; nonostante ciò, esso si presenta di sicuro interesse, riportando un'importante elencazione delle attività svolte dalle stesse<sup>113</sup>. Oltre a ciò, esso contiene una traccia dell'evoluzione storica delle agenzie. Esso contempla, infatti, sia l'ipotesi in cui l'agenzia svolga la sola attività di intermediazione (ufficio vendite), quale diretta emanazione del vettore o quale suo rappresentante, sia l'ipotesi in cui la stessa si occupi direttamente dell'organizzazione del viaggio. Viene tracciata una demarcazione tra i due diversi tipi di attività, che ricalca l'evoluzione delle inizialmente agenzie viaggio, preposte alla sola funzione intermediazione tra i passeggeri/clienti, e le compagnie di trasporto

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup> G. ROMANELLI, Agenzie di viaggio e contratto avente per oggetto l'assistenza turistica, in Riv. dir. nav., 1959, I, p. 257 ss.

organizzatrici della crociera, successivamente, e, preposte all'organizzazione stessa dei viaggi<sup>114</sup>.

- 3. Le agenzie viaggio e l'impresa turistica.
- 3.1. Dalla legge-quadro del 17 maggio 1983 alla Riforma della legislazione nazionale del turismo del 2001.

Una disciplina più moderna e al passo con la rilevanza del turismo si ebbe in seguito all'emanazione della legge 17 maggio 1983 n. 217, intitolata "legge quadro per il turismo e per gli interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica" 115.

La legge disciplinava all'art. 5 le imprese turistiche, mentre al successivo art. 9 proponeva una definizione di agenzie viaggio e turismo.

In particolare, quest'ultime venivano definite come "le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084"116.

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup> G. TASSONI, *Il contratto di viaggio, cit.*, pag. 22 e ss.

<sup>115</sup> Ai sensi dell'art. 11, comma 6 legge 29 marzo 2001 n. 135 la legge in esame è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione delle disposizione contenute nell'articolo 2, comma 4 della citata legge n. 135 del 2001 approvato con D.P.C.M. 13 settembre 2002.

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup> In materia si veda L. BONARETTI, G. MANUZZI, Il contratto di viaggio turistico e le agenzie di viaggio, Rimini, 1997, p. 157 e ss.

Secondo l'art. 5 sono, invece, imprese turistiche "quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici". La norma, quindi, limitava la nozione di impresa turistica alle sole strutture ricettive, senza fare espresso riferimento alle agenzie di viaggio e turismo.

La dottrina, tuttavia, era concorde nel ritenere che assumessero tale qualifica anche le altre attività di tipo imprenditoriale, allo stesso modo strettamente connesse con il fenomeno turistico, relative alla produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e intermediazione nei predetti servizi, quali le agenzie di viaggi e turismo di cui all'art. 9 delle medesima legge<sup>117</sup>.

Va osservato, inoltre, che il sistema fin dalle origini non nacque come sistema produttivo e distributivo "chiuso", cioè riservato a soggetti che presentassero i requisiti delle agenzie di viaggio stesse. Non sussistevano, infatti, norme che vietassero la conclusione di contratti di agenzia con soggetti non iscritti al ruolo o albo. Ed anzi, le medesime attività delle agenzie viaggi potevano essere svolte, a norma dell'art. 10 della Leggequadro, anche dalle associazioni senza scopo di lucro per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, esclusivamente per i propri associati<sup>118</sup>. Ciò allo scopo di favorire lo sviluppo del turismo.

La materia formò nuovamente oggetto di riforma con la legge 29 marzo 2001 n. 135<sup>119</sup>, recante la "Riforma della legislazione nazionale del

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup> M. SOLI, Le imprese turistiche, in L'ordinamento del mercato turistico, a cura di S. COGLIANI, M. GOLA, M.A. SANDULLI, R. SANTAGATA, Torino, 2012, p. 79.

<sup>118</sup> Sul punto si veda quanto riportato al presente capitolo, paragrafo 7.

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup> Il provvedimento in esame è stato abrogato dall'art. 3 del Decreto legislativo del 23/05/2011 n. 79.

turismo"<sup>120</sup>. Ai fini della presente trattazione viene, in particolare, in rilievo il disposto dell'art. 7<sup>121</sup>, dalla cui lettura si evince come il legislatore avesse ampliato la nozione di impresa turistica, includendovi, oltre alle predette strutture ricettive, tutte quelle imprese la cui attività "concorre alla formazione dell'offerta turistica ovvero è finalizzata a soddisfare i bisogni del turista". Conformemente, l'art. 1 dell'Accordo allegato al D.P.C.M. 13 settembre 2002 stabilisce che "il carattere turistico viene conferito all'impresa unicamente dalla tipologia di attività svolta".

La nozione è così ampia da far rientrare nell'ambito delle imprese turistiche anche le agenzie di viaggio e turismo ed i *tour operator*, esclusi dalla prima legge-quadro.

Ed anzi, il D.P.C.M. 13 settembre 2002, all'art. 1, comma 2, lett. *b*, n. 4, espressamente sancisce che rientrano nella nozione di impresa turistica anche quelle attività di "tour operator e di agenzia di viaggi e turismo, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente l'attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi di incoming che di outgoing. Sono altresì imprese turistiche quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, di assistenza e accoglienza ai turisti. Sono escluse le mere attività di distribuzione dei titoli di viaggio".

Né l'art. 7 della L. 135/2001, né il D.P.C.M. 13 settembre 2002, tuttavia, nel definire l'impresa turistica richiedevano espressamente il

-

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup> Per un primo commento alla normativa si veda M. RENNA, La nuova legge quadro sul turismo: lo Stato ritorna protagonista, in Giornale Dir. Amm., 2001, 12, 1195.

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup> Il comma 1 dell'art. 7 testualmente recita: "Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica".

requisito della professionalità nell'esercizio della stessa. A mente dell'art. 2082 c.c., è imprenditore colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi.

Parte della dottrina riteneva, quindi, che fosse necessario operare un distinguo tra il profilo pubblicistico e quello privatistico della disciplina dell'impresa turistica, con la conseguenza che colui che esercitava un'attività finalizzata alla soddisfazione dei bisogni del turista in modo occasionale veniva fatto rientrare nel *genus* "impresa turistica" ai fini della disciplina pubblicistica, che prevedeva specifici controlli all'accesso e nel corso dell'esercizio dell'attività da parte dell'autorità amministrativa, nonostante non potesse qualificarsi come imprenditore ai sensi dello statuto privatistico<sup>122</sup>.

Altra parte della dottrina, invece, riteneva che, a prescindere dal silenzio della norma, il requisito della professionalità fosse sempre necessario per assumere la qualificazione di impresa turistica<sup>123</sup>.

In ogni caso, la legge n. 135/2001, come precedentemente già fatto dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, nell'includere le agenzie di viaggio e turismo tra le imprese turistiche, aveva stabilito tra le due nozioni un rapporto di genere a specie. L'agenzia di viaggio e turismo rappresenta, infatti, la principale ipotesi del *genus* "impresa turistica", posto che le funzioni principali che questa assolve sono tipicamente tutte quelle che hanno a che fare con l'attività di produzione, organizzazione intermediazione e commercializzazione di servizi e prodotti turistici

122 R. SANTAGATA, Diritto del turismo, Torino, 2009, p. 42

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup> A. SCIARRONE ALIBRANDI, L'impresa turistica, in Evoluzione e prospettive della legislazione sul turismo, a cura di M. Gola, Rimini, 2002, p. 140; A. CICCHETTI, La disciplina dell'impresa turistica, in Diritto pubblico del turismo, a cura di M. Gola, T. Groppi, Rimini, 2005.

globalmente intesi, che rappresenta l'oggetto dell'attività economica caratterizzante l'impresa turistica.

3.2. Il rapporto tra agenzia di viaggi e impresa turistica nel l'attuale quadro normativo.

Il medesimo rapporto di correlazione tra le due fattispecie viene riproposto anche dal Codice del Turismo, di cui al Decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79, che, all'art. 4, detta la nozione di impresa turistica<sup>124</sup>, successivamente proponendo, all'art. 18, la definizione di agenzia di viaggio e turismo, che di fatto, costituisce un'esemplificazione della fattispecie già delineata all'art. 4<sup>125</sup>.

Va precisato, fin da subito, che l'art. 18 in commento è stato dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 80 del 5 aprile 2012<sup>126</sup>, per violazione degli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost., avendo il legislatore nazionale invaso la sfera di competenza della Regioni, la quale, in materia di turismo, spetta alle stesse in via esclusiva.

La Corte Costituzionale ha, infatti, dichiarato che, con la disposizione in esame, "vengono accentrati in capo allo Stato compiti e funzioni la cui

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup> Art. 4, comma 1, Cod. Turismo: "Ai fini del presente decreto legislativo sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica".

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup> M. MARI, *Agenzie di viaggio e turismo*, in *L'ordinamento del mercato turistico*, a cura di S. COGLIANI, M. GOLA, M.A. SANDULLI, R. SANTAGATA, Torino, 2012, p. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup> Corte Cost., 5 aprile 2012, n. 80, con la quale sono stati dichiarati illegittimi per "eccesso di delega" gli articoli 1-2-3-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-20-21-23-30-68-69.

disciplina era stata rimessa alle Regioni e alle Province autonome dall'art. 1 dell'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, recepito dal D.P.C.M. 13 settembre 2002. Si tratta, ancora una volta, di un accentramento di competenze spettanti in via ordinaria alle Regioni, in forza della loro competenza legislativa esclusiva in materia di turismo. Si opera in tal modo una variazione del riparto delle competenze tra Stato e Regioni nella detta materia, che esula dalla delega contenuta nella legge n. 246 del 2005".

L'art. 4, invece, non è stato travolto dalla pronuncia suddetta, considerato che esso, sostanzialmente, si limita a riprodurre il contenuto del precedente art. 7 della L. 135/2001, e che la disciplina in questione non incide sui rapporti tra Stato e Regioni in materia turistica, mantenendosi nell'ambito della materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

In ogni caso, la definizione accolta dal Codice del Turismo, presenta sostanzialmente lo stesso contenuto della nozione fornita dal D.P.C.M. 13 settembre 2002, dalla quale non si distanziano le nozioni adottate dalle diverse leggi regionali<sup>127</sup>.

-

<sup>127</sup> Si veda, ad esempio, l'art. 3, comma 1, della L. R. Abruzzo 12 gennaio 1998, n. 1: "Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, nei predetti servizi ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti. Le predette attività possono essere svolte congiuntamente o disgiuntamente". Identica definizione viene data dall'Emilia Romagna (art. 3 della L. 31 marzo 2003, n. 7), la quale, all'ultima frase, aggiunge solo l'inciso "anche in via telematica se compatibile". La Liguria, all'art. 2 della L. R. 4 ottobre 2006, n. 28 afferma "1. Ai fini della presente legge, per agenzie di viaggio e turismo, di seguito denominate agenzie, si intendono le imprese che esercitano l'attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita, a forfait o a provvigione, di elementi isolati o coordinati di viaggi e soggiorni, ovvero l'attività di intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi comprese l'assistenza e l'accoglienza ai turisti. 2. Sono, altresì, agenzie di viaggio e turismo le Online Travel Agency (OLTA o OTA) ovvero le agenzie che esercitano la propria attività di agenzia esclusivamente on line[...]". In Lombardia, la L.R. 16 luglio 2007, n. 15, all'art. 81 detta la seguente definizione: "1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di

Secondo l'art. 18 del Codice del Turismo sono agenzie di viaggio e turismo: "le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206<sup>128</sup>".

Anche l'art. 18, al pari delle diverse leggi regionali, come precedentemente già faceva l'art. 7 della L. 135/2001, pur definendo testualmente le agenzie come delle "imprese", non contiene alcun riferimento al requisito della professionalità, di cui alla nozione di imprenditore ai sensi dell'art. 2082 c.c..

Ne consegue che nel novero delle agenzie rientrano tutti i soggetti che offrono al turista la produzione, l'organizzazione e l'intermediazione di viaggi e soggiorni, nonché ogni altro tipo di prestazione turistica a

produzione, organizzazione, prenotazione e vendita biglietti di viaggi e soggiorni ovvero intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività. Tali attività possono essere effettuate da: a) agenzie che organizzano viaggi e soggiorni senza vendita diretta al pubblico, comunque inteso, ma che vendono alle agenzie di cui alla lettera b); b) agenzie con vendita diretta al pubblico". In Basilicata, l'art. 3 della L. R. 29 marzo 1999, n. 8, recita "Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di consulenza, produzione, organizzazione turistica, prenotazione e vendita di biglietti di viaggi e soggiorni e/o di intermediazione nell'acquisto dei predetti servizi o anche di entrambe le attività. Tali attività possono essere effettuate da: a) agenzie che producono e organizzano viaggi e soggiorni, per singole persone o per

gruppi, senza vendita diretta al pubblico, ma che vendono il loro prodotto alle agenzie di cui alla successiva lett. b); b) agenzie che svolgono attività di intermediazione mediante vendita diretta al

pubblico di viaggi e soggiorni per singole persone o gruppi".

<sup>128</sup> Autorevole dottrina sottolinea come il richiamo in esame crei perplessità interpretative. Non si comprende, infatti, se il legislatore abbia inteso richiamarsi all'intera disciplina di tutela del consumatore prevista dal D.Lgs. n. 206/2005, oppure abbia voluto operare un richiamo alle norme in tema di contratti, le quali, però, non sono più contenute nel decreto suddetto. Così E.M. TRIPODI, G. CARDOSI, *Il Codice del turismo. Guida alla nuova disciplina dopo il D.Lgs. n. 79/2011*, Santarcangelo di Romagna, 2011, p. 185.

71

servizio dei clienti, a prescindere dal fatto che l'attività venga svolta in modo professionale e con continuità in forma di impresa o meno. Nello svolgimento di tale attività tutti i soggetti saranno vincolati, a prescindere dalla qualificazione di impresa commerciale, al rispetto degli obblighi amministrativi e pubblicistici previsti dalla normativa<sup>129</sup>.

Le agenzie di viaggio e turismo si caratterizzano, infatti, per la necessaria sottoposizione ad un regime pubblicistico, in ragione della peculiarità dell'attività svolta, che si riflette nel settore pubblico e che necessità di idonee garanzie a tutela del consumatore.

Solo laddove l'attività venga esercitata in modo non occasionale, le agenzie di viaggio sono qualificabili come imprese commerciali e da ciò discende la sottoposizione dell'attività economica esercitata allo statuto dell'imprenditore commerciale, di cui al capo III del Codice Civile, alla legge fallimentare di cui al R.D. n. 267/1942 e alla legislazione speciale relativa al singolo settore di riferimento.

La lettera dell'art. 18 non prevede, poi, l'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese come espressamente stabiliva l'art. 7 della L. n. 135/2001. Tuttavia, tale mancato richiamo non va interpretato come espressione della volontà del legislatore nazionale di eliminare tale formalità: la disciplina, infatti, deve essere ricostruita sulla base di una visione sistematica delle norme, leggendo l'articolo in esame in combinato disposto con l'art. 4, che inquadra le agenzie di viaggio e turismo nell'ambito delle imprese turistiche. Laddove l'agenzia abbia tale natura, da tale inquadramento giuridico discenderà implicitamente l'obbligo di iscrizione al Registro Imprese; nel caso in cui, invece, l'agenzia svolga l'attività di intermediazione e organizzazione di viaggi e soggiorni in

\_

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup> Si veda quanto più approfonditamente illustrato ai paragrafi successivi.

modo non abituale, e, quindi, senza essere organizzata in forma imprenditoriale, tale obbligo non sussisterà<sup>130</sup>.

In conclusione, la nozione di agenzia di viaggio e turismo pur rappresentando una specificazione dell'impresa turistica, non coincide e si esaurisce in quest'ultima. Sono ricomprese, infatti, nella definizione di agenzia di viaggio, anche quelle attività esercitate in modo non professionale, caratterizzate, quindi, da occasionalità e prive del carattere di abitualità.

## 4. L'agenzia di viaggio e turismo nel Codice del Turismo.

La nozione di agenzia di viaggio proposta nel Codice del Turismo viene resa attraverso un'elencazione delle principali attività svolte da dette imprese, analogamente a quanto veniva già fatto dall'art. 7 della L. 135/2001 e, attualmente, della normativa regionale<sup>131</sup>.

Precisamente, assume tale qualifica l'impresa turistica che esercita, congiuntamente o disgiuntamente, attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, sia di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico.

In ogni caso, l'elencazione è di tipo esemplificativo, non essendo intenzione del legislatore fornire un'indicazione tassativa né esaustiva di tutte le attività svolte dalle agenzie viaggi. La stessa non ha carattere preclusivo, come si coglie dalla formulazione generica con cui si conclude

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup> M. MARI, Agenzie di viaggio e turismo cit., p. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> Si veda quanto indicato alla nota n. 26 del presente paragrafo.

l'elenco, che include nella nozione in esame "ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti".

L'art. 18 prosegue al secondo comma affermando che sono considerate, altresì, agenzie viaggi "le imprese esercenti in via principale l'organizzazione dell'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, nonché ogni altra impresa che svolge attività ricollegabili alle precedenti".

Dall'esame della definizione data dal legislatore nazionale, nonché da quella adottata dai diversi legislatori regionali, emerge come siano due gli elementi che qualificano l'impresa come "agenzia di viaggi e turismo": l'assunzione diretta dell'organizzazione di viaggi, crociere, gite e escursioni, e l'esercizio di detta attività in via principale<sup>132</sup>. L'attività di

<sup>132</sup> Si veda, a tal proposito, Corte Cass., 26 gennaio 1999, n. 680, in Giust. Civ., 1999, I. La Corte di Cassazione, chiamata a stabilire se costituisse esercizio di attività di agenzia viaggi la vendita da parte di una società alberghiera di un pacchetto composto dal soggiorno nell'albergo da essa esercitato, unitamente ad un giro turistico della città, organizzato da un'agenzia turistica autorizzata, ha affermato che, laddove le attività che caratterizzano l'agenzia di viaggi, come descritte dalla legge regionale, "costituiscano contenuto principale o accessorio di attività di impresa alberghiera, il relativo esercizio da parte di tali imprese non è soggetto all'autorizzazione prevista dall'art. 6 di detta legge regionale, la quale deve ritenersi non si riferisca né all'organizzazione di "soggiorni" da parte delle imprese alberghiere - il cui oggetto specifico è proprio l'offerta del soggiorno, con l'organizzazione delle struttura a ciò necessarie - né all'offerta di servizi accessori al soggiorno, tra i quali rientrano, fra gli altri, quelli diretti a facilitare il cliente nell'accedere al complesso delle prestazioni organizzate sul territorio, da soggetti a ciò autorizzati, in relazione all'esercizio delle attività turistiche, tra le quali va compresa la prenotazione e la vendita di giri turistici, organizzati da soggetti autorizzati, della città nella quale l'albergo sia ubicato. All'affermazione ditale principio consegue che il titolare di un esercizio alberghiero regolarmente autorizzato, mentre, in mancanza di specifica autorizzazione, non può organizzare giri turistici della città in cui l'esercizio è ubicato, non potendosi fare rientrare una simile attività fra quelle accessorie all'esercizio dell'attività alberghiera, può invece vendere direttamente, senza la necessità di una specifica autorizzazione, ai

mera distribuzione di titoli di viaggio, senza il compimento di alcun compito di organizzazione, non ha valenza qualificatoria, come, peraltro, espressamente previsto dal terzo comma della norma in oggetto<sup>133</sup>. Quest'ultima attività può anche coesistere con quella di organizzazione del viaggio, e, in questo caso, la qualificazione dell'impresa discenderà dall'attività che viene svolta in via principale, secondo un criterio di prevalenza.

In linea con la moderna evoluzione del mercato, l'ultimo comma della norma del Codice del Turismo, infine, precisa che sono esclusi dalla nozione di agenzia di viaggio e turismo, di intermediario, di venditore o di organizzatore di viaggio, le persone fisiche o giuridiche che effettuano la vendita e la distribuzione dei cofanetti, o *voucher*, regalo che permettono di usufruire di servizi turistici anche disaggregati. In questo caso, la qualificazione di agenzia di viaggio, e la relativa disciplina, compete esclusivamente a chi emette e produce i predetti cofanetti, o *voucher*, regalo. La disposizione in esame, ritenuta incostituzionale, e pertanto, annullata, non trova analogo riscontro nella legislazione regionale.

## 5. Il controllo pubblico: dall'autorizzazione alla SCIA

Come si è già avuto modo di precisare, le agenzie di viaggio e turismo rappresentano una fattispecie nella cui disciplina convivono sia

propri clienti, giri turistici della città nella quale l'esercizio sia ubicato e quindi può, a maggior ragione, come è avvenuto nel caso di specie, offrire a mezzo di inserzioni pubblicitarie, ad agenzie turistiche, a scopo promozionale, unitamente e cumulativamente al soggiorno in albergo, il servizio accessorio della vendita contestuale, a prezzo di costo, del tour della città organizzato da un'agenzia turistica autorizzata".

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup> M. MARI, Agenzie di viaggio e turismo cit., p. 94.

aspetti privatistici che pubblicistici. In particolare, dette imprese sono state soggette, fin dall'origine, ad un sistema di controlli pubblici con lo scopo di assicurare agli utenti la capacità e la correttezza professionale degli operatori del settore<sup>134</sup>.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che le limitazioni all'attività imprenditoriale devono essere previste nel rispetto del principio di libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione, secondo il quale le stesse risultano legittime unicamente se derivano dalla necessità di assicurare che l'attività non si svolga "in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana", mentre controlli e programmi possono essere stabiliti con legge affinché "l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali". Ne deriva che qualunque legge, statale o regionale, che disciplini l'esercizio di singole attività che siano esplicazione della libertà di iniziativa economica, deve essere interpretata alla luce di tale principio, che esclude possano essere imposte limitazioni e controlli che non siano diretti al perseguimento delle finalità anzi dette, espressamente indicate dalla Costituzione, frapponendosi ostacoli ingiustificati a quella libertà, costituzionalmente garantita 135.

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup> La legge n. 217/1983 prevedeva per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, un provvedimento di autorizzazione, demandato alle Regioni (che, a loro volta, lo hanno devoluto alle Province e, nella maggior parte dei casi, ai Comuni). Era previsto, poi, un nulla osta, rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza (questore) per verificare la situazione penale del richiedente, già previsto dalla legislazione degli anni Trenta, il quale è stato abrogato dall'art. 46 del D.Lgs. n. 112/1998.

<sup>135</sup> Corte Cass., 26 gennaio 1999, n. 680, in Giust. Civ., 1999, I.

Fin dagli anni Settanta<sup>136</sup>, le competenze amministrative in materia di turismo e industria alberghiera, sono state attribuite alle Regioni, le quali hanno sottoposto lo svolgimento delle attività di agenzia di viaggio e turismo al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'ente locale<sup>137</sup>. Il controllo dell'ente locale aveva lo scopo di accertare il carattere turistico del servizio offerto e il rispetto dei requisiti professionali e finanziari previsti a tutela del consumatore.

La legge n. 217/1983 si limitò sostanzialmente a recepire il quadro normativo fino ad allora vigente, prevedendo all'art. 9, comma 5, che l'autorizzazione regionale fosse subordinata al nulla osta della competente autorità di pubblica sicurezza, abrogato, poi, dall'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 112 del 1998.

Per le persone fisiche o giuridiche straniere, non appartenenti a Stati membri della comunità europea, l'art. 9, comma 10 della L. n. 217/1983 stabiliva che l'autorizzazione regionale fosse subordinata al rilascio del

\_

<sup>136</sup> Con il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, vennero trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia di turismo e industria alberghiera. Il rilascio delle licenze di esercizio dell'attività di agenzia viaggi entrò a far parte delle competenze delle Regioni, mentre restò in capo allo Stato il solo nulla osta al rilascio delle licenze per i soggetti stranieri. Il trasferimento delle funzioni amministrative venne completato con il D.P.R. n. 616 del 1977 con il quale vennero attribuite alle Regioni anche le funzioni di polizia amministrativa nelle materia già di loro competenza per l'esercizio delle funzioni amministrative. La legge dell'83 si limitava sostanzialmente a recepire il quadro normativo fino ad allora vigente, prevedendo all'art. 9, comma 5, che l'autorizzazione regionale fosse subordinata al nulla osta della competente autorità di pubblica sicurezza, abrogata poi dall'art. 46, comma 1, D.Lgs. n. 112 del 1998. Sul punto si veda C. ALVISI, *Il diritto privato del turismo cit.*, p. 133 e ss..

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup> In taluni casi l'autorizzazione è rilasciata direttamente dalla Regione, mentre, per altre normative, la competenza spetta alla Provincia o al Comune.

nulla osta dello Stato ai sensi dell'art. 58, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616<sup>138</sup>.

Mentre la necessità del nulla osta della competente autorità di pubblica sicurezza, di cui all'art. 9, comma 5, della L. n. 217/1983 venne abrogata con il D.Lgs. n. 112 del 1998, restò invariato il regime giuridico delle agenzie di viaggi non appartenenti alla Comunità Europea, per le quali persisteva la necessità del nulla osta dell'autorità di pubblica sicurezza.

L'esercizio in Italia dell'attività di agente di viaggi da parte di cittadini e imprese di altri Stati membri della Comunità europea è stato, successivamente, regolato dal D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 392, emanato in attuazione della direttiva n. 82/470/CEE per la parte concernente gli agenti di viaggio e turismo. Il decreto, subordinava l'esercizio delle attività all'autorizzazione regionale di cui all'art. 9 della L. 217/1983, prevedendo che, per l'accertamento dei requisiti di onorabilità richiesti ai fini del rilascio dell'autorizzazione suddetta, fosse sufficiente la presentazione, da parte del richiedente, di un documento rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del Paese di origine o di provenienza, attestante il possesso dei requisiti<sup>139</sup>.

In questo quadro si è inserita la L. n. 135/2001, la quale ha abrogato l'art. 9 della L. n. 217/1983.

Relativamente alle imprese turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea, l'art. 7, comma 7, ha stabilito che le stesse potessero essere autorizzate a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione al Registro

-

<sup>&</sup>lt;sup>138</sup> L'art. 58, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, stabilisce che "Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: [...] 2) il nulla osta al rilascio della licenza per agenzia di viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere, sentite le regioni...".

<sup>&</sup>lt;sup>139</sup> Art. 3 del D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 392.

Imprese, "a condizione che posseggano i requisiti richiesti".

Per quanto concerne la definizione di impresa turistica, la stessa è stata resa senza far alcun riferimento al regime autorizzatorio<sup>140</sup>.

Parte della dottrina aveva quindi interpretato questa evoluzione normativa nel senso di ritenere abrogata l'autorizzazione regionale. Conferma in tal senso veniva ravvisata nel fatto che l'art. 7, al comma 6, richiedesse l'autorizzazione per lo svolgimento delle professioni turistiche, senza far menzione delle agenzie viaggi<sup>141</sup>.

Tale opinione si scontra, però, con la sopravvenuta revisione del Titolo V della Costituzione, ad opera della L. Cost. n. 3 del 2001, con la quale alle Regioni è stata attribuita una competenza normativa esclusiva in materia di turismo<sup>142</sup>. Nell'esercizio dell'autonomia normativa in materia, infatti, molte Regioni hanno scelto di mantenere in vigore le norme

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup> Si veda la definizione riportata alla nota 20 del presente capitolo.

<sup>&</sup>lt;sup>141</sup> M. ATELLI, La riforma della legislazione sul turismo, in Corriere Giur., 2001, 10, 1377. In tale articolo, l'autore afferma: "Da notare è che le agenzie di viaggio e turismo parrebbero ora rientrare nell'ampia categoria delle imprese turistiche, e come tali dovrebbero poter svolgere la propria attività a prescindere da un'autorizzazione pubblica, in particolare regionale. Si tratta di una rilevante novità, perché la l. n. 217/1983 (12) prevedeva esattamente l'opposto, ciò che ha dato luogo ad un fitto contenzioso, segnatamente per ciò che concerneva la possibilità di aprire succursali o filiali in regioni diverse da quella che aveva rilasciato l'autorizzazione all'apertura dell'agenzia".

LR. 12 gennaio 1998, n. 1; Basilicata, L.R. 29 marzo 1999, n. 8; Calabria, L.R. 05 aprile 2008, n. 8; Emilia Romagna, L.R. 31 marzo 2003, n. 7; Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, L.R. 16 gennaio 2002, n. 2; Lazio, Reg. reg. 24 ottobre 2008, n. 19, L.R. 6 agosto 2007 n. 13; Liguria L.R. 1 aprile 2014 n. 7; Lombardia L.R. 16 luglio 2007 n. 15; Marche, L.R. 11 luglio 2006, n. 9; Piemonte L.R. 30 marzo 1988, n. 15; Puglia, L.R. 15 novembre 2007, n. 34; Regione Autonoma Sardegna L.R. 13 luglio 1988, n. 13; Regione Autonoma Sicilia, L.R. 6 aprile 1996, n. 27; Toscana, L.R. 23 marzo 2000, n. 42; Provincia autonoma di Bolzano, L.P. 20 febbraio 2002, n. 3, Provincia Autonoma di Trento, L.P. 17 marzo 1988 n. 9; Regione Umbria, L.R. 27 dicembre 2006 n. 18; Regione Veneto, L.R. 14 giugno 2013 n. 11. Per quanto riguarda la Regione Autonoma Valle D'Aosta, l'attività di agenzia di viaggio e turismo non dispone al momento di una disciplina organica a livello regionale.

prescrittive dell'autorizzazione.

Va, tuttavia, evidenziato che, già in epoca anteriore all'emanazione del Codice del Turismo, alcune Regioni, allo scopo di semplificare la materia riducendo gli adempimenti burocratici, hanno subordinato l'apertura dell'agenzia al rilascio di una DIA (dichiarazione di inizio attività), diventata, poi, SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)<sup>143</sup>, dopo la modifica all'art. 19 della L. n. 241/1990, introdotto con la L. 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. 78/2010<sup>144</sup>.

Questa impostazione è stata seguita dal legislatore nazionale, che all'art. 21 del Codice del Turismo, ha previsto che l'apertura, il

\_

<sup>143</sup> La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è corredata, come prevede il primo comma dell'art. 19 della Legge 241/1990, riformato dal comma 4-bis dell'art. 49 della l. n. 122 del 2010, dalla documentazione relativa alla sussistenza di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale per l'ottenimento di un atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale. A differenza della Dia, la quale richiedeva un termine di 30 giorni prima dell'esercizio dell'avvio dell'attività, con la Scia la stessa può essere immediatamente iniziata. Tuttavia, va sottolineato che già prima dell'introduzione della Scia, con la modifica di cui all'art. 9 della Legge del 18/06/2009 n. 69, era stato stabilito che nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività avesse ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l'attività potesse essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione.

<sup>&</sup>lt;sup>144</sup> Si veda, ad esempio, L.R. 30 marzo 1988, n. 15 della Regione Piemonte, cha, a seguito della modifica ad opera della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, ha sostituito l'autorizzazione con la presentazione di una DIA. Anche in Abruzzo, con la modifica della L. R. n. 1 del 12 gennaio 1998, ad opera della L. R. 18 febbraio 2010, n. 5 era stata prevista la presentazione della DIA per l'apertura di tale attività. Analogamente, in Umbria, l'art. 67 della L.R. 27 dicembre 2006 n. 18, allora in vigore, come sostituito dall'art. 29, L.R. 16 febbraio 2010, n. 15, prevedeva che l'interessato all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo presentasse la Dia alla Provincia competente per territorio.

trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo, sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e che "L'attività oggetto della segnalazione, [...] può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente".

Come già più volte ricordato, la norma in esame è stata dichiarata incostituzionale e, pertanto, occorre far riferimento alla normativa regionale, la quale, in molti casi, continua, ancor oggi, a richiedere l'autorizzazione per l'apertura delle agenzie di viaggio e turismo<sup>145</sup>.

Va dato atto, tuttavia, che, ad oggi, numerose Regioni hanno modificato la disciplina vigente in tema di controllo amministrativo all'apertura della nuova attività, adottando una normativa analoga a quella del Codice del Turismo, richiedendo che chi intenda esercitare tale attività presenti una SCIA allo sportello unico attività produttive (SUAP).

Relativamente all'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate a operare, sia il Codice del Turismo, che la normativa regionale prevede che sia sufficiente la presentazione di una comunicazione alla Provincia o al Comune territorialmente competenti<sup>146</sup>.

1 4

<sup>&</sup>lt;sup>145</sup> Le regioni in cui ancor oggi viene richiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività sono le seguenti: Basilicata, Calabria, Lazio, Liguria, Sardegna, Sicilia, Prov. Autonoma di Bolzano, Prov. Autonoma di Trento. Per i riferimenti normativi si rinvia a quanto riportato alla nota n. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>146</sup> A lungo l'apertura di filiali, succursali e distaccamenti presso le sedi operative della clientela (cc.dd. uffici *in-plant*), non solo è sottoposta al rilascio dell'autorizzazione da parte della Regione, ma era stato previsto un contingentamento del numero delle autorizzazioni da concedere, in base alle esigenze territoriali e del movimento turistico. Tale politica del numero chiuso rappresentava, però, una limitazione all'esercizio di impresa e all'accesso al libero mercato, in contrasto con il fondamentale principio comunitario della libera prestazione di servizi. Esso rappresentava, inoltre, un freno alla libera concorrenza, a pregiudizio del consumatore. La previsione di tali obblighi è stata

Per quanto riguarda le imprese dell'Unione Europea si applica, oggi, il principio di libertà di stabilimento e le regole di cui alla Direttiva Servizi 2006/123/CE.

# 6. La tutela a favore del consumatore previste dal Codice del Turismo.

L'aspetto finanziario di un'impresa e, in particolare, la sua solvibilità, rappresenta uno degli aspetti fondamentali per la tutela del consumatore che si interfaccia con l'impresa stessa.

Parimenti, rappresenta interesse del turista, che si rivolge all'agenzia di viaggio, che la stessa abbia un patrimonio tale da essere in grado di adempiere alle eventuali obbligazioni risarcitorie che possano sorgere durante lo svolgimento della propria attività.

Come ha avuto modo di precisare anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale, "la tutela dei diritti dei consumatori [...] deve essere

superata a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale. Si veda, ad esempio, la sentenza 5-13 marzo 2001, n. 54 (Gazz. Uff. 21 marzo 2001, n. 12, serie speciale), la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della L.R. Sardegna 13 luglio 1988, n. 13, nella parte in cui subordina l'apertura di succursali e filiali delle agenzie di viaggio e turismo al conseguimento di autorizzazione dell'Assessore regionale del turismo, con le modalità e condizioni stabilite per l'apertura delle agenzie. Si veda, altresì, *ex multis*, Corte Cost., 6 novembre 1998, n. 362. Della questione si era occupata anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in due interventi, uno del 30 giugno 1995 n. 49 e uno in data 6 novembre 1997, n. 108, la quale ha evidenziato come le articolazioni territoriali dell'impresa non rappresentano centri autonomi di imputazione di interessi economici, distinti dall'azienda, che deve essere pertanto considerata unitariamente. Non appare, quindi, legittima l'apposizione di oneri per l'apertura di filiali.

perseguita potenziando le garanzie patrimoniali che le agenzie di viaggio, sulle quali grava il rischio di impresa, devono offrire per le ipotesi di inadempienza" <sup>147</sup>.

Allo scopo di garantire questa affidabilità economica, il legislatore nazionale aveva previsto già con la L. 17 maggio 1983, n. 217 che il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura delle agenzie di viaggio fosse subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale<sup>148</sup>.

Il deposito cauzionale nasce anche con la finalità di rafforzare il sistema sanzionatorio correlato ai controlli pubblici su tali operatori economici, consentendo all'ente pubblico vigilante di rivalersi sul deposito in caso di mancato pagamento di eventuali sanzioni amministrative.

Tale aspetto è stato disciplinato anche dal Codice del Turismo all'art. 18, comma 4, con lo scopo di garantire che in materia vi sia un'uniformità di trattamento sul territorio, al fine di evitare alterazioni di mercato. Ferma restando la competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nella regolamentazione del deposito cauzionale, il legislatore nazionale ha stabilito che sia compito del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, definire gli standard minimi comuni, nonché il livello minimo e massimo da applicare alle eventuali cauzioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Come già evidenziato al paragrafo precedente, la norma non ha superato il sindacato di legittimità costituzionale e, pertanto, la disciplina del deposito cauzionale va ricostruita prendendo a riferimento le singole previsioni regionali.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>147</sup> Corte Cost. 24 ottobre 2001, n. 339, in *Giur. It.*, 2002, 833; in senso conforme, Corte Cost. 28 ottobre 1998, n. 362, in *Corriere Giur.*, 1999, 1, 118.

<sup>&</sup>lt;sup>148</sup> Art. 9, comma 3, L. 17 maggio 1983, n. 217.

Allo stato attuale il quadro nazionale non è uniforme, coesistendo normative che prevedono l'obbligo di tale garanzia, con normative regionali che hanno eliminato tale requisito<sup>149</sup>.

Oltre al deposito cauzionale, il quale di per sé non rappresenta uno strumento sufficiente a fornire adeguata garanzia patrimoniale agli utenti, l'art. 19 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 prevede l'obbligo per le agenzie di viaggio e turismo di dotarsi di congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti. Tale precetto si trova recepito in tutte le normative regionali nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Altro aspetto tutelato dal legislatore è quello del legittimo affidamento posto dal consumatore al tipo di attività svolta dall'impresa a cui egli si rivolge, dettando puntuali disposizioni in tema di denominazione.

Già l'art. 1, lett. *f*, del D.P.C.M. 13 settembre 2002, faceva divieto alle nuove agenzie di viaggio di adottare denominazioni che potessero ingenerare confusione nel consumatore o nomi coincidenti con la denominazione di comuni o regioni italiane.

Analogamente l'art. 18 del Codice del Turismo, al comma 5, stabilisce l'obbligo per le agenzie di viaggio e turismo di adottare "denominazioni o ragioni sociali, anche in lingua straniera, che non traggano in inganno il consumatore sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività". Medesima ratio ha il disposto del comma successivo che vieta ai soggetti che non svolgono l'attività di agenzia di viaggio e turismo, l'uso, nella ragione o nella

\_

<sup>&</sup>lt;sup>149</sup> Attualmente le Regioni che richiedono il versamento di un deposito cauzionale sono: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Lombardia, Sardegna. Per i riferimenti normativi si rinvia a quanto riportato alla nota n. 41.

denominazione sociale, o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole: "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero di altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività.

Tale previsione, dichiarata incostituzionale, si trova enucleata nella normativa regionale (e delle Province autonome di Trento e Bolzano), e risponde al principio proprio del diritto commerciale di verità della ditta, il cui mancato rispetto preclude ai sensi dell'art. 2566 c.c. l'iscrizione al registro imprese.

Infine, sempre nell'ottica di tutelare adeguatamente il consumatore, le normative regionali dettano specifici criteri di carattere professionale e di onorabilità cui deve rispondere il direttore tecnico dell'agenzia di viaggi. Per l'accesso alla professione viene previsto il necessario superamento di un esame, secondo peculiari requisiti professionali previsti dalle Regioni, che però devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale<sup>150</sup>.

Le Regioni prevedono la tenuta di un albo dei direttori tecnici di agenzie viaggio residenti nel territorio regionale, al quale sono legittimati ad iscriversi anche i soggetti che abbiano superato l'esame di abilitazione in altra Regione o Provincia<sup>151</sup>.

<sup>150</sup> Per un approfondimento sul tema si veda M. MARI, *Agenzie di viaggio e turismo cit.*, p. 100 e ss.

<sup>151</sup> L'art. 20 del D.Lgs. 79/2011, anch'esso dichiarato incostituzionale, stabiliva che: "1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzia di viaggio e turismo, previo intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non richiede la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio". Il secondo comma rappresenta il recepimento dell'orientamento

# 7. Le associazioni senza scopo di lucro.

Come è possibile osservare dall'evoluzione storica del turismo sinteticamente delineata all'inizio del presente capitolo, la comparsa delle agenzie di viaggio e il sorgere delle prime associazioni a scopo turistico, sono fenomeni sostanzialmente contemporanei. La compresenza di organizzazioni *no profit* e di enti con scopo lucrativo rappresenta un dato caratteristico del settore turistico sin dalle sue origini<sup>152</sup>.

Con l'art. 10 della legge-quadro per il turismo n. 217/1983, le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali vengono abilitate ad esercitare l'attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni, "esclusivamente per i propri associati", senza la necessità di autorizzazione amministrativa. La norma in esame demanda, poi, alle leggi regionali di fissare i "requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio", assicurando che le attività medesime "siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi".

Con tale norma il legislatore riconosce e legittima l'attività dei gruppi spontanei che operano al di fuori delle leggi di mercato e nel contempo ne predispone un controllo pubblico, seppur meno incisivo rispetto a quello imposto alle agenzie di viaggio e alle imprese ricettive<sup>153</sup>.

Nel dichiarare costituzionalmente illegittime alcune norme emanate

della giurisprudenza costituzionale e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, formatosi in materia.

86

<sup>&</sup>lt;sup>152</sup> G. TASSONI, *Il contratto di viaggio cit.*, p. 162.

<sup>&</sup>lt;sup>153</sup> La tutela dell'associazionismo risponde sia al disposto di cui all'art. 18 Cost., nonché al disegno costituzionale di salvaguardia delle "formazioni sociali" in cui si svolge le personalità dell'uomo di cui all'art. 2 Cost.

della Regione Liguria<sup>154</sup> che sanzionava l'attività di organizzazione e intermediazione turistica svolta senza autorizzazione, senza distinguere tra attività esercitate con o senza scopo di lucro, la Corte Costituzionale ha avuto occasione di affermare che, mentre è ragionevole, ai sensi dell'art. 41 Cost., sottoporre ad autorizzazione l'attività turistica svolta a scopo di lucro, lo stesso non vale per le medesime attività svolte da enti non lucrativi, i quali sono espressione della socialità della persona, ossia di un bene protetto costituzionalmente dagli artt. 2 e 18 Cost<sup>155</sup>.

Riconoscendo dunque la peculiarità e il valore sociale, prima che economico, di queste realtà, il testo della legge-quadro e la sua lettura costituzionale<sup>156</sup> ammettevano che tali associazioni nazionali fossero autorizzate automaticamente a svolgere attività turistiche e ricettive per i propri associati, attribuendo nel contempo alla legislazione regionale il potere di disciplinare in dettaglio le condizioni per lo svolgimento di tali attività, predisponendo condizioni e cautele per garantire che i benefici connessi all'iscrizione alle associazioni fossero fruiti solo da effettivi membri dell'associazione<sup>157</sup>.

Ciò era finalizzato a far sì che non si desse luogo ad abusi, evitando,

-

<sup>&</sup>lt;sup>154</sup> Sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi l'art. 21, comma 2, della L. Reg. Liguria 21 luglio 1986, n. 15, nonché l'art. 20, comma 2, della L. Reg. Liguria 24 luglio 1997, n. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>155</sup> Corte Cost., 12 marzo 1998, n. 50 in *Giust. Civ.*, 1998, I, 1500.

<sup>&</sup>lt;sup>156</sup> In materia si veda Corte Cost., 15 luglio 1986, n. 195, in *Foro It.*, 1987, I, p. 354, che considera la disposizione dell'art. 10 della L. 217/1983 principio fondamentale dell'ordinamento; Corte Cost. 28 novembre 1997, n. 365, in *Foro It.*, 1998, I, p. 1000.

<sup>&</sup>lt;sup>157</sup> Le diverse legislazioni regionali in proposito emanate hanno dettato discipline anche con notevoli diversità, specie per quanto attiene i «requisiti minimi», essendosi questi da subito rivelati tutt'altro che «omogenei». Sul punto si veda J. Di PASSIO, *Vendita di pacchetti turistici: le cooperative non sono autorizzate*, in *Dir. Turismo*, 2003, p. 309, nota a Cons. Stato, 09 ottobre 2007, n. 5257.

in particolare, che gli speciali servizi erogati a condizioni agevolate dalle predette associazioni finissero per porsi in illegittima concorrenza con le medesime attività svolte dalle agenzie di viaggio e turismo alle condizioni imposte dal mercato e nell'ambito di un regime amministrativo (nonché fiscale) ben più severo.<sup>158</sup>

Il principio che consente alle associazioni senza scopo di lucro di operare sostanzialmente «alla pari» con le agenzie di viaggio è stato poi ulteriormente e significativamente riconosciuto in una fonte di diretta derivazione comunitaria quale il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111, di recepimento della Direttiva 90/314/CEE sui c.d. «viaggi *a forfait*».

Le associazioni nazionali, infatti, venivano espressamente ascritte tra i soggetti autorizzati non solo all'organizzazione e alla realizzazione di «pacchetti turistici» ma anche alla vendita dei prodotti realizzati da altre imprese, sia pure sempre nei limiti menzionati dall'art. 10 della leggequadro<sup>159</sup>.

La legge di riforma nazionale del turismo, n. 135/2001, ha successivamente confermato la possibilità per le associazioni senza scopo di lucro di esercitare le medesime attività svolte dall'imprese turistiche, ivi compresa l'attività di organizzazione e di vendita di viaggi e soggiorni, con l'unico limite, ancora una volta, della prestazione in favore esclusivo degli associati e aderenti.

L'art. 7, comma 9, della legge in esame prevedeva, infatti, che "Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui al comma 1,

88

<sup>&</sup>lt;sup>158</sup> Corte Cost., 25 novembre 1993, n. 417, in *Foro It.*, 1994, I, p. 1005.

<sup>&</sup>lt;sup>159</sup> L'art. 3, comma 1, lett. *b* e l'art. 4, comma 1, lett. *b* del D.Lgs. 111/95 definiscono rispettivamente "organizzatore di viaggio" e "venditore" "l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi stabiliti".

(ossia le attività proprie delle imprese turistiche), esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione". La norma prevedeva poi la necessità per le associazioni di uniformarsi alla normativa in tema di contratti di viaggio e agenzie di viaggio all'epoca in vigore, ed in particolare a "quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".

Il legislatore della riforma, peraltro, non faceva alcun riferimento ad una normativa regionale di dettaglio, ma si limitava a fare rinvio all'emanazione di future «linee-guida» da concordarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Tuttavia, quelle stesse «linee-guida» che nelle intenzioni della vigilia dovevano contribuire ad armonizzare la normativa statale con quella regionale di settore, hanno bensì visto la luce con il D.P.C.M. 13 settembre 2002, ma si sono limitate a un rinvio "in bianco" a future intese tra le sole Regioni e Province autonome, per la definizione dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico<sup>160</sup>.

In ogni caso, relativamente all'argomento in trattazione, la L. 29 marzo 2001, n. 135, aveva confermato l'assimilazione già esistente tra imprese turistiche e associazioni senza scopo di lucro in materia di

<sup>&</sup>lt;sup>160</sup> L. RIGHI, L'istituzione del Comitato Nazionale del Turismo e la trasformazione dell'E.N.I.T. in Agenzia: segni di rinascita dell'organizzazione pubblica centrale del turismo?, in Dir. Turismo, 2006, 1, 6 (in nota 2).

organizzazione e vendita viaggi nonché aveva consentito al legislatore nazionale, nell'ambito della propria attività di indirizzo e coordinamento della disciplina del settore, di confermare una normativa di favore grazie alle quale alle sole associazioni senza finalità di lucro era consentito svolgere attività in campo turistico e ricettivo senza la prescritta autorizzazione.

Il Codice del Consumo, di cui al D.Lgs. n. 206/2005, ha abrogato il D.Lgs. n. 111/1995 facendone propria la normativa. Tuttavia, il decreto legislativo in esame non ha riproposto le definizioni di "organizzatore" e di "venditore" contenute nel precedente testo normativo, ma, all'art. 83, comma 1, lett. a, si è limitato a definire "organizzatore di viaggio" colui che si obbliga in nome proprio e dietro corrispettivo di un prezzo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici senza più ricorrere alla distinzione fra mondo agenziale e associativo. Nonostante l'eliminazione del riferimento alle associazioni, anche in vigenza del detto quadro normativo, l'attività poteva essere svolta validamente e legittimamente anche da enti *no profit* che esercitassero attività ricettiva e/o turistica esclusivamente per i loro associati.

L'autorizzazione legale allo svolgimento di tale attività da parte delle associazioni andava ritrovato, infatti, nel testo della legge 29 marzo 2011, n. 135, che ribadiva l'assoggettamento dei relativi contratti alla CCV e al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111, poi sostituito dal Codice del Consumo.

Il D.Lgs. 79/2011, recante il Codice del Turismo, ha abrogato, a propria volta, l'art. 83 del D.Lgs. n. 206/2005 e ha ripreso, all'art. 5, la nozione di cui all'art. 7, comma 9 della L. 135/2001, prevedendo che le associazioni senza scopo di lucro che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali,

sono autorizzate ad esercitare le attività proprie delle imprese turistiche, individuate dall'art. 4 nelle "attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica", esclusivamente a favore degli associati, pur se appartenenti ad associazioni straniere con le medesime finalità e legate da accordi di collaborazione<sup>161</sup>.

La norma prevede che ciò debba avvenire nel rispetto "delle medesime regole e condizioni" delle imprese turistiche. Secondo parte della dottrina, l'inciso, benché ambiguo, implicherebbe per le associazioni il rispetto di tutti gli oneri che riguardano le imprese turistiche, come, ad esempio, gli obblighi assicurativi, i requisiti professionali, le garanzie fideiussorie che riguardano le agenzie di viaggio. Tuttavia il fatto che al secondo comma della norma in esame il legislatore abbia previsto che le associazioni "assicurano il rispetto dei diritti del turista tutelati dall'ordinamento internazionale e dell'Unione europea" ha fatto sorgere il dubbio che le stesse

<sup>161</sup> Le Regioni hanno adottato normative diverse al fine di garantire che le prestazioni delle associazioni che operano in tale campo vengano prestate esclusivamente a favore degli associati. Alcune Regioni, ad esempio, hanno previsto una durata minima del vincolo di associazione tra utente e ente non lucrativo, richiedendo un'anzianità minima di iscrizione da parte dell'associato per poter usufruire delle prestazioni turistiche. Si veda, ad esempio, la L.R. 1 aprile 2014, n. 7, emanata dalla Regione Liguria, che all'art. 17 stabilisce che "Ai viaggi e soggiorni organizzati possono aderire esclusivamente gli associati, che risultino iscritti all'associazione da non meno di sei mesi dall'inizio del viaggio". Nello stesso senso, l'art. 18 della L.R. 31 marzo 2003, n. 7 dell'Emilia Romagna, prevede che "Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, regionale o provinciale sono autorizzate ad esercitare le attività di organizzazione di viaggi esclusivamente per i propri associati, che risultino iscritti da almeno tre mesi, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. Tale previsione non si applica a membri di organi statutari delle associazioni, eletti entro il termine di cui sopra".

non siano soggette ad altre incombenze, se non gli obblighi di tutela nei confronti del consumatore associato<sup>162</sup>.

 $<sup>^{162}</sup>$  E. M. TRIPODI, G. CARDOSI, Il Codice del turismo, Guida alla nuova disciplina dopo il D.Lgs. n. 79/2011, cit., p. 123.

### **CAPITOLO 3**

# IL REGIME SPECIALE IVA PER LE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

1. Il regime speciale delle agenzie di viaggio: quadro normativo e ratio della disciplina.

In via generale, alle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo si applica, ai fini Iva, il regime speciale disciplinato dall'art. 74-ter del D.P.R. 633/72, integrato con le disposizioni attuative contenute nel D.M. 30.07.99 n. 340<sup>163</sup>.

L'art. 74-ter del D.P.R. n. 622/72 è stato introdotto dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, in attuazione dell'art. 26 della Dir. n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 (c.d. VI Direttiva CEE), disciplina successivamente trasfusa nella Direttiva 28.11.2006 n. 2006/112/CE, artt. 306-310<sup>164</sup>. Le disposizioni originarie dell'art. 74-ter sono state in seguito

<sup>&</sup>lt;sup>163</sup> Regolamento recante particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo, di cui al D.M. 30 luglio 1999, n. 340, emanato dal Ministero delle finanze, pubblicato nella Gazz. Uff. 1° ottobre 1999, n. 231.

<sup>&</sup>lt;sup>164</sup> Il considerando n. 1 della Direttiva 2006/112/CE, così esplica le ragioni del nuovo intervento normativo: "La direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni di detta direttiva è opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione.

Si riportano di seguito gli artt. 306-310 della Direttiva 2006/112/CE:

Art. 306: 1. Gli Stati membri applicano un regime speciale dell'IVA alle operazioni delle agenzie di viaggio conformemente al presente capo, nella misura in cui tali agenzie agiscano in nome proprio nei confronti del viaggiatore e utilizzino, per l'esecuzione del viaggio, cessioni di beni e prestazioni di servizi di altri soggetti passivi.

modificate e integrate dall'art. 9 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313 e dall'art. 1 del D.Lgs. n. 56/1998, che ha introdotto il comma 5-*bis*.

Successivamente, l'art. 1 co 77 e 78, L. 244/2007 (cd. Finanziaria 2008) ha introdotto nell'ambito della norma il nuovo comma 8-bis ove, viene prevista la possibilità di applicare il regime ordinario per la determinazione dell'Iva allo svolgimento dell'attività di organizzazione di

Il presente regime speciale non è applicabile alle agenzie di viaggio che agiscono unicamente quali intermediari e alle quali per il computo della base imponibile si applica l'articolo 79, primo comma, lettera c).

2. Ai fini del presente capo, anche gli organizzatori di giri turistici sono considerati come agenzie di viaggio.

Art. 307: Le operazioni effettuate, alle condizioni di cui all'articolo 306, dall'agenzia di viaggio per la realizzazione del viaggio sono considerate come una prestazione di servizi unica resa dall'agenzia di viaggio al viaggiatore.

La prestazione unica è assoggettata all'imposta nello Stato membro in cui l'agenzia di viaggio ha la sede della sua attività economica o una stabile organizzazione a partire dalla quale essa ha fornito la prestazione di servizi.

Art. 308: Per la prestazione di servizi unica resa dall'agenzia di viaggio è considerato come base imponibile e come prezzo al netto dell'IVA, ai sensi dell'articolo 226, punto 8), il margine dell'agenzia di viaggio, ossia la differenza tra l'importo totale, al netto dell'IVA, a carico del viaggiatore ed il costo effettivo sostenuto dall'agenzia di viaggio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di altri soggetti passivi, nella misura in cui tali operazioni siano effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore.

Art. 309: Se le operazioni per le quali l'agenzia di viaggio ha fatto ricorso ad altri soggetti passivi sono effettuate da questi ultimi fuori della Comunità, la prestazione di servizi dell'agenzia è assimilata ad un'attività di intermediario, esente in forza dell'articolo 153.

Se le operazioni di cui al primo comma sono effettuate all'interno e all'esterno della Comunità, deve essere considerata esente solo la parte della prestazione di servizi dell'agenzia di viaggio che concerne le operazioni effettuate fuori della Comunità.

Art. 310: Gli importi dell'IVA imputati all'agenzia di viaggio da altri soggetti passivi per le operazioni di cui all'articolo 307 effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore non sono né detraibili né rimborsabili in alcuno Stato membro.

convegni, congressi e simili effettuati nel territorio dello Stato a diretto vantaggio del cliente<sup>165</sup>.

#### <sup>165</sup> Art. 74-ter D.P.R. 633/72:

- 1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti.
- 2. Ai fini della determinazione dell'imposta sulle operazioni indicate nel comma 1, il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi e turismo è diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta.
- 3. Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi di cui al comma 2.
- 4. Se la differenza di cui al comma 2, per effetto di variazioni successivamente intervenute nel costo, risulta superiore a quella determinata all'atto della conclusione del contratto, la maggiore imposta è a carico dell'agenzia; se risulta inferiore i viaggiatori non hanno diritto al rimborso della minore imposta.
- 5. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1, l'imposta si applica sulla differenza, al netto dell'imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell'imposta.
- 5-bis. Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, qualora precedentemente acquisite nella disponibilità dell'agenzia, l'imposta si applica, sempreché dovuta, con le stesse modalità previste dal comma 5.
- 6. Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori della Comunità economica europea la parte della prestazione della agenzia di viaggio ad essa corrispondente non è soggetta ad imposta a norma dell'articolo 9.
- 7. Per le operazioni di cui al comma 1 deve essere emessa fattura ai sensi dell'articolo 21, senza separata indicazione dell'imposta, considerando quale momento impositivo il pagamento integrale del corrispettivo o l'inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente. Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura può essere emessa entro il mese successivo.

Il regime Iva speciale introdotto dal legislatore comunitario, con la VI Direttiva, per le agenzie viaggio o gli organizzatori di giri turistici che organizzino una vacanza o un viaggio tutto compreso (o che vendano in nome proprio singole prestazioni precedentemente acquisite nella loro disponibilità), prevede la determinazione dell'imposta c.d. "base da base". Tutte le operazioni effettuate dall'agenzia di viaggio sono considerate come una prestazione unica, assoggettata all'Iva nello Stato membro in cui ha sede l'agenzia di viaggio e la base imponibile è costituita dal margine utile realizzato dalla stessa vendita del pacchetto 166. Tale margine è rappresentato dalla differenza tra il costo sostenuto dall'agenzia per l'acquisto dei beni e dei servizi che compongono il "pacchetto", comprensivo dell'Iva, e il prezzo, al netto dell'Iva, da essa applicato al momento della vendita.

<sup>8.</sup> Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione emettono una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 21, comma 1, quarto periodo, al rappresentante, il quale le annota ai sensi dell'articolo 23 senza la contabilizzazione della relativa imposta.

<sup>8-</sup>bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l'imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sia il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.

<sup>9.</sup> Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

<sup>&</sup>lt;sup>166</sup> G. LIBERATORE, Confermato l'approccio del cliente per le agenzie di viaggio, in Il Fisco, 2013, 39, parte 2, 6133.

Ovviamente, il soggetto che si avvale di questo regime non ha diritto a detrarre l'Iva sulle operazioni ad essa addebitate che sono a diretto vantaggio del viaggiatore.

L'obiettivo della normativa è duplice. Da un lato semplificare le procedure per le agenzie di viaggio.

Si osserva, infatti, che i servizi forniti dalle agenzie di viaggio e tour operator "sono caratterizzati dal fatto di essere il più delle volte composti da prestazioni plurime, in particolare in materia di trasporto e di alloggio, effettuate sia all'interno sia all'esterno del territorio dello Stato membro in cui l'impresa ha la sua sede o un centro di attività stabile. All'applicazione delle norme di diritto comune concernenti il luogo di imposizione, la base imponibile e la detrazione della tassa pagata a monte si frapporrebbero, a causa della varietà delle prestazioni e del luogo in cui vengono fornite, difficoltà pratiche per dette imprese, che sarebbero atte ad ostacolare l'esercizio della loro attività" 167.

Le imprese organizzatrici di viaggi all'interno dell'Unione europea, si troverebbero, infatti, a dover detrarre o chiedere il rimborso dell'Iva assolta a monte in Stati membri diversi. Ciò comporterebbe notevoli oneri amministrativi.

Inoltre, se si applicasse il sistema ordinario, le agenzie di viaggio si troverebbero ad essere assoggettate all'Iva a valle nel proprio Stato membro per l'intero prezzo della vacanza o del viaggio "tutto compreso". Si creerebbe, quindi, la possibilità che un significativo gettito Iva venga deviato dagli Stati membri che offrono destinazioni turistiche verso quelli

Madgett e Baldwin, Racc. pag. I-6229, punto 18 in banca dati "fisconline".

97

<sup>&</sup>lt;sup>167</sup> Corte di Giustizia CE, sentenza 19 giugno 2003, causa C-149/01, *First Choice*, punto 24, in "il fisco" n. 35/2003, fascicolo n. 1, pag. 5566. In senso conforme: Corte di Giustizia CE, sentenza 12 novembre 1992, causa C-163/91, Van Ginkel, Racc. pag. I-5723, in *banca dati* "Fisconline", punti 13-15; sentenza 22 ottobre 1998, cause riunite C-308/96 e C-94/97,

da cui provengono i turisti<sup>168</sup>. Il presente regime è finalizzato ad evitare che ciò avvenga, garantendo che il servizio venga tassato nel luogo della sua prestazione. Si vuole scongiurare, cioè, che i servizi vengano tassati non nello Stato membro nei quali gli stessi vengono prestati e consumati, ma nello Stato membro in cui è stato acquistato il viaggio "tutto compreso". Con il sistema di cui all'art. 26 della VI Direttiva, si ottiene una corretta ripartizione del gettito Iva, essendo lo stesso allocato:

- ove ha luogo il consumo finale del singolo servizio e dove il viaggiatore usufruisce di tali prestazioni;
- nel Paese comunitario dove l'agenzia è stabilita per l'imposta corrispondente al proprio margine di utile 169.

# 2. Ambito soggettivo di applicazione.

# 2.1 Attività di organizzazione e intermediazione di viaggi.

L'ambito soggettivo di applicazione del regime del margine è delineato dal primo comma dell'art. 74-ter che stabilisce che la disposizione si applica alle agenzie di viaggio e di turismo che organizzino pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale. La disposizione trova applicazione anche se le prestazioni vengono rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari. Le

<sup>&</sup>lt;sup>168</sup> Conclusioni del 6 giugno 2013, C-236/11 dell'Avvocato generale della Corte di Giustizia UE in *banca dati "Fisconline"*, punto 6.

<sup>&</sup>lt;sup>169</sup> G. LIBERATORE, Confermato l'approccio del cliente, cit.

stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti.

Come è stato già esaminato al capitolo 1 del presente lavoro, l'attività delle agenzie di viaggio e turismo può consistere in attività di organizzazione o di intermediazione di viaggio.

L'organizzatore di viaggi (tour operator) è il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici<sup>170</sup>.

L'intermediario di viaggi (travel agent) è il soggetto che vende, o si obbliga a procurare a terzi, pacchetti turistici realizzati da altri, o singoli servizi turistici forniti da altri<sup>171</sup>.

A differenza del *travel agent*, il *tour operator* si impegna "in nome proprio" nei confronti del cliente a procurargli le diverse prestazioni (trasporto e servizi), anche se queste vengono poi materialmente eseguite da soggetti diversi; fornisce un "pacchetto turistico", ossia un insieme di servizi combinati tra loro in modo da fornire un unico prodotto finale. Inoltre, il corrispettivo del pacchetto turistico viene pattuito come prezzo globale, *à forfait*, e non come sommatoria del prezzo delle singole prestazioni<sup>172</sup>.

L'organizzatore, quindi, assume in proprio, a suo nome e rischio, l'obbligo di procurare al viaggiatore i servizi oggetto del contratto, a differenza dell'intermediario che non assume in proprio, né con mezzi propri, né con mezzi altrui, i servizi dedotti in contratto, spendendo nei confronti del viaggiatore il nome degli imprenditori che forniscono le

\_

<sup>&</sup>lt;sup>170</sup> Art. 33, comma 1, lett. *a*, Codice del Turismo.

<sup>&</sup>lt;sup>171</sup> Art. 33, comma 1, lett. *b*, Codice del Turismo.

<sup>&</sup>lt;sup>172</sup> Si veda capitolo 1, paragrafo 2.2.

prestazioni richieste<sup>173</sup>. Ma, soprattutto, il reale spartiacque tra le due fattispecie va individuato nell'oggetto del contratto. Nella prima ipotesi, infatti, l'oggetto che l'organizzatore si obbliga a procurare a proprio nome è rappresentato da un insieme di prestazioni organizzate e coordinate in un unico contesto, configurante il viaggio, qualificabile come un "prodotto composito"; nella seconda ipotesi, invece, l'oggetto del contratto può essere vario, potendo consistere in un viaggio (pre)organizzato da altri o in uno o più servizi separati, funzionali alla realizzazione del viaggio<sup>174</sup>. Il *travel agent* si impegna a fornire una mera attività di intermediazione tra l'utente-viaggiatore e il fornitore o i fornitori dei vari servizi.

Il viaggiatore, quindi, si può rivolgere all'operatore turistico incaricandolo di compiere un'attività in suo nome e per suo conto, quale ad esempio la prenotazione di un biglietto aereo. In questo caso si verifica una coincidenza tra il fornitore materiale e il fornitore giuridico del

<sup>&</sup>lt;sup>173</sup> S. MONTICELLI, *Il contratto di viaggio*, in G. CIURNELLI, S. MONTICELLI, G. ZUDDAS, *Il contratto d'albergo*. *Il contratto di viaggio*. *I contratti del tempo libero*, in *Il diritto privato oggi*, a cura di P. Cendon, Milano, 1994, p. 150.

<sup>174</sup> Sul punto si veda Cass., 2 aprile 2009, n. 8012, in Foro it., 2009, I, c. 2365, nella quale la Corte indica i criteri sulla base dei quali qualificare la prestazione resa dall'impresa controricorrente. In particolare, suggerisce di valutare la sussistenza dei seguenti elementi al fine di qualificare il soggetto come organizzatore di viaggio: "il soggetto a cui risultano intestati i contratti e il programma del viaggio; il soggetto che ha condotto le trattative, fissato i prezzi e diffuso a suo nome depliants e materiali inerenti al viaggio; le indicazioni fornite nella suddetta documentazione circa la persona a cui rivolgersi per informazioni, cambiamenti di programma, assistenza, reclami, ecc; in sintesi, il soggetto che si è posto rispetto ai turisti come interlocutore diretto per ogni problema attinente al viaggio". Nel caso in cui il soggetto, invece, "risulti avere fornito ai turisti un pacchetto di servizi interamente preconfezionato e da essa direttamente acquistato" presso un soggetto terzo, senza che i viaggiatori abbiano avuto la possibilità di concordare direttamente con il soggetto terzo "il programma del viaggio, la natura e la qualità dei servizi, i prezzi, ed ogni altro aspetto essenziale delle prestazioni e dei servizi resi, al di là degli "optionals" o di questioni del tutto secondarie", allora lo stesso dovrà essere considerato quale intermediario.

servizio; il contratto si conclude direttamente tra il fornitore materiale e il cliente e l'operatore turistico opera quale mandatario con rappresentanza. Viceversa, il turista può rivolgersi all'imprenditore chiedendo un servizio che per la sua complessità intrinseca normalmente prevede l'intervento di un mandatario senza rappresentanza che si impegna, quale fornitore contrattuale, a far ottenere una serie di servizi eterogenei e plurimi al cliente finale, materialmente eseguiti da soggetti diversi. La prestazione dell'organizzatore (pacchetto turistico) costituisce la risultante delle singole prestazioni relative ai singoli servizi, che egli fornisce o direttamente, o, più soventemente, rivolgendosi a terzi fornitori.

Ai fini della normativa fiscale, la mera attività di intermediazione, effettuata in nome e per conto dei clienti, non rientra nel regime speciale e soggiace all'Iva secondo i criteri ordinari previsti dal decreto n. 633 del 1972, ossia col metodo detrattivo "imposta da imposta" previsto dall'art. 19 di tale decreto. In tale caso si applicano, inoltre, le norme generali in ordine al luogo di imposizione, alla base imponibile, alla certificazione dei corrispettivi e alla detrazione dell'imposta addebitata in rivalsa<sup>175</sup>, e non quelle relative alle modalità di fatturazione di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 74-ter.

Rientra, invece, nel regime speciale l'attività di organizzazione e prestazione di servizi turistici, in nome proprio, nei confronti del cliente finale, anche se la vendita del pacchetto venga posta in essere tramite mandatari.

Di conseguenza, sono enucleabili le seguenti ipotesi di organizzazione di pacchetti turistici in cui troverà applicazione il regime speciale:

<sup>&</sup>lt;sup>175</sup> M. MANDÒ, G. MANDÒ, Manuale dell'imposta sul valore aggiunto, Milano, 2001, p. 1071.

- Agenzia di viaggi che organizza in proprio il pacchetto turistico e lo rivende al cliente finale;
- Agenzia di viaggi che commercia in nome proprio pacchetti turistici acquistati da soggetti terzi; la rivendita del pacchetto avviene in nome e per conto proprio, con autonoma determinazione del prezzo;
- Agenzia di viaggio che commercia il pacchetto turistico a mezzo di altra agenzia intermediaria, non dotata di poteri di rappresentanza.
- Agenzia organizzatrice che commercia il pacchetto turistico a mezzo di altra agenzia intermediaria, con poteri di rappresentanza.

Nel caso in cui, invece, l'agenzia intervenga con funzioni di semplice intermediario, in nome e per conto del cliente (ad esempio per attività quali la prenotazione di alberghi e di viaggi, la vendita di biglietti di trasporto, etc.), l'Iva verrà determinata secondo le regole ordinarie, con detrazione "imposta da imposta".

2.2 Le agenzie di viaggio e turismo e gli organizzatori di giri turistici. L'irrilevanza della qualificazione formale.

Destinatari del regime Iva in esame sono, senza dubbio, i soggetti che assumono qualifica formale di agenzia di viaggi e turismo<sup>176</sup>.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>176</sup> La Circ. 328/E del 24 dicembre 1997, al paragrafo 9.1, nel delimitare il campo di applicazione della normativa stabilisce che la stessa si applichi alle "agenzie di viaggio e turismo, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217". Il riferimento può ritenersi oggi superato. La normativa richiamata è stata abrogata e la regolamentazione dell'autorizzazione amministrativa allo svolgimento dell'attività di agenzia viaggi, spetta, oggi, alla competenza delle Regioni, le quali, in numerosi casi

Si tratta, in particolare, delle "imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206<sup>177</sup>".

Viene qui riproposta la definizione data dall'art. 18 del Codice del Turismo, benché lo stesso sia stato dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 80 del 5 aprile 2012<sup>178</sup>, per violazione degli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost., avendo il legislatore nazionale invaso la sfera di competenza della Regioni, la quale, in materia di turismo, spetta alle stesse in via esclusiva.

La scelta di ricorrere alla definizione data dal Codice del Turismo, si giustifica alla luce del fatto che tale nozione, che presenta sostanzialmente lo stesso contenuto di quella già fornita dal D.P.C.M. 13 settembre 2002, precedentemente in vigore, non si distanzia dalle definizioni adottate dalle diverse leggi regionali<sup>179</sup>.

La circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997 del Ministero delle Finanze<sup>180</sup>, conformemente a quanto indicato dall'art. 306, comma 2, VI

hanno eliminato la prescritta autorizzazione, sostituendo la stessa con la presentazione di una SCIA. Cfr., capitolo 2, paragrafo 5. Conformemente, l'art. 26 della VI Direttiva (come sostituito dall'art. 306 della Direttiva 28.11.2006, n. 2006/112/CE) non richiede il requisito dell'autorizzazione.

<sup>&</sup>lt;sup>177</sup> Art. 18, Cod. Turismo.

<sup>&</sup>lt;sup>178</sup> Corte Cost., 5 aprile 2012, n. 80, con la quale sono stati dichiarati illegittimi per "eccesso di delega gli articoli 1-2-3-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-20-21-23-30-68-69.

<sup>&</sup>lt;sup>179</sup> Cfr., capitolo 2, paragrafo 4.

<sup>&</sup>lt;sup>180</sup> Emanata dal Ministero delle finanze. Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.

Direttiva, precisa che la disciplina in esame si applica, altresì, agli organizzatori di giri turistici.

Sono definiti tali i soggetti, strutturati in qualsiasi forma (associazioni, enti pubblici o privati, ecc.), che pongono in essere e mettono a disposizione dei viaggiatori pacchetti turistici secondo la definizione contenuta nel primo comma del citato articolo 74-ter, anche se realizzati nell'arco della stessa giornata (escursioni, visite alla città e simili), svolgendo quindi attività equiparabili a quelle delle agenzie di viaggio e turismo vere e proprie, ai fini della disciplina tributaria applicabile<sup>181</sup>.

La precisazione, alla luce dell'attuale contesto normativo, appare superata.

La nozione di pacchetto turistico accolta dal Codice del Turismo, all'art. 34, ha, infatti, eliminato il requisito temporale previgente<sup>182</sup>, facendo così rientrare nella nozione anche i pacchetti turistici di durata inferiore alle 24 ore.

L'applicazione del regime speciale, inoltre, prescinde dalla qualificazione formale del soggetto passivo come agenzia di viaggio. Come chiarito dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con sentenza del 22 ottobre 1998 (procedimenti riuniti C-308/96 e C-94/97)<sup>183</sup>, il regime di cui all'art. 26 della VI Direttiva si applica agli operatori economici che, pur formalmente non godendo della qualifica di agenzia di

\_

<sup>&</sup>lt;sup>181</sup> Circ. n. 328/E del 24 dicembre 1997 del Ministero delle Finanze, punto 9.1.

L'art. 84 Cod. Consumo, richiedeva che il viaggio, la vacanza o il circuito tutto compreso avessero una durata minima, "superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte".

<sup>&</sup>lt;sup>183</sup> Corte Giust. CE, sentenza del 22 ottobre 1998, cause riunite C-308 / 96 e C-94/97, Madgett e Baldwin, punti 20-22.

viaggio o di organizzatore di giri turistici, tuttavia organizzino in nome proprio viaggi e giri turistici, ricorrendo, per fornire le prestazioni di servizi generalmente collegate a tale tipo di attività, a soggetti terzi.

La Corte ha precisato che le ragioni sottese al regime particolare sono del pari valide nell'ipotesi in cui l'operatore economico non sia un'agenzia di viaggi o un organizzazione di giri turistici, nel senso generalmente attribuita a detti termini, ma effettui operazioni identiche nell'ambito di un'altra attività, quale, ad esempio, l'attività alberghiera. In caso contrario, infatti, prestazioni identiche rientrerebbero nell'ambito di disposizioni diverse a seconda della qualifica formale dell'operatore economico, con ciò nuocendo allo scopo di detta disposizione. Si verrebbe, così, a creare una distorsione della concorrenza tra gli operatori e verrebbe compromessa, altresì, l'applicazione uniforme della sesta direttiva.

# 2.3 Il destinatario della prestazione: la nozione di "viaggiatore".

Per quanto concerne l'ambito di applicazione soggettivo del regime del regime speciale, dal lato del destinatario del servizio turistico, recentemente la normativa italiana relativa al regime del margine (unitamente a quella di altri Paesi) è stata oggetto di procedura di infrazione da parte della Commissione dell'Unione europea<sup>184</sup>.

-

Procedura n. 2006/2550. La Commissione europea aveva inizialmente avviato la procedura di infrazione nei confronti di tredici Paesi membri, avendo essi attuato non correttamente la disciplina comunitaria, privilegiando cioè l'approccio del cliente in luogo di quello del viaggiatore. L'interpretazione estensiva, a giudizio della Commissione, non sarebbe stata ammessa in assenza di una modifica delle attuali regole. A seguito del procedimento, alcuni Stati (Cipro, Ungheria, Lettonia, Regno Unito e Paesi Bassi) hanno corretto la propria normativa, mentre per i restanti (Spagna, Polonia, Italia, Repubblica ceca, Grecia, Francia, Finlandia e Portogallo), che non hanno adempiuto alla

La contestazione è sorta relativamente alla corretta interpretazione del termine "viaggiatore" nell'applicazione del regime.

Secondo la Commissione, gli articoli da 306 a 310 della Dir. n. 2006/112/CE non sarebbero correttamente osservati in Italia, dal momento che l'art. 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ne prevede l'applicazione anche quando il viaggio è venduto ad una persona diversa dal viaggiatore, ed in particolare ad altri soggetti passivi (ovvero, ad altri operatori turistici che, a loro volta, rivendono detti servizi). L'art. 74-ter, comma 1, recita, infatti, che "le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari", laddove la Direttiva n. 2006/112/CE limita l'applicazione del regime del margine commerciale alle prestazioni effettuate nei confronti dei "viaggiatori" consumatori finali.

L'Italia e gli altri stati membri convenuti propendono, invece, per un'interpretazione estensiva delle citate disposizioni, che legittima la soluzione adottata.

L'estensione del campo di applicazione della disciplina in esame si spiega alla luce dell'evoluzione storica del settore del turismo, ai cui cambiamenti non si è contestualmente adattata la normativa. Nel 1977, anno di adozione della Sesta Direttiva, il settore turistico era organizzato, infatti, in modo oligarchico. La maggior parte dei pacchetti venivano venduti dall'organizzatore di giri turistici o dall'agenzia di viaggio direttamente al viaggiatore. Negli anni successivi la situazione è mutata notevolmente: il settore nel suo insieme si è molto specializzato e gli operatori si sono moltiplicati a dismisura. Questo mutamento ha implicato

diffida, la Commissione ha chiesto alla Corte di Giustizia di dichiarare l'illegittimità del regime speciale.

che i pacchetti non fossero più venduti soltanto in modo diretto ai viaggiatori, ma anche ad altre agenzie di viaggio o altri organizzatori di giri turistici<sup>185</sup>.

Per ovviare alle citate divergenze normative, alcuni Stati membri, con un settore turistico di grandi dimensioni, hanno dato alla disposizione una diversa interpretazione estendendo il campo d'applicazione del regime speciale anche alle prestazioni di servizi di viaggio che le agenzie effettuano nei confronti di clienti diversi dai viaggiatori.

Questa situazione, tuttavia, secondo la Commissione, pregiudica l'applicazione uniforme del regime speciale all'interno della Comunità, creando distorsioni della concorrenza tra gli operatori residenti in Stati membri diversi, che compromettono il corretto funzionamento del mercato interno. Inoltre, la Commissione ha rilevato che tale disparità di disciplina alimenta il rischio di doppie imposizioni e preclude un'equa ripartizione del gettito tra gli Stati membri.

La problematica in esame era già stata sollevata dalla stessa Commissione europea nel 2002 quando aveva presentato una proposta legislativa di revisione del regime speciale IVA delle agenzie di viaggi<sup>186</sup>. L'obiettivo della proposta era quello di modernizzare il regime speciale per garantirne un'applicazione più uniforme in tutti gli Stati membri dell'UE. Relativamente alla tematica in esame, la Commissione aveva proposto di ampliarne il campo di applicazione, estendendolo anche alle operazioni c.d. "businnes to businnes" e non solamente a quelle "businnes to consumer". In particolare, era ritenuta una strada percorribile quella di

-

<sup>&</sup>lt;sup>185</sup> G. LIBERATORE, Confermato l'approccio del cliente per le agenzie di viaggio, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>186</sup> Proposta n. COM (2002) 64 definitivo.

definire normativamente una nozione di "viaggiatore", ricomprendendovi anche i soggetti passivi del tributo oltre che i consumatori finali<sup>187</sup>.

Purtroppo, gli Stati membri non sono riusciti a trovare un accordo su un testo di compromesso nelle discussioni del Consiglio nel 2002-2003 e di nuovo 2010-2011.

Visto lo stallo politico sul punto, la Commissione ha avviato una verifica sull'applicazione del regime speciale all'interno dell'Unione europea e ha rilevato che tredici Stati membri ne davano attuazione in modo errato, dal suo punto di vista, adottando l'approccio del cliente invece che quello del viaggiatore. Di fronte alle osservazioni della Commissione, alcuni Paesi<sup>188</sup> hanno allora modificato la loro normativa, mentre a coloro che non si sono adeguati alle indicazioni, la Corte ha inviato, successivamente, lettere di diffida e, alla luce delle loro risposte, ha inviato pareri motivati.

Considerato gli Stati membri non si sono conformati ai pareri motivati, la Commissione ha proposto i ricorsi chiedendo alla Corte di Giustizia di dichiarare la violazione da parte degli stessi degli obblighi previsti dagli artt. 306-310 della Direttiva Iva, nella misura in cui tali Stati consentono alle agenzie di viaggio di applicare il regime speciale quando forniscono servizi di viaggio a persone diverse dai viaggiatori<sup>189</sup>.

Le argomentazioni della Commissione, espresse dall'Avvocato

188 Cipr

<sup>&</sup>lt;sup>187</sup> F. MONTANARI, Agenzie di viaggio e imposta sul valore aggiunto, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>188</sup> Cipro, Ungheria, Lettonia e Regno Unito. I Paesi Bassi hanno modificato la loro normativa in un momento successivo (dal 1° aprile 2012) e il procedimento parallelo avviato avverso detto Stato membro (C-473/11) è stato ritirato.

<sup>&</sup>lt;sup>189</sup> Italia (causa C-236/11), Spagna (causa C-189/11), Polonia (causa C-193/11), Repubblica Ceca (causa C-269/11), Grecia (causa C-293/11), Francia (C-296/11), Finlandia (causa C-309/11) e Portogallo (causa C-450/11).

generale presso la Corte di giustizia europea nelle proprie conclusioni<sup>190</sup>, poggiano, fondamentalmente sull'interpretazione letterale della norma.

Essa sostiene che l'intento del legislatore dell'Unione, quando ha adottato la sesta direttiva, consisteva nel circoscrivere il regime speciale delle agenzie di viaggio alle prestazioni fornite al viaggiatore, consumatore finale. Avvalora tale affermazione adducendo che cinque delle sei versioni linguistiche iniziali di tale direttiva utilizzavano sistematicamente il termine "viaggiatore" all'articolo 26 di quest'ultima, in maniera assolutamente chiara e coerente. La Commissione ricorda che il termine "cliente" è stato utilizzato solo una volta, nella versione in lingua inglese dell'art. 26 della Sesta Direttiva. Considerato che questa versione linguistica è servita da base per le successive traduzioni, il termine "cliente" sarebbe stato spesso ripreso in queste ultime, portando ad una propagazione dell'errore.

Viene sottolineata l'importanza di interpretare in modo uniforme le disposizioni, al fine di evitare doppie imposizioni e distorsioni della concorrenza e, infine, viene evidenziato come i regimi eccezionali debbano essere interpretati in modo restrittivo.

La Corte di Giustizia, con la sentenza n. 236/11 del 26 settembre 2013<sup>191</sup>, ha rigettato il ricorso della Commissione, stabilendo che la Repubblica italiana, nell'autorizzare le agenzie di viaggio ad applicare il regime speciale alle operazioni che esse effettuano, non solo con i "viaggiatori", bensì anche con tutti i tipi di "clienti", ha trasposto correttamente gli artt. da 306 a 310 della direttiva IVA.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>190</sup> Conclusioni del 6 giugno 2013; procedimento C-236/11.

<sup>&</sup>lt;sup>191</sup>Corte giustizia Unione Europea, 26-09-2013, n. 236/11, in *Corriere Trib.*, 2013, 47, 3707.

L'organo giudicante ritiene infondata l'argomentazione letterale, osservando che se l'utilizzo del termine "cliente" fosse stato un errore, esso avrebbe potuto essere corretto in sede di adozione della Direttiva Iva.

Inoltre osserva come un'interpretazione puramente letterale del regime speciale delle agenzie di viaggio fondata sul testo di una o più versioni linguistiche ad esclusione delle altre non possa essere accolta<sup>192</sup>. Secondo una giurisprudenza costante, infatti, le norme del diritto dell'Unione devono essere interpretate ed applicate in modo uniforme alla luce delle versioni in tutte le lingue dell'Unione, per cui in caso di disparità tra le diverse versioni linguistiche, la disposizione di cui è causa dev'essere intesa in funzione dell'impianto sistematico e della finalità della normativa di cui fa parte<sup>193</sup>.

Considerato che l'impianto sistematico delle norme non soccorre, occorre far riferimento alle finalità del regime, che la Corte ribadisce consistere nella volontà di semplificare il sistema normativo e di ripartire correttamente il gettito proveniente dalla riscossione dell'Iva.

Tali obiettivi risultano meglio perseguiti adottando l'impostazione basata sul cliente, "in quanto consente alle agenzie di viaggio di fruire di regole semplificate a prescindere dal tipo di clienti cui forniscono le loro prestazioni e favorisce, in tal modo, un'equilibrata ripartizione del gettito tra gli Stati membri"<sup>194</sup>. La Corte osserva che anche se il settore dell'intermediazione turistica vigente ratione temporis, era completamente diverso da quello attuale, che si presenta più frammentato, ciò "non implica che il legislatore

-

<sup>&</sup>lt;sup>192</sup> Corte giustizia Unione Europea, 26-09-2013, n. 236/11, punto 47.

<sup>&</sup>lt;sup>193</sup> Corte giustizia Unione Europea, 26-09-2013, n. 236/11, punto 48.

<sup>&</sup>lt;sup>194</sup> Corte giustizia Unione Europea, 26-09-2013, n. 236/11, punti 50 e 51.

abbia inteso circoscrivere il predetto regime speciale a questo tipo di vendite ed escludere dallo stesso le vendite ad altri operatori".

La circostanza che il regime speciale delle agenzie di viaggio configuri un'eccezione alle regole di diritto comune, e che quindi, in quanto tale, detta eccezione non debba essere estesa oltre quanto necessario al raggiungimento dei suoi obiettivi, non implica, tuttavia, che occorra adottare l'impostazione basata sul viaggiatore se quest'ultima pregiudica l'effetto utile del predetto regime speciale.

Confutando le altre argomentazioni sollevate dalla Commissione, la Corte respinge il ricorso, legittimando l'interpretazione data dalla Repubblica italiana degli artt. da 306 a 310 della Direttiva Iva, seguendo, cioè, l'impostazione basata sul cliente.

## 3. Il presupposto oggettivo.

## 3.1. La molteplicità di servizi turistici.

Il concetto di organizzazione di pacchetto turistico presuppone che lo stesso abbia ad oggetto una molteplicità di servizi turistici. L'amministrazione finanziaria si è pronunciata, sul punto, affermando che "Dalla formula omnicomprensiva adottata dal legislatore ('pacchetto turistico') e dal chiaro tenore letterale della norma si ricava che il regime speciale non è applicabile alle ipotesi in cui l'attività espletata dalla agenzia si riduca ad una prestazione singola come il semplice trasporto o la fornitura del solo alloggio o

l'esecuzione di un solo servizio turistico senza che ci sia la combinazione di almeno due delle predette prestazioni<sup>195</sup>".

Anche la giurisprudenza comunitaria ha, in molteplici occasioni, manifestato la necessità che il servizio turistico fornito abbia natura composita.

Si veda, ex multis, l'ordinanza del 1° marzo 2012, C 220/11 della Corte Giust. UE, in cui si afferma che "è altresì necessario che tali servizi non si riducano ad una prestazione unica e che comprendano, oltre al trasporto, altre prestazioni [...]. In considerazione di ciò la Corte ha concluso che una "società di trasporto che si limiti a fornire alle agenzie di viaggio servizi di trasporto di persone mediante pullman, senza fornire alcun altro servizio, quali quelli di alloggio, di guida o di consulenza, non effettua operazioni rientranti nel regime speciale delle agenzie di viaggio previsto all'articolo 306 della direttiva IVA".

La finalità del legislatore nel formulare le regole relative al regime speciale è, infatti, quello di facilitare gli operatori turistici che agiscono in nome proprio ma per conto dei propri clienti acquistando i servizi e i beni più disparati per l'esecuzione del viaggio; l'attività oggetto dell'intervento agevolativo deve essere, quindi, necessariamente quella di produzione del servizio di viaggio inteso come una prestazione unica ma complessa desumibile dalla composizione di servizi plurimi<sup>196</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>195</sup> Circ. n. 328/E del 24 dicembre 1997 del Ministero delle Finanze, punto 9.2. Nel documento di prassi, in applicazione del principio espresso, si precisa come il regime speciale dell'art. 74-ter, D.P.R. 633/1972 non si applica alle cd. "linee turistiche", nel momento in cui non siano fornite dall'agenzia al cliente anche le altre prestazioni (pasti, alberghi, ecc.) non accessorie.

<sup>&</sup>lt;sup>196</sup> P. Arena, M. Frediani, L'intermediazione di soggiorni per vacanze: problematiche Iva in materia di territorialità, in Il Fisco, 2012, 32, parte 1, 5140.

Tuttavia, non qualsiasi prestazione ulteriore rispetto a quella oggetto dell'attività tipica posta in essere dall'operatore turistico, vale a qualificare il servizio reso come "organizzazione di viaggio" ai fini dell'applicabilità del regime Iva.

Spesso, infatti, gli operatori turistici, quali, ad esempio, gli albergatori, sono portati ad utilizzare prestazioni acquistate presso terzi, le quali costituiscono, da un lato, una quota meno importante del totale del prezzo unitario, rispetto alle operazioni di alloggio, e, d'altra parte, rientrano nei compiti tradizionalmente devoluti a tali operatori.

In tali casi, quindi, occorre valutare se la prestazione collegata all'attività principale sia meramente accessoria o meno.

Secondo la giurisprudenza<sup>197</sup>, laddove i servizi acquisiti presso terzi non rappresentino per la clientela un servizio a sé stante, bensì un mezzo per fruire nelle condizioni migliori del servizio principale offerto dall'operatore, essi costituiscono prestazioni puramente accessorie rispetto all'operazione principale e quest'ultima rimane esclusa dalla sfera di applicazione dell'art. 26 della VI Direttiva. Qualora, invece, l'operatore economico proponga abitualmente servizi non privi di sensibili ripercussioni sul prezzo unitario praticato, che esulano dai compiti tradizionalmente devoluti a tali operatori, allora troverà applicazione l'art. 26<sup>198</sup>. L'elemento decisivo è, quindi, rappresentato dal fatto che

<sup>197</sup> Corte Giust. CE, sentenza del 22 ottobre 1998, cause riunite C-308/96 e C-94/97, Madgett e Baldwin, punti 20-22.

<sup>198</sup> La Corte ha concluso per l'applicabilità del regime speciale ad un albergatore che, dietro il pagamento di una somma forfettaria, proponga abitualmente ai propri clienti, oltre all'alloggio, il trasporto andata e ritorno tra l'albergo e taluni distanti punti di raccolta e un'escursione in autobus nel corso del soggiorno, servizi di trasporto che sono acquistati presso terzi. Interessanti appaiono, altresì, le conclusioni della Corte di Giustizia UE, sent. 13 ottobre 2005, causa C-200/04. Chiamata ad esprimersi in merito all'applicabilità del regime speciale nei confronti di un operatore economico il quale offra

l'operazione accessoria si configura essenzialmente come un mezzo per il completamento o la realizzazione della operazione principale; la previsione di un prezzo unico rappresenta un indizio che "può militare" a favore dell'esistenza di una prestazione unica, ma non rappresenta l'elemento discriminante<sup>199</sup>.

## 3.2 Servizi resi mediante strutture proprie.

Il regime non si applica, inoltre, ai servizi effettuati dagli organizzatori avvalendosi direttamente delle proprie strutture aziendali (alberghi, ristoranti, mezzi di trasporto), ma è necessario che le prestazioni vengano fornite da soggetti terzi<sup>200</sup>.

Laddove le prestazioni che compongono il pacchetto vengano in parte acquisite presso terzi e in parte fornite dall'organizzatore stesso, il regime IVA previsto dalle disposizioni contenute nell'art. 26 della sesta

ai propri clienti, ad un prezzo forfettario, programmi chiamati "High-School" e "College", comprensivi, in particolare, di un soggiorno linguistico all'estero di una durata da tre a dieci mesi, ha risposto affermativamente. La Corte ha osservato che, ai fini della normativa tributaria, "i presupposti sono integrati dal possesso dello status di operatore economico del regime speciale delle agenzie viaggi, dall'agire in nome proprio e dall'utilizzo per le operazioni di prodotti e servizi di altri soggetti passivi". È sufficiente, quindi, che il soggetto agisca in nome proprio, e fornisca un servizio caratterizzato dal fatto di essere composto

<sup>199</sup> Nello stesso senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia citata. Cfr Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-11-2011, n. 24049, in *Il Fisco*, 2012, 1, 1, 81; per un commento si veda S. DIGREGORIO NATOLI, *Iva: base imponibile e prestazioni accessorie*, in *Il Fisco*, 2012, 8 – parte 1, p. 1131.

da prestazioni plurime, in particolare in materia di trasporto e alloggio, acquisiti da altri

-

soggetti passivi (punto 21).

<sup>&</sup>lt;sup>200</sup> Circ. n. 328/E del 24 dicembre 1997 del Ministero delle Finanze, punto 9.1.

direttiva, 77/388/CEE, si applica unicamente alle prestazioni di servizi fornite da terzi.

Sul punto, la Corte di Giustizia<sup>201</sup> ha fornito precise indicazioni in merito al metodo da applicare per individuare la quota del prezzo forfettario relativa alle prestazioni fornite dalla stessa agenzia di viaggi, affermando che l'art. 26 della VI Direttiva n. 77/388/CEE deve essere interpretato nel senso che un'agenzia di viaggi o un organizzatore di giri turistici che fornisca ai viaggiatori, ad un prezzo forfettario, prestazioni acquisite presso terzi e prestazioni proprie, è tenuta, in linea di principio, ad isolare la frazione del viaggio "tutto compreso" corrispondente alle prestazioni proprie in base al loro valore di mercato, quando tale valore possa essere determinato. In tale ipotesi, il soggetto passivo può far ricorso al criterio dei costi reali solo qualora dimostri che tale criterio corrisponde fedelmente alla struttura effettiva del viaggio "tutto compreso"<sup>202</sup>.

Per quanto riguarda la disciplina italiana, l'amministrazione finanziaria ha dettato i seguenti criteri per procedere alla separazione dei corrispettivi afferenti le due diverse tipologie di prestazioni stabilendo che nel caso in cui l'operatore economico, che offre pacchetti turistici cosiddetti "misti", non intenda ripartire la quota dei corrispettivi e dei costi afferente i servizi resi mediante strutture proprie dell'organizzatore (da assoggettare al regime ordinario), da quella relativa ai corrispettivi ed ai costi dei servizi forniti tramite strutture di terzi (da assoggettare al regime

\_

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup> Corte Giust. CE, sentenza del 22 ottobre 1998, cause riunite C-308/96 e C-94/97, Madgett e Baldwin, punto 47; Corte di Giustizia CE 6 ottobre 2005, causa C-291/03, My Travel/ Commissioners of Custom & Excise.

<sup>&</sup>lt;sup>202</sup> Corte Giust. UE, sent. del 6 ottobre 2005, causa C-291/03, in banca dati *Fisconline*. Per un commento si veda E. BIGI, *Società che organizza giri turistici "all inclusive"e calcolo del debito Iva relativo a prestazioni proprie*, in *Le Società*, 2005, 12, 1567.

speciale) può essere applicata, in alternativa, la separazione facoltativa delle due attività prevista all'art. 36 del D.P.R. n. 633 del 1972<sup>203</sup>.

In tal caso, il contribuente dovrà darne comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio attività e la detrazione di cui all'articolo 19 spetta a condizione che l'attività sia gestita con contabilità separata ed è esclusa per l'imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente<sup>204</sup>.

Per la fornitura dei servizi che andranno a costituire, insieme ai servizi resi da terzi, il "pacchetto turistico", il "ramo d'azienda" relativo all'attività caratteristica dell'impresa (nel caso di specie, il ramo alberghiero) emetterà fattura nei confronti del "ramo d'azienda agenzia di viaggio". Ciò in conformità a quanto previsto dal comma 5 del citato articolo 36, secondo cui "i passaggi di servizi all'attività soggetta a detrazione

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 233 /E del 17 luglio 2002, con la quale l'Amministrazione finanziaria si è pronunciata sul seguente quesito: "La Società Z gestisce, in forza di un contratto di affitto di azienda, un ostello della gioventù. Oltre che servizi di vitto e alloggio, la Società intende erogare ai propri clienti anche servizi compositi (palestre, corsi a mezzo di istruttori, escursioni, ecc.), utilizzando sia strutture proprie sia strutture gestite da terzi. Poiché l'offerta combinata delle prestazioni a carattere alberghiero e dei nuovi servizi configurerebbe un "pacchetto turistico", è stata richiesta alla Provincia l'autorizzazione ad operare quale "agenzia di viaggio". Vengono quindi richiesti chiarimenti sulle modalità di applicazione al caso concreto del regime previsto dall'art. 74-ter del DPR n. 633 del 1972."

- · tenere i registri separati per ogni attività separata;
- · fatturare le operazioni con distinte serie numeriche;
- · annotare distintamente le varie operazioni;
- · liquidare separatamente l'imposta applicando le diverse disposizioni relative ai regimi applicabili;
- · versare cumulativamente l'imposta;
- · presentare una dichiarazione annuale unitaria.

-

<sup>&</sup>lt;sup>204</sup> Qualora l'impresa opti per la separazione delle attività sarà, quindi, tenuta ai seguenti adempimenti:

ridotta o forfetaria costituiscono prestazioni di servizio ai sensi dell'articolo 3 e si considerano effettuati, in base al loro valore normale, nel momento in cui sono rese", e liquiderà l'imposta secondo il metodo ordinario.

Il "ramo d'azienda agenzia di viaggio" considererà il pacchetto turistico quale operazione unitaria e calcolerà l'imposta secondo la disciplina prevista dal citato articolo 74-ter, che prevede l'indetraibilità dell'imposta relativa ai costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, ivi comprese le prestazioni rese dall'altro "ramo aziendale"<sup>205</sup>.

### 3.3 I singoli servizi pre-acquisiti.

Ai sensi dell'art. 74-ter, comma 5-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 1, comma 3, del D.M. n. 340 del 1999, l'applicazione del regime speciale Iva in commento è estesa anche alle prestazioni di servizi turistici non riconducibili fra i pacchetti turistici (c.d. "servizi singoli"), "qualora siano rese da altri soggetti e acquisite nella disponibilità delle agenzie anteriormente ad una specifica richiesta del viaggiatore" 206.

Rappresentano ipotesi tipiche di "servizi singoli" i casi in cui l'agenzia turistica acquista posti letto di un albergo o posti su voli *charter* 

I a risoli

<sup>&</sup>lt;sup>205</sup> La risoluzione precisa che "Resta fermo che ogni singola prestazione alberghiera nonché qualsiasi altro servizio reso al cliente separatamente dal cosiddetto pacchetto turistico dovrà essere documentato dal "ramo d'azienda alberghiero" secondo la vigente normativa in materia di IVA".

<sup>&</sup>lt;sup>206</sup> Così recita l'art. 1, comma 3 del D.M. n. 340 del 1999: "Per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo consistenti nella prestazione di servizi turistici non riconducibili fra i pacchetti turistici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, qualora siano rese da altri soggetti e acquisite nella disponibilità delle agenzie anteriormente ad una specifica richiesta del viaggiatore, l'imposta si applica con le stesse modalità previste per le operazioni di cui al comma 1".

con la formula del cosiddetto "vuoto per pieno". Ricorre tale fattispecie nell'ipotesi in cui l'agenzia si impegna a versare all'albergatore un corrispettivo per le stanze riservate (e analogamente per i posti sull'aereo), anche per l'ipotesi in cui non riesca a piazzarle presso i propri clienti<sup>207</sup>.

Si pensi, ancora, all'ipotesi dei contratti di *allotment* stipulati dalle agenzie con gli alberghi, tramite i quali il *tour operator* contratta con il fornitore di servizi (che normalmente è l'albergatore) la disponibilità di un certo numero di sistemazioni per determinati periodi, riservandosi di confermarne o meno l'utilizzo effettivo entro un termine prestabilito<sup>208</sup>. Se la conferma non avviene secondo i tempi e le modalità contrattuali, l'impresa proprietaria della struttura ricettiva, oltre ad avere diritto a una penale pari a una percentuale concordata del valore della sistemazione, può liberamente vendere in proprio, o tramite altri *tour operator*, gli alloggi rimasti liberi<sup>209</sup>.

Nel settore è spesso utilizzato anche il contratto c.d. *free sale* con il quale l'agenzia si riserva la disponibilità dell'alloggio fino al momento in cui l'albergatore non comunica lo *stop sale*. In un certo senso anche con

\_

<sup>&</sup>lt;sup>207</sup> Considerata l'alta incidenza del rischio che l'agenzia corre nel pre-acquistare i servizi, il contratto di vuoto per pieno viene di solito concluso in relazione a destinazioni consolidate da anni e per le quali l'agenzia ha maturato molta esperienza ed è quindi in grado di formulare previsioni più accurate sulla richiesta. Per un approfondimento si veda B. VALIGNANI, *Strutture ricettive e servizi per l'ospitalità: tipologie contrattuali*, in *I Contratti*, 2008, 10, 937.

<sup>&</sup>lt;sup>208</sup> Il prezzo stabilito a con l'agenzia è solitamente più basso rispetto a quello praticato ai normali clienti, c.d. tariffe confidenziali praticate a fronte del consistente contingentamento di stanze richiesto dall'agenzia. B. VALIGNANI, *Strutture ricettive e servizi per l'ospitalità, cit*.

<sup>&</sup>lt;sup>209</sup> Tale fattispecie si differenzia da quella del contratto "vuoto per pieno" che presuppone l'acquisto immediato della disponibilità ricettiva contrattata e l'impegno a pagare pienamente il valore monetario pattuito indipendentemente dalla reale occupazione degli alloggi.

questo tipo di contratto si potrebbe rinvenire la pre-acquisizione della disponibilità dell'alloggio<sup>210</sup>.

Il legislatore nazionale ha confermato il principio della preacquisizione della disponibilità del servizio quale condizione necessaria
per l'applicazione del regime in questione, che si ha nel caso in cui
l'agenzia turistica acquista in blocco i servizi singoli per cederli
successivamente ai diversi clienti senza una preventiva e specifica
richiesta<sup>211</sup>. L'art. 1, comma 3, del D.M. n. 340/1999 stabilisce che per
accedere alla facilitazione impositiva occorre che tali prestazioni singole
siano "rese da altri soggetti e acquisite nella disponibilità delle agenzie
anteriormente ad una specifica richiesta del viaggiatore", ponendo di fatto sullo
stesso piano la mera intermediazione e la fornitura di singoli servizi in
nome proprio.

## 3.4 Le prestazioni turistiche congressuali.

Con la modifica ad opera dell'art. 1, commi 77 e 78, Legge 28 dicembre 2007, n. 244, è stata introdotta la possibilità, per le agenzie di viaggio e turismo, di avvalersi, per l'organizzazione delle c.d. "attività congressuali", rese nell'ambito di un pacchetto turistico, del regime di applicazione ordinario del tributo, in deroga a quello del margine. All'art. 74-ter è stato, infatti, inserito il comma 8-bis il quale recita che "le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta". La norma precisa,

<sup>211</sup> Lo stesso principio viene espresso da Corte di Giustizia CE, sentenza 12 novembre 1992, causa C-163/91, Van Ginkel, Racc. pag. I-5723, in *banca dati "Fisconline"*.

<sup>&</sup>lt;sup>210</sup> P. ARENA, M. FREDIANI, L'intermediazione di soggiorni per vacanze, cit.

poi, che "in tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l'imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente". Dal punto di vista degli adempimenti formali, il legislatore ha previsto l'obbligo di registrazione separata delle operazioni rientranti nel regime del margine e di quelle riconducibili a quello ordinario di determinazione del tributo.

Tale disposizione avrebbe, quindi, consentito, con riferimento ad alcune operazioni (organizzazione di congressi e simili) considerate come "una prestazione di servizi unica" ai sensi dell'art. 74-ter, di applicare il regime Iva ordinario anziché il regime speciale previsto dallo stesso articolo.

Tuttavia, in virtù del suddetto comma 78 legge Finanziaria 2008, l'efficacia delle disposizioni in commento era subordinata alla concessione di una deroga, ai sensi e alle condizioni dell'art. 395 Direttiva 28 novembre 2006, 2006/112/CE da parte dei competenti organi comunitari<sup>212</sup>.

La Commissione europea non ha concesso tale deroga, non ritenendo sussistenti le condizioni previste dall'art. 395, paragrafo 1, della Dir. n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006<sup>213</sup>.

Il regime delineato dall'art. 8-bis, non è, pertanto, entrato in vigore.

<sup>&</sup>lt;sup>212</sup> Parte della dottrina, all'epoca, aveva dubitato dell'efficacia della condizione sospensiva, ritenendo che le disposizioni in esame potessero trovare immediata applicazione in ragione del fatto che, da un lato, le agenzie di viaggio potevano già applicare il regime ordinario alle prestazioni relative all'organizzazione di convegni e congressi laddove questi ultimi fossero qualificati come servizi autonomi rispetto ad un «pacchetto turistico» e dall'altro, la retroattività del comma 8-bis sarebbe stata giustificata dalla distorsione normativa già esistente al 1° gennaio 2007 per effetto della riformulata lettera e dell'art. 19-bis 1. Così M. PEIROLO, *Il regime Iva «ordinario» per le agenzie di viaggio*, in *Corr. trib.*, 2008, 1114; nello stesso senso F. MONTANARI, *Agenzie di viaggio*, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>213</sup> Sul punto si veda S. ZACCAGNINI, Il "regime speciale del margine" delle agenzie di viaggi: evoluzioni recenti e confronto con la normativa tedesca, in Il fisco, 2009, n. 6, p. 847.

Le ragioni che hanno portato all'introduzione della norma in esame si comprendono tenendo in considerazione le modifiche apportate all'art. 19-bis 1 del D.P.R. n. 633/1972, ad opera dell'art. 1, comma 304, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007). Tale norma, infatti, prima della modifica del 2006, escludeva la detraibilità del tributo per le prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande, a meno che tali prestazioni non formassero «oggetto dell'attività propria dell'impresa».

La novella del 2006 ha mitigato tale ipotesi di indetraibilità oggettiva rendendo, infatti, detraibile l'imposta relativa a prestazioni alberghiere nonché alla somministrazione di alimenti e bevande «inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi»<sup>214</sup>.

Le Agenzie di viaggio e turismo, benché siano tra i soggetti che operano maggiormente nell'organizzazione di eventi congressuali, in assenza della menzionata possibilità di optare per il regime ordinario introdotto dalla Finanziaria 2008, sarebbero state, in larga misura, discriminate rispetto agli altri soggetti operanti in tale settore. Ai sensi dell'art. 74-ter, infatti, per le operazioni effettuate dalle Agenzie di viaggio e turismo per la organizzazione di pacchetti turistici, "deve essere emessa fattura ai sensi dell'articolo 21, senza separata indicazione dell'imposta"<sup>215</sup>. Le

<sup>&</sup>lt;sup>214</sup> L'art. 19-bis 1, comma 1, lett. e, nel testo in vigore dal 01/01/2007 al 01/09/2008, recitava: "salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi [...]".

<sup>&</sup>lt;sup>215</sup> Tale disciplina, poi, viene estesa, in virtù dell'art. 1 comma 1, del suddetto D.M. 30 luglio 1999, n. 340, anche alla fatturazione delle "operazioni effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo per l'organizzazione di (...) manifestazioni, convegni e simili".

agenzie di viaggio e turismo si trovavano così ad essere in evidente svantaggio concorrenziale rispetto agli altri soggetti operanti nel settore dell'organizzazione di eventi di natura congressuale (aziende alberghiere, etc.)<sup>216</sup>. Le stesse, infatti, dovendo assoggettare la prestazione globale al regime speciale non potevano indicare separatamente l'imposta relativa alle operazioni rientranti del pacchetto offerto, scindendo dal pacchetto turistico, per il quale fosse stato pagato un corrispettivo unitario, le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande connesse all'evento; per tale ragione non venivano preferite dai fruitori del servizio, non offrendo agli stessi la possibilità di detrarre il tributo.

Consentendo l'applicabilità del regime ordinario, invece, le agenzie di viaggio avrebbero evitato la doppia indetraibilità conseguente all'applicazione del regime speciale, che colpisce sia l'agenzia, sia il cliente<sup>217</sup>.

La norma 19-*bis* 1 del D.P.R. 633/72 è stata nuovamente modificata ad opera del comma 28-*bis* dell'art. 83 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, inserito in sede di conversione nella L. 6 agosto 2008, n. 133, stabilendo una limitazione alla detrazione dell'Iva assolta esclusivamente sull'acquisto "diretto" e l'importazione di alimenti e bevande<sup>218</sup>.

Per la somministrazione di alimenti e bevande e per le prestazioni alberghiere, quindi, la detrazione dell'Iva dipende, tanto per le imprese

<sup>216</sup> F. MONTANARI, Agenzie di viaggio e imposta sul valore aggiunto: novità e prospettive, in Dir. Turismo, 2008, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>217</sup> M. PEIROLO, Manovra d'estate (D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito): detrazione Iva sulle spese alberghiere e di ristorazione, in Il Fisco, 2008, 33, parte 2, 6015.

<sup>&</sup>lt;sup>218</sup> L'art. 19-bis 1, comma 1, lett. *f*, D.P.R. 633/72 prevede la detraibilità dell'Iva relativa all'acquisto e all'importazione di alimenti e bevande solo se formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, o se somministrati in mense scolastiche, aziendali, interaziendali, o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa.

organizzatrici di convegni, quanto per i loro clienti che acquistano un servizio comprensivo di albergo e ristorante, unicamente dall'inerenza del costo, ossia dalla destinazione del servizio rispetto all'attività esercitata.

Vista la mancata entrata in vigore dell'art. 8-bis, risulta oggi ancor più ampliata la disparità di trattamento rispetto alle agenzie viaggio, le quali, laddove rendano tali prestazioni nell'ambito di un pacchetto turistico, oltre a non poter detrarre l'Iva assolta sugli acquisti, non possono emettere a favore del cliente una fattura che rappresenti titolo idoneo per la detraibilità del tributo pagato dallo stesso. Il cliente, soggetto Iva, che intenda acquisire servizi di ristorazione e alberghieri ha, quindi, interesse a rivolgersi ad un operatore diverso, e ciò non solo per le prestazioni legate al c.d. turismo congressuale, ma per qualsiasi prestazione turistica che sia inerente alla propria attività di impresa.

Per poter detrarre l'Iva nei modi ordinari è necessario che i servizi acquistati presso l'agenzia non siano inclusi in un pacchetto turistico e non siano acquisiti nella disponibilità dell'agenzia con accordi precedenti alla richiesta del cliente.

#### 4. Territorialità dell'imposta.

Per quanto concerne l'applicazione del principio della territorialità comunitaria del servizio turistico posto in essere da agenzie di viaggi, che rientri nel regime speciale, bisogna far riferimento alla specifica disciplina prevista dall'art. 74-ter, comma 6.

La disposizione stabilisce che il regime speciale si applichi solo alle prestazioni rese all'interno dell'UE dalle agenzie di viaggio domiciliate in Italia<sup>219</sup>; le prestazioni rese al cliente fuori dall'Ue non sono soggette ad imposta a norma dell'art. 9 del D.P.R. 633/72<sup>220</sup>.

Per quanto riguarda la normativa comunitaria, viene in rilievo il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 307 della direttiva 2006/112/CE, il quale non è stato modificato dalla direttiva 2008/8/CE<sup>221</sup>, secondo il quale la prestazione turistica si considera in ogni caso effettuata nello Stato in cui ha sede l'agenzia di viaggio, o la stabile organizzazione dell'agenzia di viaggio, che cede il pacchetto turistico.

Pertanto, le operazioni delle agenzie di viaggio e turismo, relativamente alla territorialità Iva, possono essere così classificate:

- operazioni effettuate all'interno del territorio comunitario. Queste prestazioni sono integralmente imponibili ad Iva con i criteri di cui all'art. 74-ter, D.P.R. 633/1972;
- operazioni a favore del viaggiatore per le quali l'agenzia di viaggio ricorre ad altri soggetti, eseguite al di fuori del territorio della Comunità europea. Queste prestazioni non sono soggette ad

<sup>&</sup>lt;sup>219</sup> Per le definizione dei confini territoriali rilevanti ai fini della disciplina Iva, si veda l'art. 7 del DPR n. 633/72.

<sup>&</sup>lt;sup>220</sup> L'art. 9 del DPR n. 633/72 disciplina i servizi internazionali, o connessi agli scambi internazionali, che si considerano non imponibili, laddove territorialmente rilevanti in Italia.

<sup>&</sup>lt;sup>221</sup> La direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, è stata modificata dalle direttive 2008/8/CE, del 12 febbraio 2008, 2008/9/CE, pure essa del 12 febbraio 2008, e 2008/117/CE, del 16 dicembre 2008, recepite in Italia con il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18. In particolare, sono state introdotte rilevanti novità, ai fini IVA, in materia:

<sup>·</sup> di individuazione del requisito della territorialità per le prestazioni di servizi, di individuazione del debitore d'imposta e di meccanismi applicativi dell'imposta;

<sup>·</sup> di nuove procedure di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto a soggetti passivi stabiliti in Stati membri diversi da quello del rimborso;

<sup>·</sup> di contenuto e termini di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

Iva ai sensi dell'art. 9, D.P.R. 633/1972, e per le stesse non compete il beneficio della sospensione dell'imposta per gli acquisti di beni e servizi, di cui al comma secondo del medesimo articolo 9<sup>222</sup> (cioè del cd. *plafond* per potere usufruire dello *status* di esportatore agevolato)<sup>223</sup>;

• prestazioni miste, cioè servizi resi dall'agenzia organizzatrice in parte nel territorio comunitario ed in parte al di fuori dello stesso. In questo caso, le prestazioni sono imponibili in Italia limitatamente alla parte di corrispettivo relativo ai servizi forniti in ambito comunitario; la restante quota-parte del corrispettivo non è imponibile ai sensi dell'art. 9. Si applica un criterio di imputazione proporzionale, sulla base del rapporto esistente tra i costi Ue ed extra Ue rispetto ai costi totali e applicando tali percentuali al corrispettivo totale. La quota parte relativa alle prestazioni Ue sarà imponibile con i criteri di cui all'art. 74-ter<sup>224</sup>. Il rapporto di cui sopra si determina,

<sup>&</sup>lt;sup>222</sup> D.M. 30 luglio 1999, n. 340, art. 2, comma 7: "Le agenzie di viaggio e turismo che effettuano le prestazioni disciplinate dal presente regolamento non possono avvalersi dei benefici previsti dall'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

L'art. 9, comma 2 del D.P.R. n. 633 del 1972, estende ai soggetti che esercitano servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 8, rendendo applicabile la stessa disciplina prevista per le cessioni all'esportazione. In base a tale normativa, come integrata dagli artt. 1-4 del D.L. del 29/12/1983 n. 746, non si considerano effettuati nello stato, e quindi avvengono senza il pagamento di imposta da parte dei soggetti che effettuano le prestazioni di cui all'art. 9, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni stesse, "gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa". Per un approfondimento, si veda M. MANDÒ, G. MANDÒ, Manuale dell'imposta sul valore aggiunto, Milano, 2001, p. 196.

<sup>&</sup>lt;sup>224</sup> D.M. 30 luglio 1999, n. 340, art. 1, commi 4 e 5. Ai fini di una miglior comprensione del meccanismo di calcolo, si rinvia agli esempi numerici riportati nei paragrafi successivi del presente capitolo.

provvisoriamente, sulla base dei dati relativi alle liquidazioni periodiche dell'imposta e, definitivamente, sulla base di quelli da riportare nella dichiarazione annuale<sup>225</sup>.

Regole peculiari vengono dettate relativamente alle prestazioni di trasporto rientranti nell'esecuzione del viaggio.

Va premesso che la disciplina generale in tema di trasporti internazionali, prevede che i trasporti di persone (per terra, per mare o per aria), da o verso l'Italia, costituiscono servizi internazionali quando sono effettuati in parte in Italia e in parte in territorio estero in dipendenza di un unico contratto<sup>226</sup>. Tali trasporti, ai sensi dell'art. 7-quater del D.P.R. 633/72, rilevano ai fini Iva limitatamente alla distanza percorsa in Italia e, nei medesimi limiti, il corrispettivo ad essi afferente è non imponibile, mentre la restante parte risulta fuori dal campo di applicazione dell'Iva<sup>227</sup>. Di conseguenza, il fornitore stabilito in Italia deve frazionare l'importo complessivo addebitato in fattura, indicando separatamente la quota esclusa da Iva e quella non imponibile.

Laddove il servizio di trasporto sia parte di un contratto di viaggio organizzato, rientrante nel regime speciale del margine, al fine del calcolo della base imponibile Iva, e quindi della ripartizione del costo Ue ed extra-Ue sostenuto, come sopra illustrato, si applica di norma la regola generale,

<sup>226</sup> La Ris. Min. 4 ottobre 1974 n. 525300 ha precisato che il trasporto si considera

126

<sup>&</sup>lt;sup>225</sup> D.M. 30 luglio 1999, n. 340, art. 2, comma 4.

effettuato in dipendenza di un unico contratto anche quando viene effettuato da più vettori, purché si verifichi l'ipotesi del trasporto cumulativo previsto dall'art. 1700 c.c., ove le responsabilità dei singoli vettori si fondono, nei confronti del committente, in un unico rapporto di solidarietà.

<sup>&</sup>lt;sup>227</sup> Art 7-quater, comma 1, lett. b: "In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato:[...] b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato".

per cui la prestazione di trasporto eseguita da un terzo, parte all'interno e parte al di fuori della Unione europea, s'intende effettuata all'interno o al di fuori della Unione stessa in ragione delle rispettive distanze chilometriche percorse<sup>228</sup>.

Tuttavia, se il viaggiatore usufruisce nell'ambito del territorio dell'Unione europea delle sole prestazioni di trasporto, mentre tutte le altre prestazioni (cd. a terra) gli sono rese fuori della Comunità, le prestazioni di trasporto ricevono il trattamento delle altre prestazioni, alle quali accedono e sono pertanto considerate come queste ultime non imponibili ai sensi del suddetto art. 9, D.P.R. 633/1972. Viceversa, se fuori del territorio dell'Unione europea sono rese al cliente solo prestazioni di trasporto e nell'ambito dell'Unione europea tutte le rimanenti, anche le tali prestazioni di trasporto sono soggette all'Iva, al pari di quelle rese nel territorio comunitario in applicazione del principio dell'accessorietà<sup>229</sup>.

## 5. Determinazione dell'imposta: il sistema detrattivo "base da base".

Secondo l'art. 74-ter la determinazione dell'imposta e dell'imponibile avviene secondo il sistema detrattivo "base da base": l'Iva a debito viene determinata dalla differenza tra il corrispettivo al lordo dell'Iva, incassato dall'operatore, e i costi per l'acquisto di beni e servizi (pure al lordo di Iva) sostenuti dall'agenzia a diretto vantaggio del viaggiatore (trasporto,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>228</sup> D.M. 30 luglio 1999, n. 340, art. 2, comma 5.

<sup>&</sup>lt;sup>229</sup> D.M. 30 luglio 1999, n. 340, art. 2, comma 6.

alloggio, vitto, ecc.). Dalla differenza, che costituisce la base imponibile lorda, si scorpora l'Iva ottenendo così la base imponibile netta<sup>230</sup>.

E possibile, tuttavia, che, a consuntivo delle spese effettive, l'importo del margine realizzato dall'agenzia organizzatrice risulti superiore o inferiore a quello determinato all'atto della conclusione del contratto, a causa di variazioni nei costi intervenute di seguito. Questo può verificarsi considerato che, dal momento della fissazione contrattuale del corrispettivo a quello dell'inizio del viaggio, intercorre, di regola, un periodo più o meno lungo che può determinare una variazione del prezzo dei vari servizi componenti il viaggio (ad esempio, per la variazione del cambio delle valute estere). Per tale ipotesi, l'art. 74-ter, comma 4, stabilisce che, in caso di aumento della differenza tassabile, la maggiore imposta è a carico dell'agenzia che, quindi, non può addebitare al viaggiatore la differenza, mentre, in caso di sua diminuzione, il viaggiatore medesimo non ha diritto al rimborso della minore imposta. In sostanza, sia il maggiore onere di imposta che il relativo risparmio, in caso di diminuzione della stessa, restano rispettivamente a carico e a vantaggio dell'agenzia organizzatrice.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 74-ter non è ammessa in detrazione l'Iva assolta sugli acquisti dei beni e servizi che compongono il pacchetto turistico, poiché detratta col sistema "base da base".

Tuttavia, va precisato che qualora l'agenzia svolga anche attività diverse da quelle disciplinate, l'imposta assolta per l'acquisizione di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento di dette attività può essere detratta nei limiti previsti dagli artt. 19 e seguenti del D.P.R. 633/1972. È altresì detraibile l'imposta assolta per tutti gli altri beni e servizi compresi i beni

<sup>&</sup>lt;sup>230</sup> Art. 74-ter, comma 2 del D.P.R. 633/72.

ammortizzabili materiali (mobili e immobili) e immateriali (marchi, insegne, ecc.) e per le spese generali<sup>231</sup>.

Inoltre, come già sopra ricordato, considerata l'indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti, le agenzie non possono avvalersi del beneficio previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto istitutivo dell'I.V.A., che consente l'acquisto di beni e servizi senza l'applicazione dell'imposta. Lo stesso è, invece, applicabile per le attività di intermediazione relative ai servizi internazionali, di cui di cui al numero 7-bis dell'articolo 9 del D.P.R. n. 633 del 1972.

In relazione alla corretta interpretazione della norma in esame è intervenuto recentemente il legislatore. Lo stesso, con l'art. 55 del D.L. n. 69 del 2013<sup>232</sup> ha chiarito che l'imposta pagata all'interno della UE, da parte di agenzie di viaggio stabilite fuori dal territorio comunitario, sui beni e servizi acquistati a diretto vantaggio del viaggiatore, siccome indetraibile ex art. 310 della Direttiva n. 2006/112/CE, non è recuperabile, anche per le agenzie di viaggio stabilite fuori dal territorio comunitario, né attraverso il rimborso "diretto", né previa identificazione diretta o per mezzo del rappresentante fiscale<sup>233</sup>.

L'intervento normativo si è reso necessario al fine di risolvere un contrasto interpretativo giurisprudenziale, originato anche da opposti orientamenti espressi dalla stessa amministrazione finanziaria<sup>234</sup>.

<sup>231</sup> Si veda sul punto la Circ. n. 328/E del 24 dicembre 1997, punto 9.6.

<sup>&</sup>lt;sup>232</sup> Decreto-legge del 21/06/2013 n. 69, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013; convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98.

<sup>&</sup>lt;sup>233</sup> In giurisprudenza, si veda la sentenza n. 7034 del 21 novembre 2014 della Commiss. Trib. Regionale, Roma, Sez. IX, in banca dati "fisconline".

<sup>&</sup>lt;sup>234</sup> L'art. 55 del D.L. n. 69 del 2013 ha inteso superare in modo definitivo quanto affermato nella risoluzione n. 62/1999, ancorché successivamente sovvertita dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 141/2004. La risoluzione dell'Agenzia n. 62/1999 aveva,

5.1 Fattispecie esemplificative: ipotesi di calcolo dell'imposta e regole di fatturazione.

Come si è già avuto modo di osservare, il sistema di cui all'art. 74-ter si applica alla vendita, da parte dell'agenzia, di viaggi organizzati dalla stessa. La disciplina trova applicazione, altresì, nell'ipotesi in cui la vendita venga posta in essere attraverso un mandatario con o senza rappresentanza, nonché nell'ipotesi di agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti.

Inoltre, le medesime modalità di calcolo si applicano, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 74-ter, alle singole prestazioni precedentemente acquisite nella disponibilità dell'agenzia.

Il legislatore puntualizza le modalità di calcolo e le regole di fatturazione per le fattispecie sopra delineate. Al fine di una chiara esplicazione del sistema impositivo, si riportano, di seguito, alcune

infatti, precisato che l'indetraibilità non opera nei confronti del tour operator estero che acquisti in Italia alcuni servizi di autonoleggio rientranti nel pacchetto turistico, in quanto escluso dal regime speciale per carenza del presupposto territoriale. Secondo questa impostazione, il divieto di detrazione e, quindi, di rimborso non sarebbe stato applicabile siccome le operazioni riguardanti l'organizzazione dei pacchetti turistici, per essere assoggettate al regime speciale nel territorio nazionale, richiedono che l'agenzia sia stabilita in Italia (art. 26, par. 2 della VI Direttiva, ora art. 307 della Direttiva n. 2006/112/CE). La risoluzione n. 141/2004 aveva, invece, negato ad un tour operator svizzero il rimborso dell'Iva versata in Italia, chiesto ai sensi dell'art. 38-ter del D.P.R. n. 633 del 1972. Il divieto era stato reso ai sensi dell'art. 4 della XIII Direttiva CEE, in base al quale il soggetto passivo extra-UE, che acquisti beni/servizi in un Paese membro per le esigenze della propria impresa, ha diritto ad ottenere il rimborso dell'imposta addebitata dal proprio fornitore se e nella misura in cui la stessa sia detraibile nello Stato di residenza di quest'ultimo.

esemplificazioni relative al calcolo dell'imposta e alle modalità di

fatturazione di ciascuna delle fattispecie che rientrano nel regime<sup>235</sup>.

Ancora una volta, si ribadisce che per le attività per le quali le

agenzie intervengono con funzioni di semplice intermediario, in nome e

per conto del cliente, quali, ad esempio, la prenotazione di alberghi e di

viaggi, la vendita di biglietti di trasporto, i servizi relativi alla vidimazione

del passaporto, l'Iva si applica secondo le regole normali, cioè con

detrazione "imposta da imposta".

5.1.1. Rivendita diretta del viaggio da parte dell'agenzia organizzatrice dello

stesso.

L'ipotesi presa in considerazione è la seguente: un'agenzia di viaggi

rivende direttamente un viaggio organizzato da essa stessa, al prezzo

finale di € 6.000,00, per la quale ha sostenuto costi di € 2.000,00. Tutte le

prestazioni si considerano rese al cliente all'interno dell'UE.

Corrispettivo totale: € 6.000,00

Costi totali: € 2.000,00

Base imponibile lorda: € 4.000,00

Scorporo dell'Iva<sup>236</sup> - base imponibile netta: € 4.000,00/122×100 = €

3.278,69

Iva dovuta: € 3.278,69×22% = € 721,31

Relativamente alla fatturazione, ai sensi dell'art. 74-ter, comma 7, la

fattura deve essere emessa da parte dell'agenzia organizzatrice, ai sensi

<sup>235</sup> Per un approfondimento, si veda M. DI MAIO, Agenzie di viaggio e turismo: regime speciale Iva ex art. 74-ter del DPR n. 633/1972, in Il Fisco, 2011, 2, p. 393.

<sup>236</sup> Si veda quanto disposto dall'art. 27, comma 4, del DPR 633/72.

131

dell'art. 21, indipendentemente dalla richiesta del cliente, non oltre il

momento del pagamento integrale del corrispettivo o dell'inizio del

viaggio o del soggiorno, se antecedente<sup>237</sup>. In deroga al principio generale

di cui all'art. 6, del D.P.R. 633/1972, l'eventuale pagamento di acconti da

parte del cliente, così come l'emissione della fattura da parte dell'agenzia

non determina la nascita dell'obbligazione tributaria, il cui sorgere rimane

subordinato all'integrale pagamento del corrispettivo e all'inizio del

viaggio. Nella fattura non va indicata separatamente l'imposta ed, inoltre,

va indicato in maniera espressa che si tratta di operazione per la quale

l'imposta è stata assolta con le modalità del regime speciale e che la fattura

non costituisce titolo per la detrazione dell'imposta<sup>238</sup>.

Si ipotizzi ora che i servizi oggetto della prestazione siano resi in

parte in territorio UE (per € 1.500,00) e in parte in territorio extra-UE (per €

500,00).

In tale caso, come sopra illustrato, la parte di ricavo dell'agenzia di

viaggio corrispondente alle prestazioni extra-UE non è soggetta ad Iva, e,

pertanto, si deve procedere in via preliminare, ai sensi dell'art. 9 del citato

D.P.R. n. 633/1972, a determinare la quota imponibile dei ricavi scaturenti

dai viaggi misti sulla base dell'incidenza percentuale che hanno i costi

sostenuti nell'UE per la costruzione dei viaggi misti rispetto al totale di

tutti i costi sostenuti per gli stessi viaggi.

Corrispettivo totale: € 6.000,00

Costi totali: € 2.000,00

Costi nell'UE: € 1.500,00

<sup>237</sup> Il viaggio o il soggiorno si considera iniziato nel momento in cui viene effettuata la

prima prestazione di servizio a diretto vantaggio del viaggiatore.

<sup>238</sup> D.M. 30 luglio 1999, n. 340, art. 4, comma 1.

132

Costi extra-UE: € 500,00

% di imponibilità: (€ 1.500,00/€ 2.000,00) = 75%

Quota imponibile: (€ 6.000,00×75%) = € 4.500,00

Base imponibile lorda: (€ 4.500,00–€ 1.500,00) = € 3.000,00

Scorporo dell'Iva - base imponibile netta:  $\in$  3.000,00/122×100 =  $\in$  2.459,02

Iva dovuta: € 2.459,01×22% = € 540,98

Come per l'ipotesi precedente, la fattura emessa deve indicare distintamente i corrispettivi sia parziali che totali delle prestazioni rese nel territorio della Comunità europea e di quelle rese al di fuori di essa<sup>239</sup>.

Le fatture emesse in base all'art. 74-*ter*, D.P.R. 633/1972 sono soggette all'imposta di bollo se riguardano corrispettivi di importo superiore a euro 77,47, per la vendita di pacchetti e servizi turistici con destinazione in Paesi fuori dall'Unione europea<sup>240</sup>.

5.1.2. Rivendita del viaggio organizzato tramite un intermediario con rappresentanza.

Nel caso in cui la vendita del pacchetto turistico organizzato da un'agenzia di viaggi venga posta in essere a mezzo di un'agenzia intermediaria, la quale agisce in nome e per conto dell'organizzatrice, i

-

<sup>&</sup>lt;sup>239</sup> Circ. 328/E del 24 dicembre 1997, paragrafo 9.9.2.

<sup>&</sup>lt;sup>240</sup> Tali prestazioni, infatti, ai sensi dell'art. 74-*ter*, comma 6, non sono soggette ad IVA a norma dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/72, e rientrano, pertanto, nel campo di applicazione dell'imposta di bollo.

due soggetti economici terranno condotte differenti.

La prima agenzia, quella che materialmente organizza il viaggio, procede alla determinazione dell'imponibile e dell'imposta secondo il sistema appena descritto. L'unica differenza è che la fattura ex art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 può essere emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione della prestazione e che l'agenzia organizzatrice può essere domiciliata presso lo stesso intermediario<sup>241</sup>.

L'agenzia intermediaria provvederà alternativamente a:

- consegnare al viaggiatore la fattura emessa dall'agenzia organizzatrice e relativa al viaggio ceduto;
- consegnare, su specifica richiesta del cliente, una sua fattura riportante i dati contenuti nella fattura emessa dall'agenzia organizzatrice<sup>242</sup>.

A fronte del servizio svolto dall'intermediario, l'agenzia organizzatrice riconosce allo stesso una provvigione. In virtù del comma 1 dell'art. 7 del D.M. 340/1999, il documento relativo alle provvigioni spettanti all'intermediario viene emesso dall'agenzia organizzatrice sotto forma di autofattura riepilogativa, da emettersi con cadenza mensile. In

\_

<sup>&</sup>lt;sup>241</sup> D.M. 30 luglio 1999, n. 340, art. 4, comma 2.

<sup>&</sup>lt;sup>242</sup> La prima eventualità riguarda i casi in cui l'originaria fattura emessa dall'agenzia organizzatrice, domiciliata presso l'agenzia intermediaria, giunga nella materiale disponibilità di quest'ultima antecedentemente al momento dell'inizio del viaggio. In caso contrario l'intermediario, che al momento dell'inizio del viaggio non sia ancora in possesso della fattura emessa dall'agenzia organizzatrice, in quanto la stessa si è avvalsa della facoltà di emetterla entro la fine del mese successivo a quello in cui materialmente è stata effettuata la prestazione, ricorrerà alla seconda procedura. In questo secondo caso la copia della fattura emessa dall'intermediario deve essere da questi conservata assieme alla fattura successivamente pervenuta dall'agenzia organizzatrice ed entrambe, ovviamente, non daranno luogo a registrazioni ai fini dell'Iva.

tale documento deve essere indicato l'ammontare complessivo delle provvigioni corrisposte all'intermediario nel mese, distinguendo tra i compensi soggetti ad Iva e quelli non soggetti ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 7-bis, del D.P.R. n. 633/1972<sup>243</sup>.

Ritornando all'esemplificazione di cui sopra, si ipotizzi riconoscimento di una provvigione del 4 per cento all'agenzia intermediaria. L'autofattura, da emettersi da parte dell'agenzia organizzatrice nei confronti dell'intermediaria entro il mese successivo al pagamento della provvigione, sarà così strutturata:

Provvigione: € 6.000,00×4% = € 240,00

% di imponibilità: = 75%

Provvigione imponibile: (€ 240×75%) = € 180,00

Iva – aliquota 22% = € 39,60

Provvigione non imponibile: € 60,00.

Totale fattura: € 279,60.

La fattura riporterà la dicitura: "Iva già assolta ex art. 74-ter, comma 8 del D.P.R. 633/72".

La stessa sarà, poi, contabilizzata da parte dell'agenzia organizzatrice sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti, dal momento che l'autofattura per tali provvigioni è neutra nei riguardi dell'Iva, giacché l'imposta è stata già assolta con l'emissione della fattura relativa al corrispettivo del viaggio.

L'agenzia intermediaria provvederà, altresì, ad inserire la fattura relativa alle provvigioni nel registro delle fatture emesse (trattandosi di corrispettivi relativi all'intermediario), senza però contabilizzare la

<sup>&</sup>lt;sup>243</sup> Art. 74-ter, comma 8.

relativa imposta, nel caso di provvigioni soggette ad Iva in quanto inerenti a servizi turistici resi all'interno dell'Unione Europea, o con l'indicazione di non imponibilità, per le provvigioni relative a servizi turistici resi fuori dall'Unione europea<sup>244</sup>. In tale modo, anche nei confronti dell'agenzia intermediaria, la fattura per le provvigioni viene resa neutra dal punto di vista dell'Iva, considerato che l'imposta sul viaggio in oggetto è già stata assolta dall'agenzia organizzatrice con l'emissione della fattura relativa all'intero corrispettivo del pacchetto turistico (pari, nel caso in esame, ad € 6.000,00).

In conclusione, anche nel caso in cui l'operazione sia effettuata con l'intervento di un intermediario con rappresentanza, l'obbligazione tributaria è integralmente assolta dall'agenzia organizzatrice del viaggio in quanto tutti gli altri e successivi documenti sono ininfluenti nei confronti dell'Iva<sup>245</sup>.

5.1.3. Agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e prestazioni dei mandatari senza rappresentanza.

L'art. 74-ter, comma 5, prevede che il regime si applichi anche alle "prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti" e alle "prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1"; in tali casi "l'imposta si applica sulla differenza, al netto dell'imposta,

<sup>244</sup> D.M. 30 luglio 1999, n. 340, art. 7, comma 3.

<sup>&</sup>lt;sup>245</sup> M. DI MAIO, Agenzie di viaggio e turismo: regime speciale Iva ex art. 74-ter del DPR n. 633/1972, cit., Il Fisco, 2011, 2, p. 393.

tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell'imposta".

L'articolo in esame prende in considerazione due diverse fattispecie. La prima è relativa alle agenzie di viaggio e turismo che cedono, in nome e per conto proprio, pacchetti turistici organizzati da altri soggetti; si tratta di agenzie che, in sostanza, "commerciano" pacchetti turistici acquistandoli già confezionati e rivendendoli ad un prezzo maggiorato, lucrando la differenza di prezzo.

L'operazione vede coinvolte due agenzie, una prima che organizza il viaggio stesso e una seconda che lo vende al cliente. L'agenzia organizzatrice vende e fattura il pacchetto turistico all'intermediaria, naturalmente ad un prezzo ridotto di quello che pagherà il viaggiatore, e l'intermediaria provvederà a rivendere e fatturare lo stesso pacchetto al consumatore finale.

La seconda ipotesi è relativa alle agenzie che si avvalgono, per collocare sul mercato i pacchetti medesimi, di mandatari senza rappresentanza (soggetti che agiscono in nome proprio e per conto della stessa agenzia di viaggio).

In entrambi i casi, per l'agenzia di viaggio che organizza il pacchetto, il corrispettivo da prendere a riferimento per il calcolo dell'imposta è quello dovuto dall'agenzia intermediaria. Per quest'ultima, l'Iva dovuta va calcolata deducendo dal corrispettivo lordo dovuto dal viaggiatore, la parte del corrispettivo che spetta all'operatore turistico che ha organizzato i pacchetti medesimi, che rappresenta il costo sostenuto dall'intermediaria.

Con tale calcolo si raggiunge la finalità di assoggettare al tributo con il particolare sistema detrattivo "base da base", sia la maggiorazione dell'agenzia che commercia in pacchetti turistici, sia la provvigione del mandatario senza rappresentanza, in base ai principi di cui all'art. 13, co. 2, lett. b, D.P.R.  $633/1972^{246}$ .

Relativamente alla fatturazione, per le prestazioni effettuate tramite mandatari senza rappresentanza, la fattura deve essere emessa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 3, terzo comma, ultimo periodo, e 13, secondo comma, lett. *b*, del D.P.R. 633/1972. Il documento emesso dall'agenzia organizzatrice nei confronti dei mandatari senza rappresentanza o dei soggetti che agiscono in nome e per conto proprio nella vendita del pacchetto, deve indicare, distintamente, i corrispettivi delle prestazioni rese nel territorio dell'Unione europea e di quelle rese al di fuori di essa<sup>247</sup>.

Ritornando all'esemplificazione di cui sopra, si ipotizzi che la vendita del pacchetto avvenga attraverso un'agenzia intermediaria e che le due agenzie abbiano concordato un prezzo interno di vendita ridotto del 4 per cento rispetto al prezzo di vendita applicato al cliente finale.

Le due agenzia calcoleranno l'Iva dovuta come segue.

<sup>&</sup>lt;sup>246</sup> Articolo 13 - Base imponibile. 1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

<sup>2.</sup> Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti: [...]

b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al numero 3) del secondo comma dell'articolo 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione.

<sup>&</sup>lt;sup>247</sup> D.M. 30 luglio 1999, n. 340, art. 4, commi 4 e 5.

Agenzia organizzatrice:

Prezzo incassato: € 6.000,00×96% = € 5.760,00

Costi totali: € 2.000,00

Costi nell'UE: € 1.500,00

Costi extra-UE: € 500,00

% di imponibilità: (€ 1.500,00/€ 2.000,00) = 75%

Quota imponibile: (€ 5.760,00×75%) = € 4.320,00

Base imponibile lorda: (€ 4.320,00–€ 1.500,00) = € 2.820,00

Scorporo dell'Iva - base imponibile netta: € 2.820,00/122×100 = €

2.311,47

Iva dovuta: € 2.311,47×22% = € 508,53

Per l'agenzia intermediaria, l'Iva dovuta va calcolata deducendo dal corrispettivo lordo dovuto dal viaggiatore, la parte del corrispettivo che spetta all'operatore turistico che ha organizzato i pacchetti medesimi.

Agenzia intermediaria:

Prezzo incassato: € 6.000,00

Costi totali: € 5.760,00

Costi nell'UE: € 4.320,00

Costi extra-UE: € 1.440,00

% di imponibilità: (€ 1.440,00/€ 4.320,00) = 75%

Quota imponibile: (€ 6.000,00×75%) = € 4.500,00

Base imponibile lorda: (€ 4.500,00–€ 4.320,00) = € 180,00

Scorporo dell'Iva - base imponibile netta: € 180,00/122×100 = € 147,54

Iva dovuta: € 147,54×22% = € 32,46

Come si può osservare lo sdoppiamento del momento impositivo non modifica il complesso del debito Iva che è sempre pari a € 540,99.

Lo stesso sistema di calcolo si applica, altresì, per i servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici, qualora precedentemente acquisiti nella disponibilità dell'agenzia. Anche in tali casi l'imposta si applica sulla differenza tra il prezzo pagato dal cliente per il servizio oggetto del contratto, e il corrispettivo dovuto dall'agenzia al terzo, per il servizio reso, al lordo dell'imposta<sup>248</sup>.

# 6. Registrazione e liquidazione dell'imposta

Secondo quanto precisato dall'art. 5 del D.M. 30 luglio 1999, n. 340, le fatture emesse devono essere registrate nel libro dei corrispettivi o in un apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 39, D.P.R. 633/1972, separando le prestazioni imponibili (effettuate in Ue), da quelle non imponibili (fuori dalla Ue) e da quelle miste (parte in Ue e parte fuori Ue).

La registrazione delle operazioni effettuate in ciascun giorno deve essere eseguita entro il mese successivo a quello in cui le stesse sono state effettuate, anche agli effetti delle liquidazioni periodiche.

Per quanto riguarda le fatture di acquisto di beni e servizi, è necessario scindere e registrare separatamente quelle afferenti le operazioni rientranti nel regime speciale, da quelle non rientranti in tale regime. Anche nel registro acquisti, i costi vanno annotati, distinguendo

<sup>&</sup>lt;sup>248</sup> Art. 74-ter, comma 5-bis, DPR 633/72.

quelli relativi a cessioni e prestazioni di terzi effettuate all'interno della Unione europea da quelli che riguardano prestazioni fuori Ue.

L'imposta dovuta deve essere liquidata e versata entro i termini ordinari previsti per la generalità dei contribuenti (mensile o trimestrale)<sup>249.</sup>

L'operatore procede alla determinazione dell'Iva dovuta secondo il sistema detrattivo base da base sopra illustrato. All'ammontare dell'imposta che ne risulta, deve essere sommata l'Iva a debito risultante dalle fatture in regime Iva ordinario, nonché detratta l'Iva relativa alle fatture ricevute nello stesso regime Iva ordinario.

Se durante la liquidazione periodica o in sede dichiarazione annuale emerge che i costi sostenuti sono superiori ai corrispettivi, l'eccedenza di costi va computata in aumento dei costi relativi del periodo successivo oppure nelle liquidazioni relative all'anno successivo.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>249</sup> D.M. 30 luglio 1999, n. 340, art. 6.

#### CONCLUSIONI

Come già rilevato nelle premesse della presente trattazione, la Direttiva n. 2006/112/CE, così come precedentemente la VI Direttiva, nel disciplinare il regime Iva applicabile alla vendita di pacchetti turistici da parte delle agenzie di viaggio e turismo, non ha fornito una definizione precisa della nozione di viaggio. Questa deve essere, quindi, mutuata dalla definizione generalmente ammessa nella Comunità, facendo riferimento, in particolare, al contenuto della Direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, recepita in Italia dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111. L'art. 74-ter, infatti, in modo molto puntuale, circoscrive l'applicazione del regime speciale all'organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale.

Il D.M. 30 luglio 1999, n. 340, all'art. 1, comma 1, nel delineare l'ambito di applicazione soggettivo del regime, ricalca esattamente la nozione di pacchetto turistico contenuta nel D.Lgs. 111/1995, definendo lo stesso come la combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, purché la durata sia superiore alle ventiquattro ore, ovvero si estenda per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico.

La nozione di pacchetto turistico è oggi contenuta all'articolo 34 del Codice del Turismo, di cui al D.Lgs. n. 79 del 2011, la quale non si differenzia significativamente da quella precedentemente accolta dal D.Lgs. 111/1995 e poi dall'abrogato art.84 del Codice del Consumo, di cui al D.Lgs 206/2005.

Il legislatore nazionale, quindi, nel definire l'ambito di applicazione del regime speciale, si richiama integralmente alla nozione di pacchetto turistico di derivazione comunitaria.

Tuttavia, il perimetro della normativa dettata a tutela del turista, contenuta oggi del Codice del Turismo, e quello della normativa fiscale non sono perfettamente coincidenti.

Ai fini di questa indagine, rilevanza marginale assume l'aspetto dell'estensione temporale della prestazione turistica individuata dalla Dir. n. 90/314/CEE, la quale richiedeva una durata superiore alle 24 ore o comprendente almeno una notte, che aveva portato il legislatore comunitario ad ampliare l'applicazione della normativa fiscale, facendovi rientrare anche l'organizzazione di giri turistici, e quindi prestazioni che si svolgono nel corso di una sola giornata (art. 306, comma 2, Direttiva 2006/112/CE). Tale differenza tra le due discipline è stata oggi eliminata, dal momento che l'art. 34 del Codice del Turismo non contiene più il requisito di durata della prestazione.

L'elemento di maggior rilievo che emerge, piuttosto, dall'analisi condotta, è rappresentato dall'interpretazione stessa che la Corte di Giustizia dà alla nozione di pacchetto turistico, a seconda della normativa oggetto di controversia.

Si pensi, innanzitutto, al concetto di significatività e accessorietà del servizio che compone il pacchetto turistico.

La normativa definitoria richiede che i servizi turistici che compongono il pacchetto debbano essere *non accessori al trasporto o* 

all'alloggio [...] e debbano costituire "parte significativa del pacchetto turistico". Secondo l'orientamento maggioritario la "significatività" deve essere individuata nella rilevanza che i contraenti abbiano dato al servizio nel raggiungimento dell'accordo contrattuale. Ai fini dell'applicazione della normativa di tutela, è necessario che entrambe le parti convengano nel riconoscere che il servizio in oggetto abbia un peso significativo nell'ambito del pacchetto predisposto. In caso contrario, se si ritenesse che la significatività debba essere valutata solo relativamente alla volontà dell'turista consumatore, si arriverebbe all'irragionevole conclusione di estendere la disciplina dei pacchetti turistici ad una fattispecie negoziale in cui il debitore (tour operator) non è affatto consapevole di aver assunto un preteso obbligo di eseguire, non già una singola prestazione turistica, ma un insieme combinato e coordinato di servizi. E stato osservato, poi, come la significatività della prestazione possa essere ricondotta anche a prestazioni che abbiano uno scarso rilievo economico, laddove alle stesse sia stata data rilevanza dalle parti nella conclusione dell'accordo contrattuale.

Per quanto concerne il carattere non accessorio della prestazione, questo va commisurato all'intrinseca autonomia della relativa attività economica rispetto ai servizi di trasporto o alloggio.

Completamente differente è l'interpretazione sul piano della normativa fiscale.

Anche ai fini dell'applicazione del regime speciale Iva, è necessario che i servizi acquisiti da terzi, che compongono la prestazione complessiva, non siano puramente accessori<sup>250</sup>.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>250</sup> Corte Giust. CE, sentenza del 22 ottobre 1998, cause riunite C-308/96 e C-94/97, Madgett e Baldwin, punto 25.

Tuttavia, il requisito viene, in questo caso, valutato in termini puramente economici. La Corte di Giustizia riconosce la sussistenza del carattere non accessorio delle prestazioni laddove queste incidano "sensibilmente sul *forfait* praticato". Ciò che assume rilievo è l'incidenza, quindi, in termini di peso economico, del servizio acquistato rispetto all'intero pacchetto offerto<sup>251</sup>.

La Corte ha osservato che, ai fini della normativa tributaria, "i presupposti sono integrati dal possesso dello status di operatore economico del regime speciale delle agenzie viaggi, dall'agire in nome proprio e dall'utilizzo per le operazioni di prodotti e servizi di altri soggetti passivi". È sufficiente, quindi, che il soggetto agisca in nome proprio, e fornisca un servizio caratterizzato dal fatto di essere composto da prestazioni plurime, in particolare in materia di trasporto e alloggio, acquisiti da altri soggetti passivi<sup>252</sup>.

Inoltre, l'applicazione del regime speciale Iva presuppone la fatturazione unitaria del viaggio organizzato venduto, mentre la nozione di pacchetto turistico, di cui all'art. 34 del Codice del Turismo, viene completata dalla precisazione secondo cui l'eventuale fatturazione separata degli elementi che lo compongono non sottrae l'organizzatore o venditore agli obblighi nascenti dal decreto. La norma viene così delineata allo scopo di scoraggiare qualsiasi intento volto ad aggirare l'applicazione coattiva della normativa a tutela del viaggiatore, mediante la fatturazione separata di servizi turistici che vengono offerti nel loro combinato insieme.

-

<sup>&</sup>lt;sup>251</sup> Corte Giust. UE, sentenza del 13 ottobre 2005, causa C-200/04, punto 28. La Corte prosegue affermando: "Infatti, come emerge dalla decisione di rinvio, le prestazioni di cui trattasi non costituiscono una frazione meramente marginale rispetto all'importo corrispondente alla prestazione connessa all'istruzione ed alla formazione linguistica che la iSt offre ai suoi clienti".

<sup>&</sup>lt;sup>252</sup> Corte Giust. UE, sentenza del 13 ottobre 2005, causa C-200/04, punto 21.

L'ambito della normativa fiscale è così ampio da farvi rientrare anche le singole prestazioni di servizi singoli, non organizzate in un contesto unitario, "qualora siano rese da altri soggetti e acquisite nella disponibilità delle agenzie anteriormente ad una specifica richiesta del viaggiatore" <sup>253</sup>.

Per la normativa fiscale appare, quindi, assumere un maggior peso l'aspetto economico, rispetto alla volontà delle parti contraenti.

Questa differenza è facilmente comprensibile tenendo conto delle diverse finalità che le due normative si prefiggono di conseguire e degli interessi in gioco nei due ambiti di disciplina.

L'intento del legislatore, nel formulare le regole relative al regime speciale Iva, è quello di facilitare gli operatori turistici che agiscono in nome proprio ma per conto dei propri clienti viaggiatori acquistando i servizi e i beni più disparati per l'esecuzione del viaggio. Lo scopo è, da una parte, quello di semplificare l'applicazione delle disposizioni comunitarie, relativamente alle prestazioni in questione, evitando l'identificazione ai fini Iva nei diversi Stati membri a partire dai quali i servizi sono forniti, riducendo così gli oneri amministrativi delle imprese. Dall'altra, vi è la finalità di ripartire il gettito Iva tra gli Stati membri, allocandolo correttamente ove ha luogo il consumo finale del singolo servizio e dove il viaggiatore usufruisce di tali prestazioni, e, per l'imposta corrispondente al margine di utile dell'agenzia, nel Paese comunitario ove la stessa è stabilita.

La disciplina dettata a tutela del turista, invece, si muove su un piano di equilibrio, dovendo garantire un corretto bilanciamento tra gli interessi degli operatori ed i diritti e le aspettative dei consumatori, a favore di una generalizzata fruizione del servizio.

<sup>&</sup>lt;sup>253</sup> Art. 74-ter, comma 5-bis, D.P.R. 633/72.

La diffusione del turismo come fenomeno di massa, cui ha conseguito un'espansione dell'industria turistica, ha fatto emergere l'esigenza di regolamentare i rapporti negoziali tra produttore e fruitore del servizio turistico, assicurando un'adeguata tutela all'utente, il quale si trova in posizione di sostanziale debolezza rispetto all'organizzatore turistico. Lo stesso, infatti, per quanto possa essere avveduto, si troverà a trattare con un'impresa che spesso è a lui ignota, essendo stata contattata a mezzo di intermediari, influenzato da accattivanti messaggi pubblicitari, dei quali non sempre è possibile controllare veridicità e correttezza.

Sull'altro piano, però, si pone però l'esigenza di garantire che le imprese turistiche possano operare in un regime di reale economicità e di effettiva concorrenzialità, evitando che nella ripartizione dei rischi di impresa vi sia una unilaterale ed ingiustificata penalizzazione delle condizioni di operatività dell'impresa turistica.

Concludendo, le diverse sfaccettature che assume la nozione in esame, nei due settori normativi, si giustificano alla luce dei diversi piani in cui il legislatore e l'interprete operano. Uno è economico, e vede coinvolti i rapporti tra gli operatori economici del settore del turismo, da un lato, e l'ordinamento fiscale - nazionale e comunitario -, dall'altro. L'altro è contrattuale ed è relativo alla corretta formazione della volontà negoziale, da cui discende, poi, la disciplina di tutela. Sia l'utente che l'operatore economico devono essere consapevoli della qualificazione della prestazione oggetto del rapporto contrattuale, in modo tale da essere consci dei diritti e obblighi che ne conseguono.

# **BIBLIOGRAFIA**

C. ALVISI, Il diritto privato del turismo nell'ordine giuridico del mercato, Torino, 2007.

A. ANTONINI, Prestazione di servizi turistici e diritti del cliente danneggiato, in Riv. dir. civ., 1997, II, p. 391 ss. e in Studi in memoria di Maria Luisa Corbino, Milano, 1999, p. 41 ss.

M. ARATO, Le condizioni generali di contratto e i viaggi turistici organizzati, in Riv. Giur. Circ. trasp., 1982, p. 436.

P. Arena, M. Frediani, L'intermediazione di soggiorni per vacanze: problematiche Iva in materia di territorialità, in Il Fisco, 2012, 32, parte 1, 5140.

M. Atelli, La riforma della legislazione sul turismo, in Corriere Giur., 2001, 10, 1377.

E. BIGI, Società che organizza giri turistici "all inclusive" e calcolo del debito Iva relativo a prestazioni proprie, in Le Società, 2005, 12, 1567.

L. BONARETTI, G. MANUZZI, Il contratto di viaggio turistico e le agenzie di viaggio, Rimini, 1997.

CAI, Commissione per il centenario, 1863-1963: i cento anni del Club Alpino Italiano, Milano, s.e., 1964.

G. CASTOLDI, Marketing per il turismo. Dai bisogni dei turisti al prodotto turistico, Milano, 2005.

- P. CENTORE, La nuova Iva europea e nazionale. Dal regime transitorio al definitivo, Milano, 2010.
- A. CICCHETTI, La disciplina dell'impresa turistica, in Diritto pubblico del turismo, a cura di M. Gola, T. Groppi, Rimini, 2005.
- G. DE CRISTOFARO, Il "codice del consumo": un'occasione perduta, in Studium Iuris, 2005, 1137.
- G. DE NOVA, La disciplina della vendita dei beni di consumo nel Codice di consumo, in Contratti, 2006, 392.
- M. DEIANA, La disciplina del contratto di organizzazione del viaggio turistico nei viaggi interni, in Diritto dei trasporti, II, 1998, p. 115.
- M. DI MAIO, Agenzie di viaggio e turismo: regime speciale Iva ex art. 74-ter del DPR n. 633/1972, in Il Fisco, 2011, 2, p. 393.
- J. DI PASSIO, Vendita di pacchetti turistici: le cooperative non sono autorizzate, in *Dir. Turismo*, 2003, p. 309, nota a Cons. Stato, 09 ottobre 2007, n. 5257.
- S. DIGREGORIO NATOLI, *Iva: base imponibile e prestazioni accessorie*, in *Il Fisco*, 2012, 8 parte 1, p. 1131.
- E. FALLETTI, *I contratti di viaggio*, in *Il diritto applicato*, collana diretta da G. CASSANO, Padova, 2008.
- G. FOSSATI, Clausola di intermediazione e responsabilità dell'agente di viaggio, in Giur.it. 1988, I, 2, c. 185.

M. Guarini, I contratti del turismo organizzato on line e la tutela del "turista", in L'ordinamento del mercato turistico, a cura di S. Cogliani, M. Gola, M.A. Sandulli, R. Santagata, Torino, 2012.

B. IZZI, Causa in concreto e sopravvenienze nel contratto di viaggio vacanza tutto compreso, nota a Cass. civ., 24 luglio 2007, n. 16315, in Giur. It., 2008, 5, 1133.

G. LIBERATORE, Confermato l'approccio del cliente per le agenzie di viaggio, in Il Fisco, 2013, 39, parte 2, 6133.

A. MACCARONE, Il contratto di viaggio "tutto compreso" e i limiti alla risarcibilità del danno alla persona, in Corriere Giur., 2013, 7, 901.

M. MANDÒ, G. MANDÒ, Manuale dell'imposta sul valore aggiunto, Milano, 2001.

M. Mari, Agenzie di viaggio e turismo, in L'ordinamento del mercato turistico, a cura di S. Cogliani, M. Gola, M.A. Sandulli, R. Santagata, Torino, 2012.

V. MARICONDA, Contratto di viaggio, mare sporco e diritti del consumatore, nota a Cass., 24 aprile 2008, n. 10651, in Corriere giur., 2008, p. 1396 ss.

G. MINERVINI, Il contratto turistico, in Riv. Dir. Comm., 1974, I, p. 275 ss;

F. MONTANARI, Agenzie di viaggio e imposta sul valore aggiunto: novità e prospettive, in Dir. Turismo, 2008, 3.

- S. MONTICELLI, *Il contratto di viaggio*, in G. CIURNELLI, S. MONTICELLI, G. ZUDDAS, *Il contratto d'albergo*. *Il contratto di viaggio*. *I contratti del tempo libero*, in *Il diritto privato oggi*, a cura di P. CENDON, Milano, 1994.
- F. MORANDI, *I contratti di viaggio*, in MORANDI, COMMENALE PINTO, LA TORRE, *I contratti turistici*, Milano, 2004.
- S. NARDI, Contratto di viaggio "tutto compreso" e irrealizzabilità della sua funzione concreta, nota a Cass. civ., 20 dicembre 2007, n. 26958, in Nuova Giur. Civ., 2008, 5, 1, 531.
- G. ODETTO, M. PEIROLO, Iva. Guide e Soluzioni, Milano, 2008.
- M. PEIROLO, Il regime Iva «ordinario» per le agenzie di viaggio, in Corr. trib., 2008, 1114.
- M. PEIROLO, Manovra d'estate (D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito): detrazione Iva sulle spese alberghiere e di ristorazione, in Il Fisco, 2008, 33, parte 2, 6015.
- M. RENNA, La nuova legge quadro sul turismo: lo Stato ritorna protagonista, in Giornale Dir. Amm., 2001, 12, 1195.
- L. RIGHI, L'istituzione del Comitato Nazionale del Turismo e la trasformazione dell'E.N.I.T. in Agenzia: segni di rinascita dell'organizzazione pubblica centrale del turismo?, in Dir. Turismo, 2006, 1, 6.
- G. ROMANELLI, Agenzie di viaggio e contratto avente per oggetto l'assistenza turistica, in Riv. dir. nav., 1959, I, p. 257 ss.

- F. ROMEO, Il contratto di viaggio Tutele specifiche e risarcimento del danno, Padova, 2011.
- L. ROSSI CARLEO, *Il turista come consumatore speciale*, in *Le clausole vessatorie* nei contratti con il consumatore, a cura di ALPA E PATTI, vol. II, Milano, 1997.
- R. Santagata, Diritto del turismo, Torino, 2009.
- R. SANTAGATA, I contratti del turismo organizzato: profili sistematici, in L'ordinamento del mercato turistico, a cura di S. COGLIANI, M. GOLA, M.A. SANDULLI, R. SANTAGATA, Torino, 2012.
- A. SCACCHERI, (a cura di), Vino e territorio. Tipicità del vino e gusti del consumatore, Milano, 2010.
- A. SCIARRONE ALIBRANDI, L'impresa turistica, in Evoluzione e prospettive della legislazione sul turismo, a cura di M. GOLA, Rimini, 2002.
- G. SILINGARDI, F. MORANDI, La vendita di pacchetti turistici: la direttiva 13 giugno 1990, n. 90/314/CEE, ed il d.lgs. 17 marzo 1995, n.111, Torino, 1998.
- E. SIMONINI, La compravendita di pacchetti turistici on-line e l'esclusione del diritto di recesso da parte del turista, in Dir. Turismo, 2007, 1, 25.
- M. SOLI, Le imprese turistiche, in L'ordinamento del mercato turistico, a cura di S. COGLIANI, M. GOLA, M.A. SANDULLI, R. SANTAGATA, Torino, 2012.
- G. TASSONI, Il contratto di viaggio e di turismo, Milano, 1998.

G. TASSONI, Organizzatore di viaggi nazionali e internazionali e doveri di protezione, in Giur.it., 1991, I, 2, p. 68.

G. TASSONI, sub art. 83, in Codice del Consumo e norme collegate, a cura di CUFFARO, 2 ed., 2008, 470.

E.M. TRIPODI, G. CARDOSI, Il Codice del turismo. Guida alla nuova disciplina dopo il D.Lgs. n. 79/2011, Santarcangelo di Romagna, 2011.

A. Turco, Dalla Direttiva 13 giugno 1190, n. 90/314/CEE al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in *Trasporti e turismo*, a cura di Riguzzi e Antonini, in *Tratt. dir. piv. dell'Unione Europea*, diretto da AJANI E BENACCHIO, Torino, 2008, p. 462.

A. TURCO, Il contratto di viaggio e il contratto di vendita di pacchetti turistici, in Trasporti e turismo, a cura di RIGUZZI E ANTONINI, in Tratt. dir. piv. dell'Unione Europea, diretto da AJANI E BENACCHIO, Torino, 2008, p. 437.

A. Turco, (Ir) responsabilità del tori operator per i danni occorsi durante l'escursione facoltativa acquistata in loco dal viaggiatore, nota a Trib. Milano Sez. XI, 27 gennaio 2004, in *Dir. Turismo*, 2006, 1, 47.

B. Valignani, Strutture ricettive e servizi per l'ospitalità: tipologie contrattuali, in I Contratti, 2008, 10, 937.

V. VITALE, Sulla natura giuridica del contratto di crociera turistica, in Riv. dir. navigazione, 1938, I, 97 ss.

- S. ZACCAGNINI, Il "regime speciale del margine" delle agenzie di viaggi: evoluzioni recenti e confronto con la normativa tedesca, in Il fisco, 2009, n. 6, p. 847.
- S. Zunarelli, La Direttiva CEE n. 90/314 del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", in Dir. Trasporti, 1994, p. 72.